



ANNUARIO 2008

Annuario del contribuente





ANNUARIO 2008

Annuario del contribuente





PRESENTAZIONE

L'Annuario del contribuente è una raccolta di informazioni utili al contribuente sia per far valere i propri diritti che per adempiere al meglio ai propri doveri.

Più che di un semplice "scadenzario" si tratta quindi di una specie di prontuario per aiutare il contribuente a orientarsi tra le varie procedure prima di recarsi presso gli uffici per informazioni più dettagliate o di rivolgersi a un consulente professionale.

Come ogni anno la grafica è stata rinnovata, mentre è immutata l'impostazione generale che ne ha determinato il successo; il tentativo di spiegare con parole semplici, anche con l'aiuto di esempi, la complessa normativa fiscale semplificando il linguaggio per rendere chiare le istruzioni.

Segnalo ai lettori di tener presente che molte delle informazioni contenute nell'Annuario possono essere soggette a cambiamenti e pertanto è opportuno seguire gli aggiornamenti che vengono diffusi con i comunicati stampa e attraverso tutti i mezzi di informazione e comunicazione di cui dispone l'Agenzia delle Entrate: il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il servizio di assistenza multicanale.

Il sito dell'Agenzia ed i servizi di assistenza sono infatti aggiornati costantemente per tener conto dell'evoluzione normativa e delle novità.

Perciò, mentre non abbandoniamo il nostro interesse per l'attività editoriale cartacea (nel corso dell'anno produciamo oltre un milione di copie del periodico bimestrale "l'Agenzia informa") crediamo che la rete e i centri di assistenza multicanale dell'Agenzia siano una grande risorsa per avvicinare sempre di più l'amministrazione fiscale ai cittadini.

Questa settima edizione dell'Annuario del contribuente è stata stampata in 400.000 copie e distribuita presso tutti gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Aprile 2008

Aldo Polito
Direzione Centrale Servizi ai contribuenti



INDICE DEI CAPITOLI

■ I. I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	9
Lo Statuto dei diritti del contribuente	9
Il diritto di Interpello	9
Il garante del contribuente	12
Gli indirizzi dei garanti	13
■ II. ASSISTENZA E INFORMAZIONE AL CONTRIBUENTE	14
La carta dei servizi	14
L'area servizi degli Uffici locali dell'Agenzia	14
Il centro di assistenza multicanale (CAM)	15
Altri servizi di informazione e comunicazione	17
■ III. I SERVIZI TELEMATICI	18
I principali servizi telematici	18
Entratel, Fisconline e Siatel	19
Il servizio "Fisconline"	19
Il codice PIN	20
Il Cassetto fiscale	21
■ IV. CODICE FISCALE E TESSERA SANITARIA	22
Il codice fiscale	22
Il tesserino di codice fiscale e la tessera sanitaria	24
I duplicati	25
■ V. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ	27
La dichiarazione di inizio attività e l'attribuzione della partita Iva	27
Il regime fiscale agevolato per i contribuenti minimi e marginali	30
Il regime fiscale agevolato per le nuove attività	33
Come si chiude l'attività	35
■ VI. LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI	36
Come si individuano gli immobili	36
Come si tassano i fabbricati	38
L'acquisto di un fabbricato	41
L'acquisto della prima casa	44
Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	46
Quando si vende un immobile	47
Cessione degli immobili acquisiti per donazione	47

■ VII. LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI	48
Gli atti da registrare	48
La registrazione dei contratti di affitto e locazione di immobili	48
La registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili	52
<hr/>	
■ VIII. SUCCESSIONI E DONAZIONI	54
Successioni	54
La dichiarazione di successione	55
Quadro riassuntivo dell'imposta sulle successioni	56
Donazioni	56
<hr/>	
■ IX. I FAMILIARI A CARICO: LE DETRAZIONI DALL'IRPEF	58
Presupposti e principali regole per il riconoscimento della detrazione	58
Detrazioni per i figli	59
Detrazioni per il coniuge	61
Detrazioni per gli altri familiari	62
Detrazioni per i non residenti	62
Detrazioni per famiglie numerose	62
<hr/>	
■ X. L'IRPEF: ALIQUOTE E DETRAZIONI	64
Aliquote e scaglioni di reddito	64
Tassazione del TFR e clausola di salvaguardia	66
Le detrazioni per tipo di reddito	66
<hr/>	
■ XI. LE DETRAZIONI D'IMPOSTA	70
Le detrazioni d'imposta del 19%	70
Nuove spese ammesse alla detrazione del 19%	78
Altre detrazioni	78
Le detrazioni per i contratti di affitto	79
Le agevolazioni per le spese di ristrutturazioni edilizie	81
Detrazione Irpef per la riqualificazione energetica di edifici	82
<hr/>	
■ XII. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO	84
Le spese deducibili	84
Contributi	84
Erogazioni liberali	85
Altri oneri deducibili	86
Come si documentano le spese	87
<hr/>	
■ XIII. L'ICI, LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF	88
L'Ici	88
Le addizionali regionali e comunali all'Irpef	93
Tabella addizionali regionali all'Irpef 2007	95

■ XIV. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: MODELLO 730	97
Presentare il 730	97
La documentazione	99
Quando va presentato il 730	100
Come si presenta il modello 730	100
Come correggere il 730	101
<hr/>	
■ XV. LA DICHIARAZIONE CON IL MODELLO UNICO	102
Chi deve usare il modello Unico	102
Come si presenta	102
Termini di presentazione e pagamento	105
La scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef	107
Gli studi di settore	109
Consigli e cautele	112
Come correggere il modello Unico	112
<hr/>	
■ XVI. IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE	114
Come si effettuano i versamenti	114
Quando si effettuano i versamenti	115
I versamenti telematici	116
Errori di compilazione dei modelli di versamento F24 e F23	118
Se non si è presentato il mod. F24 con saldo zero	119
Pagamenti dall'estero	119
<hr/>	
■ XVII. COME SI OTTENGONO I RIMBORSI	120
Rimborsi d'ufficio	120
Rimborsi eseguiti su richiesta dell'interessato	120
Interessi ed erogazione dei rimborsi d'imposte dirette	121
Come chiedere informazioni sui rimborsi	123
Cosa occorre fare se...	124
Il rimborso delle tasse automobilistiche	128
I rimborsi Iva	129
I rimborsi per i non residenti	132
Doppia imposizione	133
Rimborso del contributo unificato per le spese di giustizia	133
<hr/>	
■ XVIII. LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE	135
La tassazione dei redditi di capitale	135
La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria	137
<hr/>	
■ XIX. LE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI	139
Principi e regole di applicazione	139
Come sono irrogate le sanzioni	140
Il quadro delle principali sanzioni amministrative	142

■ XX. LE SANZIONI PENALI	143
I reati tributari	143
Le principali ipotesi di delitti tributari	144
<hr/>	
■ XXI. LE COMUNICAZIONI E LE CARTELLE DI PAGAMENTO	147
Le comunicazioni	148
Rateizzazione delle somme indicate nelle comunicazioni	152
Le cartelle di pagamento	153
Rateizzazione delle cartelle di pagamento	154
I termini di notifica delle cartelle	155
Annullamento della cartella	156
<hr/>	
■ XXII. COME EVITARE LE LITI (Autotutela, Acquiescenza, Concordato, Conciliazione)	157
L'autotutela	157
L'acquiescenza	159
L'accertamento con adesione	159
La conciliazione giudiziale	162
<hr/>	
■ XXIII. COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE ("IL RAVVEDIMENTO")	165
Come si applica il ravvedimento in materia d'imposte dirette e Iva	165
Modalità di pagamento	169
Presentazione della dichiarazione integrativa	169
Codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni in caso di ravvedimento	170
<hr/>	
■ XXIV. QUANDO SI È COSTRETTI A RICORRERE	171
Il processo tributario	171
Il ricorso	171
Sospensione dell'atto impugnato	172
Assistenza tecnica	172
Esito del ricorso e applicazione della sentenza	173
Il ricorso in appello	174
Il ricorso in cassazione	174
<hr/>	
■ APPENDICE: Formulari	175



I. I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

■ LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Lo Statuto dei diritti del Contribuente, introdotto dalla Legge n. 212 del 2000 rappresenta una tappa importante perché con esso è stato possibile attuare nell'ordinamento tributario i principi costituzionali di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Nello Statuto del Contribuente sono raccolte una serie di norme che codificano i diritti dei contribuenti nell'ambito dell'attività di accertamento esercitata dagli uffici finanziari e, in particolare, le garanzie che il contribuente può far valere in occasione di verifiche da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria civile o della Guardia di Finanza.

Lo Statuto disciplina anche il modo di produzione delle leggi in materia tributaria, prevedendo regole per migliorare l'accessibilità e la comprensibilità delle norme fiscali; elenca e sancisce una serie di imprescindibili diritti che il contribuente può far valere in suo favore e una serie di doveri cui l'amministrazione deve attenersi per favorire un rapporto leale e franco con il contribuente.

Rappresenta un sistema generale di garanzie del cittadino e ha pertanto favorito l'instaurarsi di un rapporto di collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti.

Nel proclamare l'importanza fondamentale del diritto all'informazione lo Statuto del Contribuente ha innescato un processo radicalmente innovativo che ha portato l'Agenzia delle Entrate ad attivarsi nel processo di informatizzazione e modernizzazione di tutti gli strumenti informativi possibili velocizzando ed elevandoli qualitativamente.

Lo Statuto disciplina inoltre due istituti particolarmente importanti: il **diritto d'interpello** ed il **Garante del contribuente**, organo indipendente che svolge funzioni di tutela del contribuente nei confronti dell'attività degli uffici finanziari.

■ IL DIRITTO DI INTERPELLO

ISTANZA DI INTERPELLO ORDINARIO PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 212 DEL 2000

Attraverso la presentazione di un'istanza di interpello il cittadino ha la possibilità di interpellare l'Amministrazione finanziaria per conoscere la soluzione da dare al suo caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza.

L'interpello è uno strumento prezioso per migliorare il rapporto con l'Amministrazione finanziaria: il contribuente non deve più agire "al buio", con il rischio di andare incontro all'attività di controllo, ma può acquisire, prima di mettere in atto un certo comportamento, il parere dell'amministrazione sul significato da attribuire alle norme che disciplinano la materia tributaria.

L'interpello ordinario è soggetto a determinate condizioni e deve svolgersi secondo precise procedure.

COSA PUÒ RIGUARDARE L'INTERPELLO

Il contribuente, quando sussistono "obiettive condizioni di incertezza" circa l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, può inoltrare un quesito all'Amministrazione finanziaria che fornisce un parere entro 120 giorni.

In mancanza di una risposta entro il termine predetto, si intenderà che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal richiedente (silenzio-assenso).

Le istanze di interpello di competenza dell'Agenzia delle Entrate possono riguardare in particolare:

- le imposte sui redditi;
- l'imposta sul valore aggiunto;
- l'Irap;
- l'imposta di registro;

- l'imposta di bollo;
- le tasse sulle concessioni governative;
- l'imposta sugli intrattenimenti ed altri tributi minori.

Per i tributi che non sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate il contribuente potrà presentare istanza di interpello all'ente che li gestisce (ad es. l'Agenzia delle Dogane per le accise, i Comuni per l'Ici e per gli altri tributi locali, le Province per i tributi provinciali e le Regioni per quelli regionali). Per quanto riguarda l'IRAP la competenza a gestire l'interpello spetta alla stessa Amministrazione che esercita i poteri di accertamento. In linea generale, la potestà di accertamento in materia di IRAP è attribuita all'Agenzia delle Entrate, salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia.

QUANDO SI PUÒ PRESENTARE L'ISTANZA DI INTERPELLO

Il contribuente può presentare istanza di interpello (vedi fac-simile in appendice) all'Amministrazione finanziaria quando:

- è interessato a conoscere l'interpretazione di determinate disposizioni in quanto deve applicarle "al proprio caso concreto e personale";
- esistono obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma che si deve applicare. Queste condizioni mancano se l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione interpretativa di casi analoghi a quello prospettato nell'istanza di interpello mediante circolare, risoluzione o altro provvedimento portato a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nella sezione "Circolari, Risoluzioni, Comunicati" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'economia e delle finanze;
- non ha dato ancora attuazione alla norma oggetto di interpello o posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.

A CHI SI PRESENTA

L'istanza, redatta in carta libera non richiede l'adozione di particolari forme. Essa va presentata alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, mediante consegna o spedizione a mezzo posta, in plico senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento.

Fanno eccezione le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale nonché i contribuenti che hanno conseguito, nel precedente periodo di imposta, ricavi per un ammontare superiore a 258.228.449,54 euro, che presentano l'istanza alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.

Se l'istanza è inviata ad una Direzione non competente, questa è tenuta a trasmetterla tempestivamente a quella competente, dandone contestualmente notizia al contribuente. In questo caso, il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte della Direzione competente.

I non residenti possono presentare l'istanza di interpello direttamente all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Ufficio del Direttore Centrale, via Cristoforo Colombo 426, 00145 Roma, oppure alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante o incaricato, presso il quale eleggono domicilio per la ricezione dell'atto di risposta, conferendo allo stesso procura speciale secondo le modalità indicate nell'art.63 del D.P.R. n. 600 del 1973.

COSA DEVE CONTENERE

L'istanza deve contenere:

- i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza;
- il domicilio del contribuente o del suo legale rappresentante;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

In mancanza di questi requisiti l'istanza è inammissibile e non produce gli effetti tipici dell'interpello. Tuttavia l'Amministrazione comunicherà, entro i termini di legge, l'inammissibilità dell'istanza al contribuente e nel caso in cui non ricorrano le obiettive condizioni di incertezza indicherà la circolare o la risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Nel caso in cui l'istanza non sia stata sottoscritta dal contribuente, la stessa istanza può essere regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito da parte della Direzione competente dell'Agenzia delle Entrate.

Il termine entro il quale l'Agenzia è tenuta a rispondere decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'interpello.

LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Se la documentazione allegata non è sufficiente per consentire il corretto inquadramento della questione, l'Amministrazione può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione.

In questo caso, il termine per la risposta si interrompe ed inizia a decorrere ex novo dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate di tutti i documenti richiesti.

L'ISTANZA NON SOSPENDE LE SCADENZE

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sul decorso dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Pertanto il contribuente non potrà rinviare l'adempimento tributario oggetto dell'istanza (ad esempio versamento Iva, presentazione delle dichiarazioni) alla data in cui l'Agenzia avrà risposto all'interpello.

RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE

Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello, la Direzione competente deve rendere al contribuente una risposta scritta e motivata.

La risposta può essere notificata mediante la procedura prevista per gli avvisi di accertamento, oppure comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o anche per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza.

Qualora vengano formulate più istanze di interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Agenzia può fornire una risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nella sezione "Circolari, Risoluzioni, Comunicati" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'economia e delle finanze.

In tal caso l'amministrazione è comunque tenuta a fornire risposta scritta a ciascun contribuente per comunicare gli estremi della circolare o della risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Qualora il contribuente non ottenga una risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di 120 giorni, si intende che l'Agenzia concorda con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente (silenzio-assenso).

Tuttavia affinché si formi il silenzio-assenso è necessario che:

- il contribuente abbia esposto in modo chiaro ed univoco il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare;
- l'istanza sia ammissibile.

EFFETTI DELL'INTERPELLO

La risposta dell'Agenzia delle Entrate ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale prospettato.

Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate non impegna il contribuente ad adeguarsi. Questi, infatti, è libero di adottare un differente comportamento. Viceversa, limitatamente alla questione ogget-

to di interpello, la risposta fornita vincola l'operato degli uffici, i quali non potranno emettere atti di accertamento con essa contrastanti.

EVENTUALE RETTIFICA DELLA RISPOSTA

L'Agenzia può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente fornita (in forma esplicita o implicita).

A tal fine è opportuno individuare le differenti situazioni che potrebbero verificarsi.

Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto dell'istanza di interpello, uniformandosi all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero, in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza), nessuna pretesa può essere avanzata dall'amministrazione né per le imposte né per le sanzioni. Se, invece, il contribuente alla data di ricezione della risposta rettificativa abbia già posto in essere il comportamento, ma nell'istanza di interpello abbia ommesso di indicare la soluzione interpretativa, l'Agenzia recupererà il tributo e gli interessi, escluse le sanzioni.

Infine, qualora il contribuente non abbia ancora attuato il comportamento conforme alla prima risposta e, nonostante la mutata interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, dà attuazione alla soluzione interpretativa originaria, lo stesso contribuente sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni.

■ IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

È un organo collegiale istituito presso ogni Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate (e presso le analoghe strutture delle province autonome di Trento e Bolzano) e rappresenta un valido strumento di tutela e di mediazione tra i cittadini e l'Amministrazione finanziaria.

È composto da tre membri scelti fra altrettante categorie di soggetti particolarmente vicine ai problemi fiscali:

- magistrati, docenti universitari, notai (in questa categoria viene scelto il Presidente);
 - dirigenti dell'Amministrazione finanziaria o alti ufficiali della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni;
 - avvocati, commercialisti, ragionieri, anch'essi a riposo e indicati dai rispettivi ordini professionali.
- Gli incarichi hanno durata quadriennale e in considerazione della professionalità, della produttività e attività svolta dal Garante possono essere rinnovati senza alcuna limitazione.
- Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto (vedi fac-simile in appendice) dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato:
- presenta richieste di documenti e chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro trenta giorni;
 - rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi e li richiama al rispetto delle norme dello Statuto o dei termini relativi ai rimborsi d'imposta;
 - accede agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza;
 - attiva l'autotutela;
 - segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti;
 - presenta una relazione semestrale al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Annualmente il Garante deve presentare direttamente al Governo e al Parlamento una relazione sull'attività svolta per fornire utili notizie e dati sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti, al fine di tutelare e rispettare i diritti del contribuente nel campo della politica fiscale.

L'elenco dei Garanti è riportato nella seguente tabella.

GLI INDIRIZZI DEI GARANTI

Sede	Presidente	Componente	Componente	Tel. e-mail	Fax	Indirizzo
ABRUZZO	Pr. F. S. d'Ayala Valva	Dr. L. Asci	Dr. R. Quarchioni	0862/631228-27 dr_abruzzo@finanze.it	0862/63121	Via Filomusi Guelfi - 67100 L'Aquila Palazzo Uffici Finanziari e Tesoro Il piano
BOLZANO	Dr. F. Martinolli	Dr. M. Scarantino	Dr.ssa M. Brugger	0471/443221 dr.altoadige.garante@agenziaentrate.it	0471/272642	Piazza Tribunale, 2 - 39100 Bolzano
BASILICATA	Dr. F. Lazazzera	Col. A. Mascaro	Dr. G. Iaculli	0971/337348	0971/410176	Via dei Mille - 85100 Potenza
CALABRIA	Dr. C. Salvatore	Dr. S. Timpano	Rag. S. Muleo	0961/720145	0961/720145	Via Mario Greco, 147 88100 Catanzaro
CAMPANIA	Dr. F. D'Alessandro	Gen. D. Barbato	Dr. E. Gambardella	081/4281240/697	081/4281520	Via Diaz, 11 - 80134 Napoli
EMILIA ROMAGNA	Dr. P. Iannaccone	Dr. R. Tangari	Rag. L. Zauli	051/600 2831 dr.emiliaromagna.garante@agenziaentrate.it	051/600 2850	Via Larga, 35 - 40138 Bologna
FRIULI VENEZIA GIULIA	Dr. A. Marinelli	Gen. E. Boi	Avv. E. Niseteo	040/4198412 dr.friulivg.garante@agenziaentrate.it	040/4198495	Viale Miramare, 7 - 34100 Trieste
LAZIO	Dr. T. Figliuzzi	Gen. V. Biscaglia	Avv. G. Colecchia	06/48930340 dr.lazio.garante@agenziaentrate.it	06/48930340	Galleria Regina Margherita, 7 - 00184 Roma
LIGURIA	Dr. G. Gavotti	Gen. D. Siri	Dr. G. Carbone	010/5548512 dr.liguria.garante@agenziaentrate.it	010/5548571	Via Fiume, 2 - 16121 - Genova
LOMBARDIA	Dr. U. Loi	Dr. G. Perrone	Avv. C. Chiaffarelli	02/65504300/01 dr.lombardia.garante@agenziaentrate.it	02/65504899	Via Manin, 25 - 20125 Milano
MARCHE	Dr. S. Nardino	Dr. P. Narbone	Avv. C. Perrone	071/2080362 dr.marche.garante@agenziaentrate.it	071/55786	Corso Mazzini, 55 - 60100 Ancona
MOLISE	Pr. F. S. d'Ayala Valva	Dr. P. A. Ferraris	Dr. O. Caputi	0874/411125 garante.molise@libero.it	0874/435314	Via Scatolone, 4 - 86100 Campobasso
PIEMONTE	Dr. S. Pieri	Dr. F. Vitullo	Dr. G. Lazzara	011/3032945 garantecontr.to@libero.it	011/3163809	Via Sidoli, 35 - 10135 Torino
PUGLIA	Prof. D. Ciavarella	Dr. D. Fulco	Dr. N. Chiechi	080/5210689 garantebari@virgilio.it	080/5210901	P.zza Massari, 50 - 70123 - Bari
SARDEGNA	Dr. Pietro Corda	Col.ris. G. Erriu	Dr. A. Aledda	070/4090301 dr.sardegna.garante@agenziaentrate.it	070/4090585	Via Bacaredda, 27 - 09127 Cagliari
SICILIA	Dr. B. Pellingra Contino	Dr. S. Forastieri	Dr. F. Pillitteri	091/588317 dr.sicilia.garante@agenziaentrate.it	091/588317	P.zza Marina - Salita Intendenza, 1 90133 Palermo
TOSCANA	Prof. R. Torrigiani	Dr. N. Battaglia	Dr. R. Lamioni	055/4978213 dr.toscana.garante@agenziaentrate.it	055/4978295	Via della Fortezza, 8 - 50100 Firenze
TRENTO	Prof. G. Bronzetti	Gen. V. Laino	Dr. L. Negherbon	0461/263865 dr.trentino.garante@agenziaentrate.it	0461/265057	Via Vannetti, 15 - 38100 Trento
UMBRIA	Dr. N. Restivo	Gen. P. Pasini	Avv. E. Taddonio	075/5145991 dr.umbria.garante@agenziaentrate.it	075/5145994	Via Canali, 12 - 06100 Perugia
VALLE D'AOSTA	Dr. D. Cuzzola	Dr. P. Scrima	Avv. L. Fournier	0165/306852	0165/238295	P.zza Manzetti, 2 - 11100 Aosta
VENETO	Prof. E. Rosini	Dr. R. Romani	Avv. G. Altieri	041/2718209/213 dr.veneto.garante@agenziaentrate.it	041/2718293	S. Marco, Campo S. Angelo, 3538 - 30124 Venezia

II. ASSISTENZA E INFORMAZIONE AL CONTRIBUENTE

L'Agenzia delle Entrate si pone al servizio della collettività per agevolare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari mediante l'attività di informazione e assistenza.

L'attività di informazione, indistintamente rivolta a tutti i cittadini, promuove la conoscenza sulla normativa tributaria, sulle modalità di adempimento favorendo la semplificazione e l'accessibilità al sistema tributario.

L'attività di assistenza, offerta a tutti i contribuenti per agevolare l'adempimento tempestivo e corretto, è gratuitamente erogata mediante i vari canali di contatto (centri di assistenza multicanale, uffici, internet).

■ LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, rappresenta il "patto" con cui l'Agenzia dichiara ai contribuenti il proprio impegno a mantenere elevati standard di qualità su determinate prestazioni di servizi.

È stata condivisa con il Consiglio Nazionale dei consumatori e degli Utenti (CNCU) e presentata alle Associazioni dei consumatori, comunicando loro i dati relativi al rispetto degli standard di impegno dichiarati nella Carta stessa.

La Carta descrive le modalità ed i tempi di fruizione dei servizi mediante i tre canali operativi dell'Agenzia (uffici, centri di assistenza multicanale e internet). L'Agenzia dichiara i livelli di qualità con cui eroga i servizi e si impegna a mantenerli e a migliorarli costantemente.

In qualsiasi momento, l'utente può richiedere la verifica degli impegni e grazie al sistema di monitoraggio, attuato ai vari livelli di responsabilità, viene garantito il controllo del rispetto degli standard dichiarati e, se necessario, si interviene per rimuovere eventuali criticità.

La qualità dei servizi può essere migliorata anche attraverso i suggerimenti ed i reclami per disservizi inerenti all'erogazione degli stessi.

■ L'AREA SERVIZI DEGLI UFFICI LOCALI DELL'AGENZIA

Gli uffici locali sono moderne strutture dotate di apparecchiature che regolano l'afflusso, di ambienti confortevoli, di postazioni che danno la possibilità di colloqui individuali con il funzionario, in cui il modello organizzativo privilegia aspetti importanti come la polifunzionalità degli operatori e il lavoro in *team*. Ad essi sono affidati l'attività di informazione e assistenza ai contribuenti, la gestione dei tributi, l'accertamento e la trattazione del contenzioso.

È possibile prenotare un appuntamento presso gli uffici telefonando al numero unico 199.126.003 (attivo 24 ore su 24 al costo massimo di 11,88 centesimi di euro al minuto - Iva esclusa), o via internet collegandosi al sito dell'Agenzia dell'Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) con due modalità:

- seguendo le indicazioni del sistema si sceglie prima l'Ufficio che interessa e poi il servizio tra quelli visualizzati nell'elenco.

Una volta scelto il servizio si apre una casella di dialogo che consente di scegliere la data e l'ora dell'appuntamento, che avrà la durata di mezz'ora (gli uffici hanno così modo di organizzarsi per evadere il numero di appuntamenti quotidiani richiesti). A prenotazione effettuata, verrà mandata una e-mail di conferma;

- tramite il proprio "cassetto fiscale", servizio riservato ai possessori di codice PIN, esclusivamente per prenotazioni nel proprio ufficio di competenza (domicilio fiscale) e per chiarimenti sui dati visionati nel cassetto stesso.

Molti Uffici locali garantiscono l'assistenza a domicilio per agevolare particolari categorie di contribuenti (disabili, ultrasessantacinquenni), impossibilitati a recarsi fisicamente e personalmente presso gli Uffici stessi.

■ IL CENTRO DI ASSISTENZA MULTICANALE

Il Centro di assistenza multicanale (CAM) fornisce ai contribuenti informazioni di base sullo stato delle pratiche fiscali, sugli adempimenti tributari (normativa, scadenze) e sulla posizione fiscale del singolo contribuente (dichiarazioni, avvisi di irregolarità), nonché assistenza sull'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi; nei casi meno complessi, gli operatori del CAM possono correggere eventuali errori e annullare atti amministrativi (es. comunicazioni di irregolarità) di cui accertino l'illegittimità. Cura l'assistenza telefonica specialistica nei confronti di professionisti, CAF, associazioni di categoria, grandi imprese e altri contribuenti che presentano problematiche di particolare complessità.

Attraverso il CAM è possibile ottenere informazioni fiscali senza doversi recare presso gli uffici.

Questi i numeri da chiamare:

848.800.444 (con operatore)

Il CAM è attivo con il seguente orario: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 17.00
 il sabato, ore 9.00 - 13.00.

I CAM - ubicati a Bari, Cagliari, Pescara, Roma, Salerno, Torino e Venezia - sono raggiungibili da qualunque parte del territorio nazionale al costo di una telefonata urbana a tempo (TUT).

199.148.398

Questo è il numero per contattare il CAM tramite cellulare. Il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore.

848.800.333 (servizio automatico)

Fornisce un servizio di informazioni in automatico, quali:

- richiesta del codice personale PIN indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia.
- informazioni sulle comunicazioni relative alla dichiarazione dei redditi. Il servizio è utilizzabile soltanto dagli intermediari abilitati per la gestione dei "avvisi telematici";
- richiesta del duplicato del tesserino del codice fiscale o della Tessera Sanitaria;
- conversione in cifre del codice fiscale;
- verifica delle partite Iva degli operatori comunitari. La verifica si ottiene digitando partita Iva e prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza dell'operatore;
- informazioni relative all'Ufficio locale di appartenenza.

PRENOTAZIONE DI RICHIAMATA TELEFONICA - (WEB E VOICE CALL BACK)

La prenotazione di richiamata telefonica può essere effettuata telefonicamente (voice call back) o tramite Internet (web call back) collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, la prenotazione di richiamata (voice call back) viene proposta automaticamente quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore. In tal caso la prenotazione di richiamata potrà essere effettuata direttamente utilizzando la tastiera telefonica.

Invece la prenotazione tramite internet viene effettuata, compilando semplicemente una scheda in cui l'utente scriverà il suo nome, cognome, codice fiscale e il numero al quale si desidera ricevere la telefonata, dovrà indicare in quale, tra le due fasce di orario proposte - dalle ore 12,30 alle ore 14,30 o dalle 14,30 alle 16,30 - vorrà essere richiamato.

La prenotazione di richiamata è programmata per effettuare diversi tentativi di chiamata nella fascia oraria richiesta. Se il sistema nell'effettuare le chiamate dovesse trovare il numero occupato o assenza di risposta, il contribuente dovrà effettuare una nuova prenotazione.

Raggiunto un numero massimo di prenotazioni, il sistema visualizzerà un messaggio che inviterà a prenotare in un altro giorno. Si precisa che il servizio è rivolto ai contribuenti e non è utilizzabile dagli intermediari per i quali è già prevista un'apposita linea telefonica (848.800.333).

RESIDENTI ALL'ESTERO

00390854322008 (accesso dall'estero)

È attiva una linea telefonica appositamente dedicata agli italiani all'estero. La telefonata è a carico del chiamante. Il servizio è attivo negli stessi orari dell'utenza 848.800.444.

RIMBORSI

800.100.645 (numero verde dedicato ai rimborsi)

Questo servizio è dedicato ai contribuenti in attesa di un rimborso fiscale, al fine di ottenere informazioni sullo stato del rimborso.

PRENOTAZIONI E APPUNTAMENTI

199.126.003

Il Centro di prenotazione telefonica (CUP) permette di recarsi presso l'Ufficio dove si desidera chiedere assistenza, dopo aver stabilito preventivamente il giorno e l'ora dell'appuntamento. E' sufficiente prenotare l'appuntamento, specificando il servizio, il giorno e l'ora dell'appuntamento, o telefonicamente o via web.

Il costo massimo è di 11,88 centesimi di euro al minuto, Iva esclusa, senza scatto alla risposta nella fascia oraria di punta.

Se si è titolari del codice PIN si può prenotare un appuntamento anche tramite il cassetto fiscale.

SMS

320.43.08.444

Inviando un messaggio a questo numero, è possibile richiedere tramite SMS (*Short message service*) informazioni fiscali veloci e semplici.

Gli SMS possono essere inviati in qualunque momento della giornata solo tramite telefoni cellulari (sono eliminati dal sistema gli SMS provenienti da Internet, da telefono fisso o da cellulare con il numero non in chiaro). Il costo, a carico di chi invia il messaggio, varia a seconda del proprio piano tariffario. È possibile inviare solo messaggi sintetici (160 caratteri o al massimo non superiori a 320 caratteri pari a due SMS) per chiedere determinate informazioni: ad esempio, un codice di un tributo da indicare nei modelli di versamento, il termine di una scadenza tributaria, di una proroga, della presentazione delle dichiarazioni, cioè tutte quelle informazioni che non richiedono una risposta complessa e articolata. In caso di messaggi cui non si può dare risposta, l'Agenzia invierà un SMS con cui comunicherà che il quesito non può essere trattato tramite questo servizio.

TESSERA SANITARIA

800.030.070 (numero verde dedicato alla tessera sanitaria)

Telefonando a questo numero verde o consultando il sito **www.sistemats.it** è possibile ricevere informazioni riguardanti la tessera sanitaria.

WEBMAIL

Il servizio consente di chiedere informazioni in materia fiscale tramite l'invio di una e-mail all'Agenzia. Per accedere bisogna collegarsi al sito **www.agenziaentrate.gov.it**, cliccare nell'area "Contatta l'Agenzia", e alla voce "con una e-mail" cliccare su "Webmail" e aprire la scheda da compilare con i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, breve sintesi della problematica fiscale – che non deve superare una decina di righe – e inviare.

Per ogni e-mail inviata, il CAM trasmette sempre, in automatico, un messaggio di avvenuto recapito o di invio fallito, nonché la soluzione al problema posto. Viene comunque fornita un'apposita comunicazione anche nel caso in cui il quesito non possa avere risposta.

Si ricorda che, per conoscere la corretta applicazione delle norme tributarie o l'individuazione dell'esatto trattamento fiscale di casi più particolari, è necessario fare ricorso all'istituto dell'interpello (vedi capitolo I).

■ ALTRI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

I SITI INTERNET

L'Amministrazione finanziaria è stata tra le prime ad utilizzare la rete Internet per rapportarsi con i propri utenti.

L'Agenzia offre una serie di servizi telematici aperti a tutti gli utenti internet, oltre a quelli su rete dedicata, riservati agli intermediari, ed a quelli riservati ai possessori del Codice PIN.

Come evidenziato dalla legge finanziaria 2008, per uniformarsi all'esigenza di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo di tecnologie informatiche, il sito internet dell'Agenzia è stato innovato nella grafica e nella versatilità della navigazione e strutturato in modo da consentire ai suoi utenti di consultare, estrarre ed utilizzare tutti i documenti pubblicati con velocità e semplicità.

WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT

Il sito www.agenziaentrate.gov.it è realizzato nel rispetto dei requisiti della normativa sull'accessibilità. Oltre ad offrire numerosi servizi dedicati (presentazione dichiarazioni, pagamento imposte, eccetera), esso consente a tutti i suoi visitatori:

- di accedere agevolmente ad ogni informazione in materia fiscale;
- di interagire in maniera sempre più avanzata con gli operatori dei Centri di assistenza multicanale attraverso i servizi di web mail e prenotazione di richiamata telefonica;
- di consultare on-line, nell'area "Documenti" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'economia e delle finanze, le Circolari e le Risoluzioni emesse dall'Agenzia e nell'area menù "Agenzia" i comunicati stampa ;
- di calcolare il bollo auto;
- di conoscere le scadenze degli adempimenti fiscali;
- di prenotare un appuntamento presso un ufficio locale dell'Agenzia;
- di prenotare la richiamata telefonica;
- di scaricare i software e la modulistica messi a disposizione dei contribuenti;
- di richiedere il duplicato del codice fiscale e della tessera sanitaria;
- di verificare le partite Iva comunitarie;
- di consultare le pubblicazioni dell'Agenzia;
- di iscriversi ad una newsletter quindicinale per ricevere via e-mail tutte le novità sui provvedimenti, le scadenze e i servizi fiscali.

ATTENZIONE

La legge finanziaria 2008 ha stabilito che i provvedimenti del direttore dell'Agenzia non necessitano della pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" perchè l'efficacia e la validità dei provvedimenti saranno assicurate dalla pubblicazione sul sito internet.

PUBBLICAZIONI

L'Agenzia produce periodicamente e distribuisce gratuitamente ai contribuenti diverse pubblicazioni con le quali vengono fornite informazioni pratiche e aggiornamenti sugli adempimenti e sulle agevolazioni fiscali.

Tutte le pubblicazioni distribuite, fino ad esaurimento, presso tutte le sedi periferiche dell'Agenzia (Direzioni regionali e provinciali, Uffici locali, ma anche loro Sezioni staccate) sono consultabili sul sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it nell'area "Documenti" alla voce "Guide fiscali".

L'Agenzia delle Entrate cura anche il periodico telematico www.fiscooggi.it che offre in tempo reale commenti e approfondimenti sulla normativa e sulla giurisprudenza tributaria ed informazioni sull'attività dell'Agenzia e dei suoi uffici centrali e periferici.



III. I SERVIZI TELEMATICI

■ I PRINCIPALI SERVIZI TELEMATICI

I principali servizi telematici riguardano:

DICHIARAZIONI

- trasmissione on-line delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta
- richiesta di annullamento di una dichiarazione trasmessa per errore
- invio di istanze e dati riguardanti condoni o la concessione di crediti d'imposta
- invio di altre dichiarazioni e comunicazioni relative a formalità Iva

VERSAMENTI E RIMBORSI

- versamenti delle imposte
- pagamento delle imposte con F24 on line
- richiesta di accreditamento su conto corrente dei rimborsi derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni Unico-Persone Fisiche

REGISTRO

- registrazione dei contratti di affitto o locazione di beni immobili
- pagamento delle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualità successive alla prima per i contratti di locazione di beni immobili
- pagamento delle imposte relative alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili
- pagamento delle imposte relative alle denunce cumulative dei contratti di affitto di fondi rustici
- consultazione on line della tassazione degli atti giudiziari con contestuale predisposizione del modello di pagamento F23

ALTRI SERVIZI

- il Cassetto fiscale, contenente le informazioni anagrafiche e reddituali personali (e dei propri clienti, previa delega, per gli intermediari abilitati)
- la prenotazione via Internet degli appuntamenti presso gli uffici locali
- "trova l'Ufficio", il servizio realizzato per conoscere in tempo reale l'ufficio competente, partendo dall'indirizzo di residenza, e/o l'ufficio più vicino
- il servizio SMS & Mail list, che consente all'utente registrato ai servizi telematici di ottenere, direttamente nella propria casella di posta elettronica ovvero sul proprio cellulare, informazioni sulle novità riguardanti i servizi dell'Agenzia, sulla disponibilità delle ricevute relative ai documenti trasmessi per via telematica e altro ancora
- il calcolo del bollo auto
- il duplicato del tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria
- il servizio di web-mail
- il "tutoraggio" on line, la comunicazione dei dati relativi ai regimi fiscali agevolati
- l'indirizzario, cioè la sezione contenente gli indirizzi degli Uffici locali dell'Agenzia (facilmente consultabili grazie ad un motore di ricerca) e quelli delle Direzioni Regionali, dei CAF e degli agenti della riscossione
- l'attribuzione del codice fiscale via web da parte dei Consolati italiani all'estero ai contribuenti non residenti in Italia
- la trasmissione all'Anagrafe Tributaria di dati e notizie, da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità, relativi ai contratti di somministrazione di servizi telefonici, idrici e del gas, relativamente alle utenze non domestiche e ad uso non pubblico
- la trasmissione all'Anagrafe Tributaria, da parte dei soggetti che effettuano erogazioni liberali, dei dati relativi alle erogazioni e ai soggetti beneficiari delle stesse

- l'invio di dati relativi alle forniture di documenti fiscali da parte delle tipografie autorizzate alla stampa e dei soggetti autorizzati alla rivendita
- la trasmissione dei questionari relativi agli studi di settore
- la presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori titolari di partita Iva con cui sono state effettuate, nell'anno precedente, operazioni soggette all'obbligo di fatturazione
- l'invio, da parte del fornitore dell'esportatore abituale, dei dati ricevuti con la "dichiarazione d'intento" della controparte
- le rilevazioni in tema di regimi fiscali agevolati
- il contact center

N.B. Dal sito è possibile scaricare gratuitamente la modulistica relativa a quasi tutte le istanze da presentare non per via telematica.

SCADENZARIO

- il servizio permette, attraverso un motore di ricerca, di consultare tutte le scadenze fiscali

DOCUMENTAZIONE

- attraverso il servizio di documentazione tributaria è possibile consultare la banca dati completa della giurisprudenza, normativa e prassi dell'amministrazione finanziaria
- attraverso il sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, è possibile consultare le pubblicazioni realizzate dall'Agenzia, ed iscriversi alla Newsletter
- la consultazione delle banche dati del contenzioso tributario (servizio riservato ai professionisti abilitati alla difesa dei contribuenti presso le commissioni tributarie)

■ ENTRATEL, FISCONLINE E SIATEL

I canali per fruire dei servizi telematici oggi attivi sono:

- il canale Fisconline, utilizzabile dalle piccole imprese e da tutti gli altri contribuenti;
- il canale Entratel, utilizzabile dalle medie e grandi imprese e dagli intermediari (consulenti, professionisti, banche, poste, Caf, ecc);
- il canale Siatel destinato a Comuni, Province, Regioni, Consorzi di bonifica, alle Comunità montane e agli altri enti territoriali, alle Università, agli Enti per il diritto allo studio universitario, alle Asl (Aziende Sanitarie locali) alle Aziende ospedaliere, alle Ater, e ad altri enti pubblici.

I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

■ IL SERVIZIO "FISCONLINE"

Fisconline è il servizio che consente alla generalità dei contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, di effettuare via Internet i principali adempimenti fiscali quali la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento delle imposte, nonché la consultazione direttamente da casa dei propri dati fiscali. Tutti coloro che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20 e i soggetti, non sostituti d'imposta, che hanno l'obbligo di presentare telematicamente altre dichiarazioni (come la dichiarazione Iva annuale) devono avvalersi obbligatoriamente di questo servizio. Tutti gli altri contribuenti (non tenuti ad utilizzare Entratel) possono, facoltativamente, presentare le proprie dichiarazioni o eseguire altri adempimenti fiscali per via telematica, previa attribuzione del codice Pin.

Per accedere ai servizi web tramite Fisconline, è necessario innanzitutto:

- avere a disposizione l'attrezzatura informatica di base (computer, modem, stampante);
- ottenere il PIN, un codice segreto personale di accesso al sistema.

■ IL CODICE PIN

Il codice PIN è il codice identificativo personale, formato da dieci cifre, che consente di usufruire dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate erogati mediante il canale Fisconline.

La richiesta di attribuzione del PIN può essere effettuata in tre modi:

- 1) via Internet: il richiedente si deve connettere al sito web dei servizi telematici, <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> e cliccare sulla voce "Se non sei ancora registrato....", per poi seguire le istruzioni ivi indicate. Il sistema propone una semplice scheda elettronica da riempire con i dati necessari e, dopo aver eseguito alcuni controlli, fornisce subito le prime 4 cifre delle dieci che compongono il codice PIN.

Entro pochi giorni dalla richiesta, l'interessato riceve al proprio domicilio, tramite il servizio postale, le restanti sei cifre e la password per poter accedere a Fisconline.

In caso di mancato recapito (ma anche di altri disagi, come ad esempio, nell'ipotesi in cui la domanda di abilitazione non sia stata accolta dal sistema perchè i dati non corrispondono a quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria, o di problemi nella stampa della prima parte del codice Pin), l'interessato è tenuto a recarsi personalmente presso l'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente, che provvede previa identificazione, ad effettuare le operazioni necessarie per l'attribuzione di un nuovo codice PIN. Si ricorda che, qualora l'autorizzazione sia richiesta da soggetti diversi dalle persone fisiche, l'istanza va inoltrata via web dal rappresentante legale, il quale deve essere già registrato ai servizi telematici;

- 2) per telefono: il codice PIN può essere richiesto al numero 848.800.333, seguendo le istruzioni fornite dal sistema;
- 3) in ufficio: è possibile recarsi presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate per ricevere le prime quattro cifre del codice PIN, la relativa password ed ogni altra informazione tecnica utile all'utente per poter ottenere la seconda parte del codice PIN.

IL CODICE PIN PER I NON RESIDENTI

I contribuenti italiani, persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono ottenere il codice PIN collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, cliccando sulla voce "Se non sei registrato ai servizi..." e scegliendo l'opzione per i residenti all'estero.

Copia della richiesta deve essere successivamente inoltrata, anche tramite fax, al Consolato competente, con la fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Se la richiesta è riconosciuta valida, il Consolato, garantendo la riservatezza, recapita agli interessati un'apposita comunicazione, predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che contiene la prima parte del codice PIN e la password per il primo accesso al sistema. Il contribuente accede nuovamente al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> per ottenere le rimanenti sei cifre e ricostruire, quindi, l'intero codice.

Viceversa, i cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti all'anagrafe consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento. L'autorità consolare, effettuati gli opportuni controlli, provvede ad attribuire la prima parte del codice PIN e la relativa password e a recapitarli al richiedente. A questo punto, il contribuente non residente può ottenere direttamente le restanti sei cifre, accedendo al canale Fisconline.

Le persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono chiedere on line il codice PIN solo se hanno un domicilio fiscale in Italia, presso il quale può esserne recapitata la seconda parte; altrimenti possono rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

NOVITÀ: i cittadini in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi, attivata dall'ente emittitore, e del relativo lettore possono registrarsi a Fisconline con una procedura semplificata che consente loro di avere immediatamente a disposizione i servizi on-line dell'Agenzia.

■ IL CASSETTO FISCALE

Il Cassetto fiscale è un servizio telematico caratterizzato dalla massima trasparenza e da una forte interattività tra l'utente e l'Amministrazione finanziaria. Questo servizio permette ai contribuenti di consultare, direttamente da casa e in tutta sicurezza, le informazioni relative alle proprie posizioni fiscali. Il servizio è attivo tutti i giorni, compresi i festivi, per l'intera giornata; solo dalle ore 5:00 alle ore 6:00 di ogni mattino il servizio si ferma per manutenzione.

Per accedere al servizio Cassetto fiscale occorre selezionare la voce omonima nella funzione *Consultazioni* dell'area *Accedi ai Servizi* del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Si ricorda che per consultare il Cassetto fiscale è necessario inserire, per gli utenti Fisconline, il codice PIN rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, mentre per gli utenti Entratel deve essere inserito il codice personale desumibile dalla terza sezione della busta.

I contribuenti in pratica attraverso il "Cassetto fiscale" possono interrogare l'Anagrafe tributaria chiedendo informazioni su:

- dichiarazioni presentate;
- rimborsi di imposte dirette;
- andamento dei versamenti tramite modelli F24 e F23;
- codice fiscale, dati anagrafici e residenza;
- denominazione, partita Iva, domicilio fiscale;
- descrizione dell'attività di una ditta individuale;
- dati patrimoniali (atti del registro).

Se l'utente dovesse riscontrare delle incongruenze nelle informazioni visualizzate, può prenotare un appuntamento con un funzionario dell'Agenzia e avere chiarimenti. È importante ricordare che i dati personali, presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate, sono protetti per tutelarne la riservatezza e la possibilità di prenderne visione è riservata al diretto interessato.

Come per gli altri servizi, il contribuente dovrà indicare al sistema il proprio codice fiscale quale nome utente, la password e, successivamente, il codice PIN.

Il Cassetto fiscale può essere ovviamente utilizzato anche da tutti gli utenti del servizio telematico Entratel. Gli intermediari, in particolare, possono ottenere informazioni sia sui loro dati fiscali personali sia su quelli dei propri clienti, previo conferimento di idonea delega da parte di questi ultimi ed impegnandosi ad osservare le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

Per poter consultare il Cassetto fiscale gli intermediari interessati devono:

- recarsi allo sportello di un qualsiasi ufficio dell'Agenzia della propria regione, per presentare una specifica richiesta e l'adesione alle condizioni generali dello specifico servizio, compilati sugli appositi modelli disponibili sul sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- per la consultazione dei dati fiscali dei contribuenti cui prestano consulenza, devono presentare allo stesso ufficio (anche via posta, fax o e-mail) le deleghe dei propri clienti, redatte su apposito modello anch'esso scaricabile dal sito, corredate di fotocopia del documento d'identità del delegante;
- adottare preventivamente, pena la revoca della convenzione, i prescritti sistemi di sicurezza informatica e protezione della privacy.



IV. CODICE FISCALE E TESSERA SANITARIA


■ IL CODICE FISCALE

COS'È E A COSA SERVE

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L'unico valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Nessun soggetto esterno quindi è autorizzato a produrre programmi per il calcolo o la stampa del codice.

L'omessa o l'errata indicazione del codice fiscale o l'utilizzo di codici fiscali autonomamente calcolati e non registrati in Anagrafe Tributaria può causare l'irricevibilità o l'inefficacia di domande ed atti presentati ad uffici pubblici che ne richiedono l'obbligatoria indicazione, oltre a comportare l'applicazione delle sanzioni previste al riguardo dalla vigente normativa. Solo la corretta indicazione del codice fiscale, effettivamente registrato in Anagrafe Tributaria, permette la puntuale individuazione del soggetto e lo scambio di informazioni tra le banche dati delle diverse amministrazioni. Nei confronti dei cittadini consente inoltre l'erogazione dei servizi che ne richiedono l'obbligatoria indicazione.

Il codice fiscale delle persone fisiche è costituito da un'espressione alfanumerica di 16 caratteri, così composta (vedi figura)



- le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del cognome; se questo ha meno di tre consonanti, queste sono seguite dalle prime vocali fino ad avere tre caratteri; se il cognome ha due caratteri, il terzo sarà la lettera X;
- lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde tre lettere; se questo è formato da più di tre consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta;
- i primi due numeri sono le ultime due cifre dell'anno di nascita;
- il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita;
- i successivi due numeri sono il giorno di nascita, che per i soggetti di sesso femminile è aumentato di 40 unità;
- i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita (codice del Comune o dello Stato estero);
- l'ultimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.

CHI LO RILASCIAM

Neonati L'attribuzione del numero di codice fiscale viene effettuata dai Comuni ai neonati, al momento della prima iscrizione nei registri d'anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe Tributaria.

Stranieri L'attribuzione del numero di codice fiscale ai cittadini stranieri che presentano domanda di ingresso nel territorio, per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare, agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, viene effettuata dagli stessi Sportelli, attraverso il sistema telematico di collegamen-

to con l'Anagrafe Tributaria. Al momento della convocazione allo Sportello il cittadino riceve anche il certificato di attribuzione del codice fiscale.

Residenti all'estero I cittadini residenti all'estero, che abbiano necessità del codice fiscale, ne chiedono l'attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. Il codice fiscale viene attribuito dalle Ambasciate e dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe Tributaria.

In ogni caso la generazione del codice fiscale, la produzione e l'invio della tessera rimangono a cura dell'Agenzia delle Entrate e nessun soggetto esterno, tranne la Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A. è autorizzata a produrre programmi software per il calcolo del codice fiscale e tanto meno a stampare la relativa tessera.

COSA FARE SE NON SI HA IL CODICE FISCALE

I cittadini sprovvisti del codice fiscale, che ne abbiano necessità, ne devono chiedere l'attribuzione, rivolgendosi ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Nella richiesta di attribuzione il cittadino deve indicare correttamente le generalità anagrafiche e l'esatto *domicilio fiscale*, presso il quale verrà recapitata la tessera con l'indicazione del codice fiscale attribuito.

Unitamente alla richiesta, i cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. Per i minori, la richiesta viene presentata dal genitore, che esibisce il proprio documento d'identità.

I cittadini provenienti dai Paesi non facenti parte della Unione Europea esibiscono in alternativa:

- il passaporto valido, con relativo visto ove prescritto o altro documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane;
- l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza (con relativa foto dell'interessato);
- il permesso di soggiorno valido;
- la carta d'identità rilasciata dal comune di residenza.

OMOCODIA, COS'È E COME SI RISOLVE

Può accadere, che due (o più) soggetti abbiano dati anagrafici tali da generare lo stesso codice fiscale (OMOCODICI).

In questi casi l'Agenzia delle Entrate provvede ad attribuire a ciascun soggetto un nuovo codice fiscale, calcolato a partire dal codice fiscale "base" comune a più soggetti. La distinzione avviene effettuando, nell'ambito dei sette caratteri numerici, sistematiche sostituzioni di una o più cifre, a partire da quella più a destra, con corrispondenti caratteri alfabetici. L'ufficio in questi casi rilascerà all'interessato una certificazione che esponga con chiarezza la situazione che ha dato origine all'emissione del nuovo codice.

Una volta generato il codice fiscale "omocodice" per ciascuno dei soggetti interessati dall'omocodia, il codice fiscale "base" (generato dall' algoritmo standard di calcolo) non deve essere più assolutamente utilizzato da nessuno dei soggetti perchè non sarebbe possibile, né per l'Anagrafe Tributaria né per ogni altro soggetto pubblico o privato che lo utilizzi, distinguerne il soggetto di riferimento.

Sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile (alla voce Servizi - codice fiscale) il programma di controllo della correttezza formale del codice fiscale; questo può essere utilizzato e integrato da Enti e Amministrazioni nei propri sistemi informativi, per la verifica di codici fiscali, anche se generati da una risoluzione di omocodia.

■ IL TESSERINO DI CODICE FISCALE E LA TESSERA SANITARIA

Il Ministero dell'economia e delle finanze in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e la Sogei ha curato la distribuzione della Tessera Sanitaria a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, per effettuare il monitoraggio della spesa sanitaria.

La Tessera Sanitaria è una tessera personale che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e quindi sostituisce il tesserino del codice fiscale per tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. La Tessera, recapitata a tutti gli aventi diritto, all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria al momento della spedizione, contiene, oltre ai dati anagrafici e assistenziali, anche il codice fiscale sia su banda magnetica che in formato a barre (bar-code), è valida sull'intero territorio nazionale e permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell'Unione Europea, in sostituzione del modello cartaceo E111.

La Tessera Sanitaria ha validità 5 anni, salvo diversa indicazione da parte della Regione/ASL di assistenza.

In prossimità della scadenza, l'Agenzia delle Entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova Tessera a tutti i soggetti per i quali non sia decaduto il diritto all'assistenza. Alla scadenza, vale comunque come tessera di codice fiscale.

Ai nati dal 1° gennaio 2006, dopo l'attribuzione del codice fiscale da parte del Comune o di un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, viene inviata automaticamente una Tessera Sanitaria con validità di un anno; alla sua scadenza, previa ricezione dei dati di assistenza inviati dalla ASL competente, viene inviata la Tessera con scadenza standard.

Alcune Regioni (come ad esempio Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia) hanno adottato, per i propri assistiti, una Tessera Sanitaria con microchip che svolge anche la funzione di Carta Nazionale dei Servizi per l'accesso in rete ai servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni. Tali Tessere Regionali sono ugualmente valide come tessere di codice fiscale.



Tessera Sanitaria nazionale (fronte/retro)



Tessera Sanitaria regionale adottata dalla Regione Friuli Venezia Giulia

■ ■ IV - CODICE FISCALE E TESSERA SANITARIA ■ ■



Tessera Sanitaria regionale adottata dalla Regione Siciliana



Tessera Sanitaria regionale adottata dalla Regione Lombardia



Tessera Sanitaria personalizzata dalla Regione Sardegna

I cittadini che non avessero ancora ricevuto la Tessera Sanitaria possono rivolgersi alla propria ASL di assistenza; nel caso non abbiano ancora il codice fiscale devono invece rivolgersi ad un qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Per informazioni utili sulla Tessera Sanitaria si può telefonare al numero verde: **800-030-070** o consultare il sito **www.sistemats.it**, dove è possibile verificare anche lo stato di emissione della propria Tessera Sanitaria.

■ I DUPLICATI

Se il tesserino di codice fiscale o la Tessera Sanitaria vengono smarriti o rubati oppure sono deteriorati ed illeggibili, se ne può chiedere un duplicato:

- via Internet dal sito dell'Agenzia delle Entrate (alla voce Servizi "codice fiscale e tessera sanitaria"); le richieste effettuate via Internet vengono evase con l'invio del duplicato di Tessera Sanitaria se il cittadino ha già ricevuto la Tessera Sanitaria o con l'invio del duplicato del tesserino di codice fiscale se il cittadino non ha ancora ricevuto la Tessera Sanitaria;

- telefonicamente chiamando il numero 848.800.333 (servizio automatico);
- rivolgendosi ad un qualunque Ufficio dell' Agenzia delle Entrate.

Il duplicato della Tessera Sanitaria può anche essere richiesto rivolgendosi alla propria ASL di assistenza.

La nuova tessera sarà recapitata entro breve tempo all'ultima residenza risultante all'Anagrafe Tributaria.

In caso di mancata ricezione è opportuno rivolgersi ad un Ufficio dell' Agenzia per verificare (ed eventualmente aggiornare) il proprio indirizzo.

I cittadini residenti all'estero possono richiedere il duplicato del tesserino di codice fiscale e della Tessera Sanitaria presso l'Ambasciata o il Consolato italiano nel paese di residenza. La tessera verrà recapitata, a scelta, presso il domicilio in Italia o presso la stessa rappresentanza diplomatica all'estero.



V. PARTITA IVA E INIZIO ATTIVITÀ

■ LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ E L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA

Quando si intraprende un'attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, occorre segnalarlo all'Agenzia delle Entrate presentando un'apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

La dichiarazione va presentata anche dai soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che nominano un rappresentante fiscale ovvero che intendono identificarsi direttamente nel territorio dello Stato, siano essi persone fisiche che soggetti diversi.

Al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate il numero di partita Iva, che resta invariato fino alla cessazione dell'attività.

Il numero di partita Iva è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell'Ufficio, l'ultimo è un carattere di controllo.

N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
(I)							(II)			(III)	

(I) Numero progressivo (II) Codice ufficio (III) Carattere di controllo (calcolato sulla base dei primi dieci)

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la partita Iva e il codice fiscale generalmente coincidono, fatta eccezione per quei soggetti che all'inizio dell'attività sono già in possesso di un codice fiscale: in tal caso viene attribuito un numero che assume esclusivamente valore di partita Iva.

Il numero di partita Iva attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

Tutti i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica, con il modello F24.

Comunicazione Unica per l'avvio dell'impresa

Dal 19 febbraio 2008 è entrata in vigore, sperimentalmente, la Comunicazione Unica per l'avvio dell'impresa, prevista dall'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, gli interessati dovranno presentare all'Ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, una Comunicazione Unica (modello informatico unificato approvato con decreto 2 novembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 296 del 21 dicembre 2007), per l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese, ai fini previdenziali ed assistenziali, nonché per ottenere il codice fiscale e/o la partita IVA.

I dati della comunicazione unica, per la parte attinente le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, saranno trasmessi dall'Ufficio del registro delle imprese all'Agenzia delle entrate, tramite collegamento telematico.

L'Agenzia, utilizzando lo stesso tipo di collegamento, rilascerà all'Ufficio del registro delle imprese una ricevuta contenente la conferma dell'avvenuta ricezione dei dati trasmessi e, in caso di inizio di attività, il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti, ovvero il motivo dell'eventuale rifiuto. Sarà cura dell'Ufficio del registro delle imprese inoltrare al richiedente la ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate.

La norma prevede una fase transitoria, che durerà sei mesi a partire dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di approvazione del modello di comunicazione unica, durante la quale gli interessati avranno la facoltà di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni secondo la normativa previgente. Trascorsi i sei mesi sarà obbligatorio presentare la comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese.

I MODELLI DI INIZIO ATTIVITÀ

Le dichiarazioni di inizio attività devono essere redatte sui **modelli AA9/9 e AA7/9**, disponibili in formato elettronico e prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), alla voce Strumenti - Modulistica).

In particolare deve essere utilizzato:

- il modello AA9/9, dalle persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi);
- il modello AA7/9, dagli altri soggetti (società, associazioni, enti);
- il modello ANR/2 dai soggetti non residenti (persone fisiche e soggetti diversi) che intendono identificarsi direttamente in Italia.

Le dichiarazioni modelli AA7/9 e AA9/9, possono essere presentate o trasmesse presso un qualunque ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:

1. direttamente, in duplice esemplare, anche a mezzo di persona incaricata munita di delega. All'atto della presentazione della dichiarazione, il contribuente (titolare dell'impresa individuale o rappresentante legale della società) deve esibire un proprio documento di riconoscimento. Se la dichiarazione è presentata su delega, la persona delegata è tenuta ad esibire oltre al proprio documento, un documento del delegante che può essere presentato anche in copia fotostatica;
2. a mezzo servizio postale, in unico esemplare. La spedizione deve avvenire mediante raccomandata alla quale deve essere allegato un documento di riconoscimento in copia fotostatica. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è spedita la raccomandata e la prova dell'avvenuta presentazione è data dalla ricevuta di spedizione;
3. in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, ovvero nell'ambito dei gruppi di società, tramite una società del gruppo avente i requisiti per la trasmissione delle dichiarazioni annuali. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude il procedimento di trasmissione all'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia.

Se il contribuente si rivolge agli intermediari per la presentazione della dichiarazione, questi sono tenuti a rilasciare al contribuente:

- immediatamente, una copia della dichiarazione di inizio attività, attestante la data di consegna, con l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti;
- successivamente, una copia della dichiarazione trasmessa e la comunicazione dell'Agenzia che conferma l'avvenuto ricevimento dei dati trasmessi (contenente, in caso di dichiarazione di ini-

zio attività, il numero di partita Iva nonché l'indicazione dell'Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente).

In caso di società di persone occorre inoltre consegnare copia autenticata dell'atto costitutivo o del contratto di società; per le società di capitali occorre la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le dichiarazioni modello ANR/2, utilizzate dai soggetti non residenti che intendono identificarsi direttamente (al momento, solo gli operatori dei paesi dell'UE) devono essere presentate con data anteriore a quella di effettuazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva.

Il modello ANR/2 deve essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente incaricata) o tramite servizio postale e mediante raccomandata, esclusivamente al Centro Operativo di Pescara. La dichiarazione di identificazione diretta non può essere inviata telematicamente.

Il modello ANR/2 deve essere accompagnato dalla copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante e dalla certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell'Iva posseduta nello Stato di appartenenza.

CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI - (MODD. AA7/9 E AA9/9)

Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

- i dati anagrafici del soggetto, il tipo e l'oggetto dell'attività;
- il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e del sito web;
- gli estremi catastali degli immobili destinati all'esercizio dell'attività, indicando il possesso o la detenzione degli stessi ed in caso di locazione o comodato, gli estremi di registrazione del relativo contratto;
- il luogo o i luoghi in cui viene esercitata l'attività anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili;
- il luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili obbligatorie;
- il codice fiscale del titolare e, per i soggetti diversi, il codice fiscale di almeno una persona che ne ha la rappresentanza;
- per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, i dati identificativi dell'internet service provider;
- il volume d'affari presunto, se il contribuente ritiene di potere usufruire di regimi speciali semplificati in ragione della modesta entità del volume d'affari;
- nel caso di società di persone o società a responsabilità limitata con un numero di soci inferiori a 10 unità, i codici fiscali dei soci e le relative quote di partecipazione;
- in caso di esercizio di alcune specifiche attività, informazioni relative a tipologia di clientela, ammontare di investimenti previsti e effettuati, eccetera;
- eventuali altri dati richiesti dal modello.

Per i contribuenti che intendono effettuare acquisti intracomunitari di determinati beni (autoveicoli, telefonini, personal computer, ecc.), ai fini dell'attribuzione del numero di partita Iva viene richiesto il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.

La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente o dal suo rappresentante legale. In caso di trasmissione telematica la firma deve essere apposta sulla dichiarazione conservata dal contribuente.

COSA FARE QUANDO VARIANO I DATI DICHIARATI

In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (ad esempio del domicilio fiscale) il contribuente deve presentare la dichiarazione di variazione dati utilizzando sempre il modello AA9/9 per le persone fisiche, AA7/9 per i soggetti diversi. Le dichiarazioni devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione, con le stesse modalità previste per l'inizio attività.

In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla trasformazione.

Dal 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la tabella dei codici di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, configurati in sei cifre. La modifica del codice di attività economica non comporta l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione dati. I codici delle attività esercitate, coerentemente con la nuova tabella ATECO 2007, potranno essere comunicati in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati, unitamente alle altre variazioni eventualmente intervenute.

■ IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER I CONTRIBUENTI MINIMI E MARGINALI

A partire dal 1° gennaio 2008, è stato introdotto un nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti c.d. "minimi e marginali".

Rientrano in tale categoria, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

- a) nell'anno solare precedente:
 - 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
 - 2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
 - 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto;
 - 4) non hanno erogato utili di partecipazione ad associati che apportano solo lavoro;
- b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Non sono considerati contribuenti minimi, e pertanto non rientrano nell'agevolazione:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, agricoltori, agenzie di viaggio e turismo, ecc.);
- b) i soggetti non residenti;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

Per i contribuenti che iniziano l'attività, l'opzione per il nuovo regime semplificato avviene in sede di presentazione della dichiarazione di inizio di attività ai fini IVA, nella quale comunicano di presumere la sussistenza dei requisiti per usufruirne.

In sintesi, le agevolazioni riguardano sia l'IVA che le imposte sul reddito oltre che gli adempimenti contabili.

ATTENZIONE

I contribuenti (persone fisiche, esercenti arti o professioni e impresa commerciale che avevano realizzato o, in caso di inizio attività, prevedevano di realizzare un volume di affari non superiore a 7000 euro) che nel 2007 avevano scelto il c.d. regime di franchigia possono, dal 1° gennaio 2008, iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime senza dover fare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9/9) o successiva (con la dichiarazione annuale).

Tali contribuenti, che per operare avevano ricevuto un numero di partita Iva speciale, possono continuare ad usarlo, indipendentemente dal regime che intenderanno adottare, senza dover richiedere un nuovo numero con il modello AA9/9.

In deroga alle disposizioni ordinarie sulle opzioni, è consentito ai contribuenti, che nel 2007, pur possedendo i requisiti per applicare il regime della franchigia, avevano optato per il regime ordinario, di applicare già dal 2008 il regime dei contribuenti minimi anche se non è trascorso il periodo minimo (triennio) di permanenza nel regime ordinario.

AGEVOLAZIONI IVA

Riguardo all'IVA, i contribuenti minimi da un lato non addebitano l'imposta a titolo di rivalsa e, dall'altro, non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Inoltre, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, devono integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

L'ulteriore conseguenza dell'adozione del nuovo regime consiste nel dover effettuare la rettifica della detrazione relativa all'acquisto di beni ammortizzabili. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario IVA. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento a saldo IVA relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'Irpef. È possibile usufruire dell'istituto della compensazione.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Premesso che i contribuenti minimi non sono assoggettati all'IRAP, per quanto riguarda le imposte sul reddito è prevista l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%.

A tal fine, valgono le seguenti considerazioni:

- il reddito di impresa o di lavoro autonomo su cui applicare tale imposta è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione;
- concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni;
- i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito;
- nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore;
- per le modalità di versamento valgono le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello di applicazione del nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, partecipano, per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime, solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote non assumono rilevanza nella determinazione del reddito. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito;
- le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il nuovo regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le ordinarie regole.

Inoltre, i contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore.

AGEVOLAZIONI CONTABILI

Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi:

- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto IVA, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi;
- sono esonerati dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori.

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

L'opzione, valida per almeno un triennio, va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

L'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

CESSAZIONE

Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di applicazione dello stesso.

Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro. In tal caso sarà dovuta l'IVA sui corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare che, per la frazione d'anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi e compensi, comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime agevolato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime agevolato, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime agevolato, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime agevolato. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello agevolato.

ACCERTAMENTO E SANZIONI

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, IVA e IRAP.

In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per accedere al regime agevolato, che determinano la cessazione del regime stesso, le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

REGIMI AGEVOLATI ABROGATI

Con l'introduzione del nuovo regime agevolato sono abrogati alcuni dei vecchi regimi agevolati.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2008, cessano di avere effetto:

- il regime dei contribuenti minimi in franchigia;

- il regime delle attività marginali (c.d. "forfettone");
- il regime super semplificato.

ENTRATA IN VIGORE E ACCONTI

Come accennato, il nuovo regime entra in vigore dal 1° gennaio 2008.

Ai fini del calcolo IRPEF dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni che regolano il regime agevolato.

■ IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE ATTIVITÀ

Chi inizia una nuova attività può beneficiare di un ulteriore regime fiscale agevolato previsto per le persone fisiche ed imprese familiari che avviano una attività imprenditoriale o di lavoro autonomo. Si applica per il primo periodo d'imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.

Requisiti

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:

- a) il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;
- b) il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare;
- c) l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
- d) è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o di ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, l'ammontare dei compensi o ricavi attesi deve essere:
 - per i lavoratori autonomi, non superiore a 30.987,41 euro;
 - per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
 - qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, deve essere:
 - per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi,
 - per le imprese aventi ad oggetto altre attività, non superiore a 61.974,83 euro;
 - occorre, infine, adempiere regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Vantaggi

Per chi sceglie di avvalersi del regime fiscale agevolato, le agevolazioni consistono in:

- a) riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%.

ATTENZIONE

L'imposta è sostitutiva solo dell'Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto). Per le imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull'intero reddito d'impresa realizzato.

- b) semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l'esonero dai seguenti obblighi contabili:

1. registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta sul valore aggiunto (Iva);
2. liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva;

ATTENZIONE

Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l'Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l'obbligo di emissione di fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali.

- c) concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che si dotano di computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% del loro costo con il limite massimo di 309,87 euro;
- d) non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto;
- e) assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate (tutoraggio - vedi più avanti): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell'UNICO, liquidazione dei tributi, ecc.).

Durata e comunicazione dell'opzione

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi.

I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l'apposito modello:

- in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attività;
- o entro 30 giorni dalla data di presentazione della citata dichiarazione;
- entro 30 giorni dall'inizio del periodo d'imposta (per i due periodi d'imposta successivi a quello d'inizio).

La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analogha procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all'Agenzia delle Entrate anche l'assistenza fiscale nell'adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di "Tutoraggio" - vedi più avanti).

Decadenza

L'unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:

- dal periodo d'imposta successivo, nel caso in cui siano superati i limiti di ricavi e compensi di 30.987,41 e/o di 61.974,83 euro, ma non oltre il 50% (e quindi fino a 46.481,12 e/o 92.962,24 euro); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell'agevolazione per l'anno in cui si è verificato;
- a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.

Passaggio al regime dei minimi

I contribuenti che hanno optato ad inizio attività per l'applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali, valido per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i due successivi, possono scegliere di restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso, ovvero, avendone i requisiti, di applicare il nuovo regime dei contribuenti minimi.

IL TUTORAGGIO

Si tratta di un servizio di assistenza gratuito grazie al quale il contribuente è esonerato da numerosi adempimenti contabili ed assistito nell'assolvimento dei principali obblighi tributari, con conseguente riduzione del rischio di errori.

Da un punto di vista operativo l'assistenza si svolge, prevalentemente, attraverso collegamenti telematici tra il contribuente e il sistema informativo dell'Agenzia e, in tutti i casi in cui l'informazione richiesta non può essere trattata in maniera automatica, mediante rapporti diretti con l'ufficio o anche mediante la posta elettronica.

Ad ogni modo, gli uffici locali aiutano i contribuenti negli adempimenti tributari e forniscono consulenza nelle materie connesse all'applicazione del regime fiscale agevolato.

Per tale scopo, in ciascun ufficio è presente il "tutor", cioè una persona appositamente designata per assistere il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari (tra i quali, ad esempio, la liquidazione delle imposte, la compilazione del modello per il pagamento, la predisposizione della dichiarazione annuale).

Come chiedere il servizio

Per usufruire del servizio occorre farne richiesta ad un ufficio locale attraverso l'apposito modello. La richiesta, che è valida fino a revoca, può essere presentata unitamente alla dichiarazione d'inizio attività, ovvero presentata o spedita entro i successivi trenta giorni (per le annualità successive va fatta entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta).

La rinuncia all'assistenza fiscale è effettuata secondo le stesse modalità previste per la richiesta ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo.

Una volta richiesta l'assistenza, occorre farsi assegnare un codice personale (codice PIN) ed una password. Il codice PIN per accedere al servizio può essere richiesto direttamente sul sito dell'Agenzia <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. La prima parte del codice è comunicata subito al contribuente in via telematica, mentre la seconda parte e la password di accesso sono inviate al suo domicilio, entro pochi giorni, tramite l'ente Poste Italiane Spa.

Il passo successivo consiste nell'accedere al programma software appositamente predisposto raggiungibile all'interno del sito internet Fiscoonline alla pagina <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>. Con l'obiettivo di semplificare e di snellire ulteriormente gli adempimenti, è stato attivato un programma che consente al contribuente, grazie al collegamento via Web con l'Amministrazione finanziaria, di effettuare l'operazione in tempo reale. Non è più necessario scaricare i software per l'invio dei dati fiscali ed in più si ha la garanzia di usufruire sempre di un software aggiornato. La procedura informatica consente di comunicare i dati necessari per l'elaborazione della contabilità e per il successivo obbligo di dichiarazione, permettendo allo stesso tempo agli uffici territorialmente competenti di monitorare i dati trasmessi dai contribuenti.

■ COME SI CHIUDE L'ATTIVITÀ

In caso di cessazione dell'attività è necessario presentare la relativa dichiarazione (mod. AA9/9 per le persone fisiche, AA7/9 per i soggetti diversi), entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, con le stesse modalità previste per l'inizio attività. I soggetti diversi da persona fisica che intendono cessare l'attività rientrando nel campo di applicazione dell'Iva, continuando ad esercitare attività non soggette ad Iva, presentano il mod. AA7/9 nel quale barrano la casella "P" nel Quadro A per mantenere in vita il codice fiscale attribuito.



VI. LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI

■ COME SI INDIVIDUANO GLI IMMOBILI

Gli immobili sono individuati attraverso gli identificativi catastali attribuiti dagli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio (già uffici del Dipartimento del territorio o Uffici Tecnici Erariali) i quali vengono normalmente riportati negli atti notarili con i quali gli stessi immobili vengono trasferiti.

A ciascuna unità immobiliare urbana dei gruppi "A", "B" e "C" viene attribuita una categoria e classe in relazione alle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, alla sua destinazione d'uso. Conseguentemente viene determinata la rendita catastale, applicando le tariffe d'estimo definite per ogni categoria e classe e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Alle unità immobiliari urbane dei gruppi "D" ed "E" viene attribuita la relativa categoria e la rendita, effettuando una stima diretta.

Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi/categorie catastali.

I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

COD.	TIPOLOGIA
A/1	abitazioni di tipo signorile
A/2	abitazioni di tipo civile
A/3	abitazioni di tipo economico
A/4	abitazioni di tipo popolare
A/5	abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6	abitazioni di tipo rurale
A/7	abitazioni in villini
A/8	abitazioni in ville
A/9	castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico
A/10	uffici e studi privati
A/11	abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
B/1	collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme
B/2	case di cura e ospedali (senza fini di lucro)
B/3	prigioni e riformatori
B/4	uffici pubblici
B/5	scuole, laboratori scientifici
B/6	biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7	cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti
B/8	magazzini sotterranei per depositi di derrate
C/1	negozi e botteghe
C/2	magazzini e locali di deposito
C/3	laboratori per arti e mestieri
C/4	fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fini di lucro)
C/5	stabilimenti balneari e di acque curative (senza fini di lucro)
C/6	stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (senza fini di lucro)
C/7	tettoie chiuse o aperte

II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

D/1	Opifici
D/2	Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
D/5	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

E/1	Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei
E/2	Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
E/3	Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4	Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche
E/5	Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6	Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale
E/7	Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti
E/8	Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia
E/9	Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

COME SI DETERMINA LA RENDITA CATASTALE

La rendita catastale si ottiene moltiplicando la consistenza dell'unità immobiliare (vani, mq o mc) per la tariffa d'estimo.

Se abbiamo un appartamento di categoria catastale A/2, di classe 5, situato in un Comune medio con zona censuaria unica, è possibile individuare sulla Gazzetta Ufficiale una tariffa che, moltiplicata per il numero di vani, fornisce la rendita catastale dell'immobile. Per esempio, se la tariffa è di 300 euro e i vani sono 4 la rendita è pari a 1.200 euro.

Per tener conto dell'andamento del costo della vita, le rendite catastali possono "essere rivalutate", ossia aumentate di una determinata percentuale, incrementando così la base per l'applicazione delle imposte.

Dal 1997 le rendite catastali sono state aumentate del 5 per cento.

Nell'esempio visto sopra, la rendita catastale rivalutata sarebbe di 1.260 euro (1.200 + 5 per cento). La rendita catastale rivalutata rappresenta anche il reddito imponibile ai fini Irpef. La stessa rendita, moltiplicata per 100 nel caso delle abitazioni (nell'esempio, per un totale di 126 mila euro), costituisce il valore "fiscale" di riferimento ai fini dell'applicazione dell'Ici.

ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

I proprietari hanno l'obbligo di denunciare, all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, le nuove costruzioni entro 30 giorni dal momento successivo a quello in cui sono divenute abitabili o comunque idonee per l'uso a cui sono destinate.

Attualmente con la procedura informatica DOCEFA (Documenti Catasto Fabbricati) il contribuente stesso, con l'ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale.

L'ufficio, qualora rettifichi la rendita catastale già attribuita o proposta dal contribuente, ha l'obbligo di notificare all'interessato la nuova rendita avverso la quale, entro 60 giorni, può essere presentato ricorso presso la competente Commissione tributaria.

Variazioni e volture

Chi ha l'obbligo di registrare un atto che trasferisce diritti reali sugli immobili o di presentare una dichiarazione di successione (ordinariamente notaio od erede) è tenuto, entro 30 giorni dalla registrazione, a presentare la domanda di voltura all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio.

La domanda consente la registrazione negli atti del catasto e il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale.

Questo obbligo può essere assolto dai notai chiedendo la "voltura automatica da nota di trascrizione", mediante la quale l'aggiornamento degli atti del catasto viene effettuato direttamente con l'ausilio dei dati presentati per la trascrizione in conservatoria.

Nel caso di variazioni di carattere oggettivo, e cioè che abbiano riguardato, in modo permanente, la tipologia, la consistenza o la destinazione d'uso dell'immobile, gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di ultimazione dei lavori all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio.

Attualmente, le variazioni e le volture possono essere presentate su supporto magnetico, consentendo così l'immediato aggiornamento degli atti.

■ COME SI TASSANO I FABBRICATI

Gli immobili – terreni e fabbricati – sono soggetti a imposte che colpiscono il loro reddito (Irpef e addizionali all'Irpef), il loro possesso in quanto beni patrimoniali (Ici) e il loro trasferimento, realizzato mediante atto tra vivi – come la donazione o la compravendita – o attraverso la successione ereditaria, nonché l'usucapione.

Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l'imposta di registro (in alternativa, l'Iva), e le imposte ipotecaria e catastale. Nel caso di trasferimento per donazione (o successione), sono dovute l'imposta di successione e di donazione che varia a seconda dei beneficiari e le imposte ipotecaria e catastale (vedi Cap.VIII).

Si ricorda che per gli atti soggetti ad IVA, non si applica, per il principio di alternatività, l'imposta proporzionale di registro; sono comunque dovute le tasse fisse di Registro, Ipotecaria e Catastale.

Per quanto riguarda l'Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta (vedi Cap. X).

Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è venuto a confluire.

Per l'Ici, invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di per sé, in modo proporzionale, senza riferimento, salvo casi particolari, alla capacità contributiva di chi lo possiede (vedi Cap. XIII).

L'IRPEF SUI FABBRICATI

L'Irpef è dovuta da tutti coloro che possiedono fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

COME SI DICHIARA IL REDDITO DA FABBRICATI

I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati riportandoli nella dichiarazione dei redditi, quadro RB del Modello UNICO (o nel quadro B, per chi compila il Modello 730).

Oltre alla rendita catastale (rivalutata se si compila il Modello UNICO, rivalutata direttamente da chi presta l'assistenza fiscale, se si compila il Modello 730), i contribuenti devono aver cura di indicare il periodo e la percentuale di possesso, nonché il tipo di utilizzo dell'immobile.

Se il fabbricato è concesso in affitto, deve essere indicato sempre (Modello UNICO e Modello 730) il canone ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna), o del 40,5 per cento (Modello UNICO, in caso di presentazione del Modello 730 la riduzione sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale) per i canoni convenzionali (se il fabbricato è sito in un comune ad alta densità abitativa), anche nei casi in cui il fabbricato sarà poi tassato in base alla rendita.

Ai fini fiscali il reddito dei fabbricati scaturisce dalla applicazione delle “tariffe di estimo”, individuate per ogni Comune in relazione alle caratteristiche catastali degli immobili.

CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

1. Abitazione principale

Ai contribuenti che hanno la dimora abituale nella casa di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto o altro diritto reale spetta una deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'immobile e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell'anno durante il quale l'immobile (e le relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale.

Sia la casa che le pertinenze risultano così esenti da Irpef.

La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora abituale soltanto dei familiari del contribuente stesso.

La nozione di abitazione principale contiene in sé il concetto di unicità. Pertanto non si possono avere più abitazioni principali. Inoltre, tale nozione deve essere sempre riferita al dichiarante.

Ad esempio, nella ipotesi più ricorrente in cui un genitore cede l'uso della propria abitazione principale al figlio, andando ad abitare in un'altra casa di proprietà, è quest'ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quella ceduta in uso al figlio perde questa qualifica.

Invece, se il genitore va ad abitare in una casa che non gli appartiene (ad esempio, condotta in locazione), per quest'ultimo, l'immobile occupato dal figlio non perde la qualifica di abitazione principale. La deduzione spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata.

2. Fabbricati concessi in locazione

Il reddito che il proprietario ricava dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa in corrispondenza delle varie tipologie di contratti di locazione. In particolare, se l'immobile è locato:

- **ad equo canone:** il reddito da assoggettare all'Irpef è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15 per cento a titolo forfetario (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna); si ricorda che dal 30 dicembre 1998 non è più possibile stipulare o rinnovare contratti di tale tipo;
- **in libero mercato:** il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat) ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna);
- **a canone convenzionale** (ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431): il reddito da assoggettare all'Irpef, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30 per cento se il fabbricato è sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa (art. 1, Decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazione, dalla Legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni).

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con Delibera del 13 novembre 2003 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004 - ha aggiornato l'elenco dei Comuni ad alta densità abitativa. Il canone “convenzionale” è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale (Legge 9 dicembre 1998, n. 431).

Per usufruire dell'ulteriore riduzione del 30 per cento, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'Ici e il Comune in cui l'immobile è situato.

Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato percepito effettivamente.

La legge prevede, però, che i canoni non percepiti (per l'ammontare accertato dal giudice) non concorrono a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità. Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti. In tutti questi casi il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della sola rendita catastale.

Disposizioni per combattere il fenomeno delle locazioni sommerse

Ai fini dell'accertamento dell'Irpef dovuta sui redditi dei fabbricati derivanti da immobili locati, è esclusa la possibilità per l'ufficio di rettificare il reddito, se il contribuente dichiara l'importo maggiore tra:

- il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15 per cento;
- il 10 per cento del valore catastale dell'immobile.

La modalità di determinazione del valore su base catastale, prevista per l'imposta di registro in caso di cessione dell'immobile, rileva quindi anche per l'accertamento dei redditi di fabbricati. Pertanto, ai fini delle imposte dirette, il valore dell'immobile dovrà essere determinato applicando alla rendita i moltiplicatori previsti ai fini dell'imposta di registro, rivalutati al 20 per cento. In materia di locazione, quindi, il moltiplicatore è in ogni caso 120.

Un esempio: contribuente che dichiara nel contratto di locazione un canone mensile di 800 euro per la locazione di un fabbricato la cui rendita catastale rivalutata è pari a 750 euro.

Il canone annuo di locazione ridotto del 15 per cento sarà:

$$800 \times 12 = 9.600 - 1.440 \text{ (15 per cento di 9.600)} = 8.160$$

Per determinare il 10 per cento del valore dell'immobile, si dovrà effettuare il seguente calcolo:

$$750 \times 120 = 90.000 \times 10 \text{ per cento} = 9.000$$

Dal raffronto tra i due valori ottenuti, emerge che quello maggiore è il 10 per cento del valore catastale dell'immobile. Pertanto, qualora il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi questo importo (in luogo del canone riportato nel contratto di locazione, ridotto del 15 per cento), l'Ufficio non potrà più rettificare, per l'immobile locato, il reddito dichiarato.

Un'altra previsione è quella che riguarda i casi di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili. In tali ipotesi, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; quale importo del canone, su cui pagare l'imposta, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10 per cento del valore catastale dell'immobile.

ATTENZIONE

Tali disposizioni non si applicano nei confronti di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone "concordato" cioè quelli stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431 del 1998 (art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3).

3. Immobili tenuti a disposizione

Per i fabbricati ad uso abitazione posseduti in aggiunta a quello utilizzato come abitazione principale, il reddito viene determinato applicando alla rendita catastale l'aumento di 1/3, a meno che non siano stati concessi in uso gratuito a un familiare che vi trasferisca la residenza.

4. Immobili di nuova costruzione

Questi fabbricati divengono "produttivi" di reddito, e devono quindi essere dichiarati, a partire dalla data in cui possono essere utilizzati per l'uso cui sono destinati (e, comunque, a decorrere dal momento in cui vengono utilizzati, se anteriore).

5. Immobili di interesse storico e/o artistico

Il reddito relativo agli immobili ad uso abitativo e non, riconosciuti di interesse storico e/o artistico, di cui alla Legge 1° giugno 1939, n. 1089 (attualmente l'interesse storico e/o artistico degli immobili è riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), deve essere determinato applicando la più bassa fra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è situato l'immobile, a prescindere dall'eventuale locazione del bene.

■ L'ACQUISTO DI UN FABBRICATO

In caso di acquisto di un immobile si applicano l'imposta di registro o alternativamente l'Iva (a seconda del venditore) e le imposte ipotecaria e catastale.

Si ricorda che per gli atti soggetti ad I.V.A., non si applica, per il principio di alternatività, l'imposta proporzionale di registro; sono comunque dovute le tasse fisse di Registro, Ipotecaria e Catastale.

Cessioni immobiliari: le imposte dovute dall'acquirente

VENDITORE	IMPOSTE	
PRIVATO	IVA	No
	Registro	7%
	Ipotecaria	2%
	Catastale	1%
Impresa "non costruttrice" e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione	IVA	Esente
	Registro	7%
	Ipotecaria	2%
	Catastale	1%
Impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori	IVA	10%*
	Registro	168 euro
	Ipotecaria	168 euro
	Catastale	168 euro
Impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori o successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata;	IVA	10%*
	Registro	168 euro
	Ipotecaria	168 euro
	Catastale	168 euro

* 20 per cento se il fabbricato è di lusso

Per l'acquisto della prima casa sono previste particolari aliquote agevolate al verificarsi di determinate condizioni. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'apposito paragrafo riportato di seguito.

Per le compravendite di immobili poste in essere dal 4 luglio 2006, anche se assoggettate ad Iva, nel rogito le parti devono inserire una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" in cui segnalare:

- le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ecc.) del corrispettivo;
- se per l'operazione si è ricorso ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio;
- le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.

L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all'applicazione della sanzione penale) l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l'ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell'immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

COME SI CALCOLANO LE IMPOSTE

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale

Le imposte (registro, ipotecaria e catastale) vengono versate dal notaio al momento della registrazione.

Dal 1° gennaio 2007 (per effetto della Legge Finanziaria per il 2007), per le vendite di immobili **ad uso abitativo** (e relative pertinenze) effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell'immobile, anziché dal corrispettivo pagato. Questa regola nel 2006 era ammessa, invece, a condizione che entrambe le parti fossero dei privati.

È possibile versare le imposte sulla base del valore catastale come successivamente determinato a condizione che nell'atto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione.

Infatti, l'occultamento anche parziale del corrispettivo o la dichiarazione nell'atto di compravendita di un importo inferiore a quello pattuito determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:

- le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;
- sarà dovuta una sanzione che va dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già versata.

L'acquirente, per poter fruire dell'applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell'immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio. Il nuovo sistema di tassazione prevede, inoltre, una riduzione del 30 per cento dell'onorario del notaio che, come è noto, viene calcolato sul valore dell'immobile indicato nell'atto.

Sono escluse da tale previsione le cessioni di tutti gli immobili ad uso diverso da quello abitativo e loro pertinenze (terreni, negozi, uffici, ecc.).

Per chi decide di non avvalersi del nuovo sistema, la tassazione continuerà ad essere applicata con le regole precedentemente previste e cioè con applicazione delle imposte sul valore commerciale del bene (normalmente rappresentato dal prezzo convenuto).

Si ricorda, in tal caso, che se l'ufficio ritiene che il valore dei beni trasferiti è superiore a quello indicato nell'atto, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta dovuta (nonché del-

le sanzioni e degli interessi eventualmente dovuti) e notifica al contribuente, entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale, un apposito avviso.

Come si determina il valore catastale

Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) per i seguenti coefficienti:

- 110, per la prima casa;
- 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1);
- 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
- 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
- 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

ATTENZIONE

Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita presunta (ovvero la rendita proposta) per determinare il valore catastale. In questo caso è necessario manifestare espressamente nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 convertito dalla legge n. 154 del 1988. La rendita catastale attribuita verrà notificata dall'Ufficio dell'Agenzia del Territorio al contribuente. Nel caso in cui il valore determinato sulla base della rendita attribuita sia superiore a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l'imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla registrazione dell'atto.

La base imponibile per l'Iva

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile non è costituita dal valore catastale, ma dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti.

Se, però, per l'acquisto della casa l'acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario, **la base imponibile non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.**

Relativamente a queste cessioni, le disposizioni consentono all'ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al "valore normale" del bene. In presenza di mutuo o di finanziamento bancario l'ufficio è obbligato a considerare quale "valore normale" un importo pari alla somma erogata.

Cosa si intende per "valore normale"

"...il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi" (articolo 14 del DPR n. 633 del 1972).

In linea generale, il valore normale dell'immobile è determinato dal prodotto fra la superficie in metri quadri risultante dal certificato catastale ovvero, in mancanza, calcolata ed il valore unitario determinato sulla base delle quotazioni immobiliari dell'osservatorio del mercato immobiliare e dei coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell'immobile.

Le quotazioni dell'osservatorio del mercato immobiliare sono riferite alla relativa zona omogenea ovvero, in mancanza, a quella limitrofa o analoga censita, al periodo dell'atto di compravendita o a quello antecedente in cui è stato pattuito il prezzo con atto avente data certa, e allo stato conservativo "normale". I coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell'immobile attengono in particolare al taglio, al livello del piano e alla categoria catastale.

Per gli immobili diversi dalle abitazioni il valore normale è determinato dalla media fra il valore minimo e massimo espresso dall'osservatorio del mercato immobiliare riferito al periodo dell'atto di compravendita e allo stato conservativo "normale" per la specifica destinazione d'uso dell'immobile ivi censita, in particolare "negozi", "magazzini", "uffici", "capannoni industriali", "capannoni tipici", "laboratori", "autorimesse", "posti auto scoperti", "posti auto coperti", "box".

Per gli immobili ultimati o ristrutturati da non più di quattro anni, il valore normale si determina sulla base dello stato conservativo “ottimo” censito dall’Osservatorio del mercato immobiliare ovvero, in mancanza, applicando al valore determinato in base alle regole sopra esposte un moltiplicatore pari a 1,3.

ATTENZIONE

La finanziaria 2008, ha introdotto la responsabilità solidale dell’acquirente con il venditore per il pagamento dell’imposta evasa, nonché delle relative sanzioni, negli atti di compravendita di immobili soggetti ad IVA, nell’ipotesi in cui il prezzo indicato in fattura sia diverso da quello effettivo.

In pratica la nuova norma stabilisce che, qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione e quindi nella relativa fattura, sia diverso da quello effettivo, l’acquirente-anche se è un privato cittadino- può essere chiamato a rispondere in solido con il venditore per il pagamento dell’IVA dovuta.

Va precisato che la responsabilità solidale prima dell’approvazione della nuova norma già esisteva ma soltanto per gli acquirenti di immobili che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni.

La finanziaria ha inoltre previsto che lo stesso acquirente privato possa regolarizzare la violazione commessa, versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto.

Entro lo stesso termine, l’acquirente che ha regolarizzato la violazione deve presentare all’ufficio territorialmente competente copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

■ **L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA**

Per l’acquisto della “prima casa” e delle sue pertinenze sono previste aliquote agevolate.

Acquisto di “prima casa”: le imposte dovute dall’acquirente

VENDITORE	IVA	REGISTRO	IPOTECARIA	CATASTALE
privato	NO	3%	168 euro	168 euro
impresa “non costruttrice” e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori	ESENTE	3%	168 euro	168 euro
impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori o successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata	4%	168 euro	168 euro	168 euro

Le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l’acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

- C/2 cantina o soffitta
- C/6 garage o box auto
- C/7 tettoia o posto auto

Requisiti per i benefici

I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:

- l’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal Decreto ministeriale del 2 agosto 1969 (v. G.U. n. 218 del 27/08/69);
- l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula o nel Comune in cui ha sede o dove l’acquirente svolge

la propria attività principale ovvero, se trasferito all'estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro; per i cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE, anagrafe degli italiani residenti all'estero) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Inoltre nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa;
- di impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, qualora già non vi risieda.

Se, per errore, nell'atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.

ALCUNI CASI PARTICOLARI

Coniuge in regime di comunione legale

Nel caso in cui due coniugi, in regime di comunione legale, acquistino un appartamento da adibire ad abitazione principale ma solo uno dei due possedga i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione "prima casa" (in quanto, ad esempio, l'altro ha già fruito dell'agevolazione in relazione ad un immobile acquistato prima del matrimonio ovvero in regime di separazione dei beni), il beneficio si applica nella misura del 50 per cento, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti.

Titolari di nuda proprietà su altra abitazione

L'agevolazione "prima casa" compete anche all'acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.

Acquisto di abitazione contigua

Le agevolazioni "prima casa" spettano anche quando si acquistano una o più stanze contigue alla prima casa già posseduta, oppure due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa, purché l'abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso.

Acquisto di abitazione in corso di costruzione

Anche quando si acquista un immobile non ultimato si può beneficiare dell'agevolazione fiscale, sempre in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e ammesso che l'immobile assuma le caratteristiche di abitazione non di lusso.

Cittadino italiano non più residente

Anche chi è emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato un immobile, a prescindere dalla sua ubicazione sul territorio nazionale. Ovviamente, in tal caso, l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, a condizione che l'immobile sia acquistato come "prima casa". Non è necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato.

Decadenza dall'agevolazione

La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza d'imposta non versata e degli interessi nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta stessa.

L'acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell'immobile se:

- le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false;
- non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto;
- vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi "ragionevoli" a propria abitazione principale. Le agevolazioni non si perdono se entro un anno dalla vendita o dalla donazione il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.

■ IL CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIAQUISTO DELLA PRIMA CASA

La normativa vigente prevede un credito d'imposta per le persone che hanno ceduto l'abitazione, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva, ed entro un anno dalla vendita acquistano un'altra abitazione non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa.

Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio prima casa, ed è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. prima casa) ma comunque non prima dell'entrata in vigore della Legge 168/82 e a condizione che l'acquirente fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Per fruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando ove intenda utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

Se, per errore, la citata dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l'atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti.

QUANDO NON SPETTA

Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall'agevolazione "prima casa" in relazione al precedente acquisto, il credito d'imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:

- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa";

- se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti “prima casa”;
- se l’immobile alienato sia pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte.

■ QUANDO SI VENDE UN IMMOBILE

Dalla cessione di un immobile può derivare una plusvalenza, vale a dire una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso.

Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, ovvero di terreni edificabili, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef, o nel caso di cessione di terreni edificabili, a tassazione separata.

Fanno eccezione a tale regola:

- gli immobili pervenuti per successione;
- quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi 5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso;
- le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

In materia di tassazione di queste plusvalenze, a partire dal 2006 è stato introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facoltà di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta, sostitutiva di quella sul reddito. Sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere:

- fino al 2 ottobre 2006, si applica l’aliquota sostitutiva del 12,5 per cento
- dal 3 ottobre 2006, si riapplica l’aliquota sostitutiva del 20 per cento.

Il notaio stesso provvederà all’applicazione ed al versamento dell’imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.

La tassazione descritta (imposta sostitutiva) non può essere chiesta dal cedente quando oggetto di cessione è un terreno su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o un fabbricato costruito sul terreno stesso.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassazione con imposta sostitutiva non può più essere chiesta quando viene ceduto un terreno edificabile.

■ CESSIONE DEGLI IMMOBILI ACQUISITI PER DONAZIONE

Sulle cessioni effettuate dal 4 luglio 2006, quando oggetto della vendita è una casa ricevuta in donazione, l’eventuale plusvalenza realizzata va assoggettata a tassazione se non sono trascorsi 5 anni dal momento in cui il donante ha acquistato l’immobile a quello della sua cessione.

La plusvalenza tassabile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.

Questa previsione è stata adottata per evitare manovre elusive da parte dei proprietari di immobili acquistati (o costruiti) da meno di 5 anni. In precedenza, infatti, questi potevano donare l’immobile a una terza persona che, successivamente, lo vendeva senza pagare imposte sulla plusvalenza realizzata.



VII. LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

■ GLI ATTI DA REGISTRARE

A seconda del termine prescritto per la loro registrazione, gli atti si possono distinguere in:

- **atti da registrare in termine fisso**, che devono essere registrati obbligatoriamente entro il termine di 20 o 30 giorni (vedi la tabella seguente);
- **atti da registrare "in caso d'uso"**, cioè quelli che vanno registrati solo quando vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie per l'esplicazione di attività amministrative, o presso le amministrazioni dello Stato, o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.

In particolare devono essere registrati in caso d'uso (se stipulati per scrittura privata non autenticata), i contratti soggetti ad Iva, purché tutte le pattuizioni contenute nel contratto siano soggette a detta imposta.

Termini di registrazione degli atti

ATTI	TERMINE
vendite di immobili	20 giorni (dalla data dell'atto)
contratti preliminari	
fidejussioni	
accolti di debiti	
cessioni di azienda	
locazioni di immobili	30 giorni (dalla data dell'atto)

■ LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI AFFITTO E LOCAZIONE DI IMMOBILI

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati da soggetti passivi IVA) devono essere registrati, qualunque sia il loro ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno.

Il termine per la registrazione è di 30 giorni dalla data degli atti.

L'imposta di registro è calcolata e versata dal contribuente, utilizzando il mod. F23, entro 30 giorni dalla data dell'atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione. Solo nel caso in cui si è tenuti o si preferisce osservare le modalità telematiche di registrazione, il pagamento dell'imposta è contestuale alla registrazione del contratto.

Quanto si paga per la registrazione

Fabbricati ad uso abitativo	2% del canone annuo moltiplicato per ciascuna annualità
Fabbricati strumentali per natura	1% del canone annuo se la locazione è effettuata da soggetti passivi IVA
	2% del canone, negli altri casi
Fondi rustici	0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità
Altri immobili	2% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità

■ ■ VII - LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI ■ ■

Per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, l'imposta di registro non può essere inferiore a 67 euro.

Non è sottoposto a imposta di registro il deposito cauzionale versato dall'inquilino, mentre il deposito o le altre forme di garanzia sono soggetti all'imposta di registro (nella misura dello 0,50 per cento) se prestati da un terzo estraneo al rapporto di locazione.

Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione.

Per i contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale è prevista la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera durata del contratto, cioè calcolando il 2 per cento sul corrispettivo dovuto per l'intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno, applicando il 2 per cento sul canone relativo a ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Chi sceglie di pagare l'imposta di registro per l'intera durata del contratto può usufruire di uno sconto, che consiste in una detrazione dall'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale (dal 1° gennaio 2008 pari al **3 per cento**) moltiplicato per il numero delle annualità.

ANNI DI DURATA DEL CONTRATTO	DETRAZIONE (durata x 1,5%)
6	9%
5	7,5%
4	6%
3	4,5%
2	3%

Nel caso si scelga di pagare annualmente, l'imposta per le annualità successive può anche essere di importo inferiore a 67 euro.

Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Si precisa che il rimborso non può riguardare l'importo di euro 67 della tassa fissa, comunque dovuta.

Per le risoluzioni (disdette anticipate del contratto) e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro.

In tutti gli altri casi (es. locazione di immobili non urbani), l'imposta si applica (nella misura del 2 per cento) all'importo dei canoni ancora dovuti.

Locazione immobili strumentali

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto legge n. 223 del 2006, tutti i contratti di locazione (anche finanziaria e di affitto) aventi per oggetto immobili strumentali, devono essere registrati in termine fisso e assoggettati al pagamento dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'**1 per cento**, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità, ancorché per opzione, ai fini IVA, dei suddetti contratti.

Sono immobili strumentali per natura quelli che per legge non possono essere destinati ad una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In pratica questi immobili rientrano in una categoria catastale che ne giustifica un determinato uso professionale. A titolo di esempio sono immobili strumentali per natura:

- gli uffici e gli studi (categoria catastale A/10);
- i negozi e le botteghe (categoria catastale C/1);
- i magazzini sotterranei per depositi e derrate (categoria catastale B/8).

L'aliquota dell'1 per cento è specificamente riferita alle locazioni di immobili strumentali effettuate da locatori che sono soggetti passivi IVA; diversamente, le locazioni aventi per oggetto immobili non strumentali (beni immobili ad uso abitativo) scontano l'imposta di registro nella misura proporzionale del **2 per cento**; i contratti di affitto di fondi rustici scontano l'imposta dello 0,50 per cento.

Affitto fondi rustici

I contratti di affitto di fondi rustici, oltre che in via ordinaria, possono essere registrati presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia riepilogativa dei contratti posti in essere nel corso dell'anno precedente.

In tal caso, l'imposta si applica (con l'aliquota dello 0,50%) alle somme dei corrispettivi (moltiplicati per il numero delle annualità) dichiarati nella denuncia e non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro.

Qualora uno o più contratti siano registrati senza ricorrere alla modalità della denuncia annuale, l'imposta di registro è applicata a ciascun contratto, sempre con obbligo di versamento di almeno 67 euro.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE LOCAZIONI

Al fine di evitare che vengano registrati contratti di locazione per un importo inferiore a quello realmente pattuito, è previsto che gli uffici non possono procedere ad accertamenti nei confronti di quei contribuenti che, ai fini della determinazione dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione, dichiarano un canone almeno pari al 10 per cento del valore catastale dell'immobile.

Il valore catastale dell'immobile si determina applicando alla rendita catastale i moltiplicatori rivalutati del 20 per cento (per i fabbricati locati il moltiplicatore è in ogni caso 120).

Per le annualità successive alla prima restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio.

La modalità di determinazione del valore su base catastale prevista per l'imposta di registro rileva anche per l'accertamento dell'Irpef dovuta sui redditi di fabbricati.

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso. Quale importo del canone, su cui pagare l'imposta, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10 per cento del valore catastale dell'immobile (determinato applicando alla rendita i moltiplicatori previsti ai fini dell'imposta di registro, rivalutati del 20 per cento).

Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone “concordato” stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

A meno che non si ricorra alla registrazione telematica, illustrata più avanti, prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e affitto di beni immobili le parti contraenti devono calcolare l'imposta dovuta e versarla presso qualsiasi agente della riscossione, banca o ufficio postale, utilizzando il mod. F23.

La copia dell'attestato di versamento va poi consegnata entro 30 giorni dalla data del contratto (per gli immobili urbani) all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione compilata sull'apposito stampato in distribuzione presso l'ufficio.

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare l'imposta dovuta entro 30 giorni utilizzando il mod. F23 (nel quale occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso: anno, serie e numero di registrazione separati da una barra) e, entro 20 giorni dal pagamento, presentare l'attestato dell'avvenuto versamento allo stesso ufficio dove precedentemente era stato presentato il contratto.

I principali codici tributo da utilizzare per il versamento:

107T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo (da utilizzare quando si versa in unica soluzione l'imposta relativa all'intera durata del contratto);

115T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità (da utilizzare nel caso in cui si versa l'imposta relativa solo al primo anno di durata del contratto);

112T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive (da utilizzare quando si versa l'imposta relativa a uno degli anni di durata del contratto successivo al primo).

COSA SERVE PER LA REGISTRAZIONE

La registrazione di un atto privato (comprese le locazioni) può essere effettuata in qualsiasi ufficio dell'Agenzia (quindi non necessariamente nell'ufficio di competenza territoriale rispetto al proprio domicilio fiscale), ma è importante avere con sé:

- almeno due copie, con firma in originale, dell'atto o contratto da registrare;
- marche da bollo da 14,62 euro da applicare su originali e copie ogni 4 facciate di 100 righe su ogni copia (come la carta bollata);
- lo stampato meccanografico per la richiesta di registrazione - mod. 69 - (che si può scaricare dal sito internet dell'Agenzia o prendere in ufficio, compilarlo e consegnarlo contestualmente);
- l'elenco atti presentati per la registrazione mod. RR (la cui compilazione è effettuabile contestualmente);
- ricevuta di pagamento dell'imposta (copia mod. F23 preso in ufficio, compilato con il codice tributo correttamente indicato e presentato in banca o alla posta per il pagamento).

Nulla di quanto sopra elencato è necessario qualora si adottino le modalità telematiche illustrate nel paragrafo successivo.

ATTENZIONE

Dal 2007 il pagamento dell'imposta di bollo avviene presso intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (ad es. i tabaccai), i quali rilasciano appositi contrassegni telematici che sostituiscono, a tutti gli effetti, le marche da bollo.

■ LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO DI IMMOBILI

La procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione, che consente il contestuale pagamento *on-line* delle imposte di registro, di bollo e di eventuali interessi e sanzioni, è:

- obbligatoria per i possessori di almeno 100 immobili;
- facoltativa per tutti gli altri contribuenti.

Le registrazioni e i pagamenti possono essere effettuati:

- direttamente dal contribuente, o da un suo delegato avente adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa
- tramite un intermediario abilitato a Entratel (commercialisti, Caf, agenzie immobiliari, organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, consulenti del lavoro, agenzie che svolgono attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, eccetera).

Coloro i quali, non ancora abilitati ai servizi telematici dell' Agenzia, intendono effettuare direttamente la registrazione dei contratti per via telematica, devono innanzitutto richiedere, in base ai requisiti previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il codice personale riservato (Pin), che consente di usufruire del canale *Fiscoonline*, oppure le chiavi per l' utilizzo del canale Entratel.

Una volta ottenute le prescritte abilitazioni è possibile scaricare dal sito internet dell' Agenzia delle Entrate il software gratuito "Contratti di locazione" che consente di:

- compilare e trasformare in formato XML il contratto da registrare: il programma fornito dall' Agenzia permette di creare e stampare il testo del contratto stipulato utilizzando modelli prestabiliti che si compongono di parti fisse e di parti modificabili secondo le esigenze degli utenti;
- impostare il pagamento delle imposte di registro, di bollo e di eventuali interessi e sanzioni: una volta inseriti i dati relativi al contratto, il software calcola automaticamente le imposte da versare e le propone per la conferma; successivamente, nella fase di autenticazione del file, il sistema richiede l' indicazione degli estremi del conto corrente sul quale saranno addebitate le imposte;
- trasmettere per via telematica, in tutta sicurezza, il file contenente il contratto e i dati relativi al pagamento delle imposte usando gli applicativi Entratel o, per chi è registrato a Fiscoonline, File Internet.

Per eseguire i versamenti telematici occorre essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate ovvero presso Poste Italiane S.p.A.

L'elenco delle banche convenzionate è disponibile sul sito internet dell' Agenzia.

È inoltre possibile effettuare telematicamente anche il pagamento delle imposte relative ai canoni di locazione per le annualità successive alla prima, per le proroghe, anche tacite, per le cessioni e le risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili registrati a partire dal 1° gennaio 1980.

In ogni caso, la data della disposizione di pagamento è uguale alla data di registrazione, o, per le annualità successive, alla data, anche successiva alla data di trasmissione del file, indicata dal contribuente all' interno del file trasmesso.

La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati trasmessi pervengono correttamente all' Agenzia delle Entrate.

Per chiarimenti e spiegazioni sulla installazione dei programmi o sui problemi legati ai documenti da inviare in via telematica, è disponibile il servizio di assistenza tecnica dell' Agenzia delle Entrate.

■ ■ VII - LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI ■ ■

L'assistenza telefonica per gli utenti

<p>848.800.444</p> <p>dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il sabato</p>	<p>chiarimenti per tutti i contribuenti sui servizi di FISCONLINE</p>
<p>848.836.526</p> <p>dalle ore 8 alle ore 18, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, il sabato</p>	<p>riservato agli utenti di ENTRATEL</p>

L'assistenza on-line ai servizi telematici (sito web)

<p>sito internet</p> <p>http://assistenza.finanze.it</p>	<p>per consultare le soluzioni ai problemi più frequenti</p> <p>il sito è aggiornato costantemente anche sulla base dei suggerimenti e delle richieste di chiarimento degli utenti</p>
--	--

COME SI REGISTRANO I CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

(qualora non si utilizzi la registrazione telematica)

<p>entro 30 giorni dalla data dell'atto (o dalla decorrenza, se anteriore) presso Ufficio dell'Agenzia delle Entrate</p>	
compilando	<p>▶ Il modello 69 (disponibile presso l'Ufficio)</p>
presentando	<p>contratto di locazione almeno due copie del contratto da registrare con firme in originale. Applicare, per ogni 4 facciate di 100 righe su ogni copia, una marca da bollo da 14,62 euro</p>
pagando	<p>presso gli agenti della riscossione, le banche o gli uffici postali, un importo pari al 2% del canone annuo utilizzando il modello F23. Il codice tributo da indicare se si paga per la prima annualità è 115T; se si paga per l'intero periodo è 107T</p> <p>QUIETANZA quietanza di pagamento dell'imposta</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ per il primo anno l'importo minimo dovuto è di 67 euro ■ il pagamento compete in parti uguali a locatore e conduttore ■ entrambi rispondono in solido dell'intero pagamento
<p>▼</p> <p>UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE allo sportello si ottiene la ricevuta della avvenuta presentazione le copie registrate si ottengono nel tempo comunicato all'atto della consegna</p>	

VIII. SUCCESSIONI E DONAZIONI

Con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), è stata reintrodotta nel nostro sistema l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

■ SUCCESSIONI

Sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte avvenuti a decorrere dal 3 ottobre 2006 è dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni.

Chi deve pagarla e quanto si paga

Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti:

- beni immobili e diritti reali immobiliari. La valutazione degli immobili avviene mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per appositi coefficienti di aggiornamento (vedi più avanti calcolo del valore catastale ai fini dell'imposta catastale e ipotecaria);
- azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile);
- obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato);
- aziende (il valore è dato dal patrimonio netto contabile senza valutare le immobilizzazioni e l'avviamento);
- crediti e denaro;
- beni mobili (gioielli, mobili).

La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell'asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie).

L'imposta di successione è determinata dall'ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell'erede.

In particolare, sono previste le seguenti aliquote:

- **4 per cento**, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro;
- **6 per cento**, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede;
- **6 per cento**, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- **8 per cento**, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre persone.

ATTENZIONE

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.

Dal 1° gennaio 2007, è prevista un'agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società disposto in favore dei discendenti (dal 1° gennaio 2008 l'agevolazione è stata estesa anche al coniuge).

I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all'imposta se gli eredi proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nella dichiarazione di successione producono apposita dichiarazione.

Le imposte ipotecaria e catastale e l'agevolazione "prima casa"

Quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.

Queste, sono pari, rispettivamente, al **2 per cento** e all'**1 per cento** del valore degli immobili, con un versamento minimo di **168 euro**. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l'Ufficio non può procedere alla rettifica di valore. Se all'interno dell'asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come "prima casa", è previsto il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro per ciascuna imposta).

L'agevolazione spetta se il beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione cd. "prima casa" (per ulteriori informazioni sui requisiti "prima casa" vedi il Capitolo VI).

Come si determina il valore catastale

Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:

- 110, per la prima casa
- 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1)
- 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
- 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
- 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

ATTENZIONE

Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita proposta per determinare il valore catastale. In questo caso è necessario manifestare espressamente nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 convertito dalla legge n. 154 del 1988. La rendita catastale attribuita verrà notificata dall'Ufficio dell'Agenzia del Territorio al contribuente. Se il valore determinato sulla base della rendita attribuita è superiore a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l'imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla registrazione dell'atto.

Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominante rivalutato del 25 per cento.

■ LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro **12 mesi** dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

È necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e successivamente presentarlo all'ufficio locale dell'Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla.

Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "ROMA 6", sito in Roma, Via Canton, 20 - CAP 00144.

Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all'autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e della tassa ipotecaria, utilizzando il modello F23.

Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell’Agenzia del Territorio.

Persone obbligate alla presentazione della dichiarazione

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

- gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell’eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari;
- i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.

Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Spetta, infatti, agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.

■ QUADRO RIASSUNTIVO DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

GRADO DI PARENTELA	IMPOSTA
CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA	4% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l’erede è una prima casa)
FRATELLI E SORELLE	6% sulla quota ereditata eccedente 100 mila euro + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l’erede è una prima casa)
ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO E AFFINI FINO AL 3° GRADO	6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l’erede è una prima casa)
ALTRE PERSONE	8% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l’erede è una prima casa)
ALL’EREDE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE SPETTA UNA FRANCHIGIA DI 1,5 MILIONI DI EURO	

■ DONAZIONI

Anche il regime fiscale delle donazioni e degli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti è cambiato per effetto dei provvedimenti citati che, in sostanza, hanno eliminato la tassazione di tali trasferimenti mediante l’applicazione dell’imposta di registro.

Quanto si paga

Il nuovo sistema prevede, anzitutto, che la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sia pari al valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico del beneficiario. Il valore dei beni e dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni.

Le aliquote da utilizzare per determinare l'imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:

- **4 per cento**, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
- **6 per cento**, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- **6 per cento**, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- **8 per cento**, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre persone.

ATTENZIONE

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.

Dal 1° gennaio 2007, i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati in favore dei discendenti (dal 1° gennaio 2008 anche quelli in favore del coniuge) non sono soggetti all'imposta se i beneficiari proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nell'atto di donazione producono apposita dichiarazione. Lo stesso regime si applica ai medesimi trasferimenti, effettuati anche mediante patto di famiglia, in favore dei discendenti.

Se oggetto della donazione è un bene immobile o un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:

- **l'imposta ipotecaria** (necessaria per procedere alla trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari), nella misura del **2 per cento** del valore dell'immobile;
- **l'imposta catastale** (richiesta per la voltura dell'atto), nella misura dell'**1 per cento** del valore dell'immobile.

In merito alle donazioni di "prima casa", valgono le medesime agevolazioni concesse per le successioni. In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell'immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di **168 euro** ciascuna.

Da ricordare

Gli atti di donazione e gli altri atti a titolo gratuito, se formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono soggetti a registrazione telematica entro 30 giorni dalla data di stipula dell'atto.

Decorrenza


Le nuove regole si applicano alle donazioni stipulate a decorrere dal 29 novembre 2006 (cioè dalla data di entrata in vigore della legge n. 286 del 2006), ad eccezione di quelle concernenti la franchigia disposta in favore dei fratelli e delle sorelle e quella disposta in favore dei portatori di handicap che si applicano alle donazioni stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L'esenzione per i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni, si applicano, rispettivamente, per i discendenti dal 1° gennaio 2007, per il coniuge dal 1° gennaio 2008.



IX. I FAMILIARI A CARICO: LE DETRAZIONI DALL'IRPEF

Dal 1° gennaio 2007, i contribuenti che hanno familiari a carico usufruiscono, in luogo delle vecchie deduzioni dal reddito, di detrazioni d'imposta, nella misura indicata dall'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).



Le detrazioni per i familiari a carico sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta. La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche), disponendo che tale importo diminuisca con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

In favore delle famiglie numerose, la legge finanziaria per il 2008 ha introdotto, in aggiunta a quelle ordinarie e con effetto dal 2007, un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario.

■ PRESUPPOSTI E PRINCIPALI REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE

I presupposti per ritenere una persona fiscalmente a carico, così come le disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio, sono rimasti sostanzialmente invariati e sono:

- il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico, che rimane pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro vanno considerate anche la rendita dell'abitazione principale e le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai lavoratori dipendenti che prestano l'attività in Paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino;

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente (assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento) che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze), e 95.000.

La formula per il calcolo:

$$\text{detrazione teorica} \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze)}}{95.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

COME VA DIVISA LA DETRAZIONE

La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori come prevedeva il precedente ordinamento.

È prevista, infatti, la spartizione al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapacienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

È il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perse.

LE REGOLE PER I FIGLI DEGLI EX CONIUGI

Precise regole sono previste per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è disposto per legge che:

- se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento;
- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapacienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore.

In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.

■ DETRAZIONI PER IL CONIUGE

La detrazione "teorica" per il coniuge a carico è stata stabilita in 800 euro. L'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (pari a 690 euro) è quando il reddito complessivo del beneficiario (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è compreso tra 15.001 e 40.000 euro. Inoltre, per i contribuenti che si collocano all'interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro.

Negli altri casi, per calcolare l'importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nello schema seguente.



Se il risultato del rapporto (reddito complessivo/15.000) è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 euro. Se uguale a zero la detrazione non spetta.



Tale detrazione fissa di 690 euro aumenta se il reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è superiore a 29.000 euro ma non a 35.200 euro.

Questi gli incrementi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 29.000 e fino a 29.200 euro	10 euro
oltre 29.200 e fino a 34.700 euro	20 euro
oltre 34.700 e fino a 35.000 euro	30 euro
oltre 35.000 e fino a 35.100 euro	20 euro
oltre 35.100 e fino a 35.200 euro	10 euro



Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694).

Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

La detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.

■ DETRAZIONI PER GLI ALTRI FAMILIARI

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo (considerato al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze), e 80.000.

$$750 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,486978, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,4869).

Se il risultato del rapporto è uguale a zero o negativo la detrazione non spetta. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

La detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale ma ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

■ DETRAZIONI PER I NON RESIDENTI

Per gli anni 2007, 2008 e 2009, anche i contribuenti non residenti hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia se dimostrano di non godere, nel paese in cui risiedono, di un beneficio fiscale assimilabile a quello per carichi di famiglia concesso in Italia, e che le persone a carico non possiedono un reddito complessivo superiore al limite di 2.840,51 euro.

■ DETRAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE

Dal periodo d'imposta 2007 è stata introdotta una specifica detrazione Irpef a favore delle famiglie in cui sono presenti almeno quattro figli a carico.

La detrazione, che va ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste per ogni figlio a carico, è pari a 1.200 euro e deve essere ripartita, nella misura del 50 per cento, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

A differenza di quanto previsto per le ordinarie detrazioni per i figli a carico, i criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori. Ov-

viamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

La detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena, non dipende dal livello di reddito del beneficiario e non va ragguagliata al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.

La nuova norma precisa inoltre che, qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto a un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nella imposta dovuta.

Tale credito:

- è determinato nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico);
- può essere utilizzato sia in compensazione nel modello F4 o, a scelta del contribuente, computato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta successivo o chiesto a rimborso;
- è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d'imposta;
- relativamente all'anno 2007, è attribuito in unica soluzione; quello spettante a partire dall'anno 2008 va riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.



X. L'IRPEF: ALIQUOTE E DETRAZIONI

Dal 1° gennaio 2007 è in vigore un nuovo sistema di determinazione dell'Irpef che, rispetto al precedente, è caratterizzato da:

- nuovi scaglioni di reddito e aliquote;
- detrazioni d'imposta per familiari a carico, variabili in funzione del reddito complessivo;
- detrazioni diversificate a seconda della tipologia di reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, altri redditi).

Non è più prevista, come in passato, la possibilità di utilizzare le disposizioni vigenti in anni precedenti e i relativi sistemi di calcolo (la cosiddetta clausola di salvaguardia).

Sono rimaste invariate le detrazioni (spese mediche, interessi su mutui, eccetera) e le deduzioni (contributi previdenziali, assegni al coniuge, eccetera) per oneri sostenuti dai contribuenti.

■ ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Sono previsti cinque scaglioni di reddito cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta.

Lo schema per il calcolo dell'Irpef

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA	IRPEF (LORDA)
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

COME SI ARRIVA ALL'IMPOSTA NETTA

Per determinare il reddito imponibile (prima colonna dello schema) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili (vale a dire tutte le somme indicate nell'articolo 10 del Tuir) e la deduzione per l'abitazione principale (e sue pertinenze).

Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l'imposta (lorda) applicando a questo importo le nuove aliquote.

Si arriva al prelievo Irpef effettivo (imposta netta), diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese sostenute, eccetera).

■ ■ X - L'IRPEF: ALIQUOTE E DETRAZIONI ■ ■

Il percorso per il calcolo dell'imposta



L'Irpef non è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da:

- redditi di pensione fino a 7.500 euro (se goduti per l'intero anno);
- redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro;
- rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati per un importo complessivo non superiore a 500 euro.

L'AREA DI ESENZIONE

Per effetto delle detrazioni per tipologia di reddito, l'area di esenzione dall'Irpef risulta così determinata:

- 8.000 euro, per i lavoratori dipendenti, se il periodo di lavoro coincide con l'intero anno;
- 7.500 euro, per i pensionati al di sotto dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l'intero anno, e per coloro che percepiscono assegni di mantenimento dagli ex-coniugi;
- 7.750 euro, per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, sempre con periodo di pensione coincidente con l'intero anno;
- 4.800 euro, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell'anno, per i contribuenti con altri tipi di reddito.

Ovviamente, l'area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.

IL CALCOLO PER LE ADDIZIONALI IRPEF

La base imponibile per il calcolo delle addizionali regionale e comunale è costituita dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e relative pertinenze).

Non sono dovute qualora per lo stesso anno non è dovuta l'Irpef, anche se per effetto delle detrazioni.

Il reddito imponibile per le addizionali Irpef



LE ALIQUOTE PER LA TASSAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AGLI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL PERIODO 2004/2006

Sugli importi arretrati erogati a partire dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 si applicano aliquote e scaglioni di reddito in vigore per i medesimi anni. In caso di erogazione di emolumenti arretrati, ai fini della determinazione dell'aliquota media, il reddito del biennio precedente, che il sostituto d'imposta deve prendere in considerazione, va assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione in vigore in quegli anni (la cosiddetta *no tax area*) e delle deduzioni per oneri di famiglia, se vigenti.

■ TASSAZIONE DEL TFR E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta dalla data del 31 dicembre 2006 si applicano le aliquote in vigore dal 1° gennaio 2007.

Per evitare che il nuovo regime di tassazione determini un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le vecchie aliquote, con la riforma dell'Irpef è stata anche prevista la possibilità di determinare l'imposta dovuta, laddove risulti più conveniente, utilizzando le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006.

In sostanza, si tratta di un criterio analogo a quello precedentemente previsto, con riferimento al reddito complessivo fino al 2006, dalla vecchia "clausola di salvaguardia".

■ LE DETRAZIONI PER TIPO DI REDDITO

Nel meccanismo di calcolo dell'Irpef, la progressività è garantita, oltre che dalle aliquote e dagli scaglioni di reddito, anche da un sistema di detrazioni d'imposta stabilite in misura diversa in funzione della tipologia di reddito posseduto (reddito derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, e così via).

Come per le detrazioni per i familiari a carico (vedi capitolo IX) anche quelle per tipo di reddito spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi a 55.000 euro di reddito.

Per il calcolo degli importi effettivi si assume come parametro di riferimento non la specifica categoria reddituale (ad es. il totale del reddito di lavoro dipendente, di pensione o di lavoro autonomo) ma l'intero reddito complessivo.

Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione (espresso in giorni). Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

In presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente. Chi, ad esempio, ha redditi di pensione e di impresa, può ridurre la sua imposta lorda di una sola delle due differenti detrazioni.

Maggiori agevolazioni sono state previste in favore dei pensionati di età pari o superiore a 75 anni e dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per questi ultimi, quando il reddito complessivo non supera 8.000 euro, è stato individuato un livello minimo di detrazione (1.380 euro), indipendentemente dalla durata del rapporto.

Ma vediamo come calcolare le riduzioni effettivamente spettanti.

PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Le detrazioni "base" (o teoriche) che i lavoratori dipendenti possono fruire dal periodo d'imposta 2007 sono quelle indicate nelle seguenti tabelle.



■ ■ X - L'IRPEF: ALIQUOTE E DETRAZIONI ■ ■

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno, ma l'importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 euro. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva non può essere inferiore a 1.380 euro.

Reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 euro → $1.338 + (502 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000})$

Il risultato derivante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,623381, il coefficiente da prendere in considerazione è 0,6233).

Reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 euro → $1.338 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il risultato derivante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

Se il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 23.000 e fino a 24.000 euro	10 euro
oltre 24.000 e fino a 25.000 euro	20 euro
oltre 25.000 e fino a 26.000 euro	30 euro
oltre 26.000 e fino a 27.700 euro	40 euro
oltre 27.700 e fino a 28.000 euro	25 euro

La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:

- redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;
- indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto);
- somme percepite a titolo di borsa di studio;
- compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

PER I PENSIONATI

Le detrazioni "base" (o teoriche) che i titolari di reddito di pensione possono fruire dal 2007 sono quelle indicate nelle due seguenti tabelle.

Le detrazioni per i pensionati di età inferiore a 75 anni

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 7.500 euro	1.725 euro
oltre 7.500 e fino a 15.000 euro	1.255 + l'importo derivante dal seguente calcolo: $470 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.500}$
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	1.255 x il risultato derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con reddito fino a 7.500 euro non può comunque essere inferiore a 690 euro.

I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle due formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali e arrotondati con il sistema del troncamento.

Le detrazioni per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 7.750 euro	1.783 euro
oltre 7.750 e fino a 15.000 euro	1.297 + l'importo derivante dal seguente calcolo: $486 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.250}$
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	1.297 x il risultato derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con reddito fino a 7.750 euro non può comunque essere inferiore a 713 euro.

I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali e arrotondati con il sistema del troncamento.

ATTENZIONE

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

PER GLI ASSEGNI PERCEPITI DALL'EX-CONIUGE

La Finanziaria per il 2008 ha inserito nell'art. 13 del Tuir una nuova detrazione Irpef in favore dei contribuenti che ricevono assegni periodici, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, se risultanti da provvedimenti del giudice.

In particolare, in favore dei destinatari di tali somme, sono riconosciute le medesime detrazioni previste per i pensionati di età inferiore a 75 anni (sopra indicate).

X - LE DETRAZIONI D'IMPOSTA

La nuova detrazione è applicabile già dal periodo d'imposta 2007 e, come prescrive la legge stessa, non va rapportata ad alcun periodo dell'anno, anche se gli assegni sono stati percepiti solo in una frazione di anno.

Infine, occorre ricordare che, in presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente.

PER I POSSESSORI DI ALTRI REDDITI

Le detrazioni “base” (o teoriche) previste dal 2007 a favore dei possessori di altri redditi sono quelle indicate nella seguente tabella:

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 4.800 euro	1.104 euro
oltre 4.800 e fino a 55.000 euro	1.104 x il risultato derivante dal calcolo: 55.000 - reddito complessivo 50.200

Il reddito complessivo va assunto al netto della rendita catastale dell’abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

Le detrazioni si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Il coefficiente risultante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.

I redditi per i quali si può fruire di questa detrazione sono i seguenti:

- alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, quelli indicati dal Tuir all’articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici percepiti dagli ex-coniugi;
- i redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir);
- i redditi derivanti da imprese minori (articolo 66 del Tuir);
- i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera i);
- i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera l).



XI. LE DETRAZIONI D'IMPOSTA

A fronte di spese che hanno una particolare rilevanza sociale come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per gli interessi sul mutuo dell'abitazione o per gli studi, sono previste riduzioni dall'Irpef.

A seconda dei casi, queste riduzioni si ottengono tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi e possono essere fatte valere in due modi diversi: le spese sostenute possono essere "dedotte" dal reddito prodotto (vedi capitolo XII) oppure possono dare diritto a una detrazione d'imposta del 19% o in misura forfetaria.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio "di cassa").

Nel caso di importi consistenti che scadono tra dicembre e gennaio (ad esempio, mutui fondiari) è quindi conveniente provvedere al saldo entro il 31 dicembre, in modo da poter applicare la detrazione nella dichiarazione successiva (senza doverla rimandare di un anno ancora).

Le spese, di regola, devono essere sostenute dal dichiarante, nel suo interesse.

Per le spese mediche, le spese relative ad assicurazioni e contributi volontari, nonché quelle di frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria, la detrazione è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori. Nel caso in cui i genitori intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.

Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

La detrazione è riconosciuta, di norma, solo per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente.

Nel caso di rimborsi ricevuti da Enti previdenziali o assistenziali (ad es., i rimborsi della ASL o dei fondi assistenziali aziendali che hanno ricevuto dal contribuente o dal datore di lavoro contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito del dipendente) le spese mediche non possono essere ritenute "rimaste a carico del contribuente" e, quindi, non danno diritto alla detrazione.

La detrazione spetta invece per le somme rimborsate dalle assicurazioni, nel caso in cui il premio pagato non fruisce del beneficio fiscale (es., polizze sanitarie).

Per la documentazione degli oneri e delle spese detraibili e deducibili vedi cap. XII.

■ LE DETRAZIONI D'IMPOSTA DEL 19%

Tra i principali oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% vi sono le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari, le tasse scolastiche ed altre spese illustrate di seguito.

LE SPESE SANITARIE

Le spese sanitarie, di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc.) danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro.

Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre la franchigia: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell'importo ottenuto.

Ovviamente, se le spese sostenute nell'anno non superano l'importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

La detrazione si applica sull'intera spesa (senza togliere nessun importo) se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di handicap, e l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% potranno essere considerate anche le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal suo datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro non sono infatti detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate per effetto di contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito.

Nel caso in cui le spese sanitarie abbiano superato, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Il superamento del limite deve essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.

ATTENZIONE

Gli scontrini fiscali delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali devono contenere, dal 1° gennaio 2008, la specificazione della natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale (c.d. "scontrino parlante").

SPESE SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIFICA E PER PARTICOLARI TIPOLOGIE

La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l'assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica.

La detrazione spetta, senza limiti di spesa, sull'importo che eccede i 129,11 euro, a tutte le persone che necessitano di assistenza specialistica, ad esempio in conseguenza di traumi da incidente automobilistico.

Inoltre, il contribuente che sostiene spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari, non a carico, che sono titolari di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 euro, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro.

Questi ultimi, infatti, possono usufruire della detrazione soltanto nei limiti dell'imposta che devono pagare: se, ad esempio, pagano solo 51,64 euro di imposte, la detrazione verrebbe fatta fino a questa cifra e non oltre.

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI

La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso dei vari anni ha subito diverse modifiche, con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Mutui stipulati dal 1993

Per i mutui stipulati dal 1993, le detrazioni sono concesse solo in relazione all'acquisto dell'abitazione principale.

L'importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è di 3.615,20 euro, pertanto la detrazione non può essere superiore a 686,89 euro, pari al 19% di 3.615,20 euro.

Dal 1° gennaio 2008 l'importo massimo complessivo degli interessi passivi che derivano da mutui finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale sul quale è possibile calcolare la detrazione d'imposta del 19% è pari a 4.000 euro. Pertanto, dal periodo d'imposta 2008 (dichiarazione 2009) la detrazione massima sarà pari a 760 euro (19% di 4.000 euro).

Indipendentemente dal limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione la spesa massima detraibile deve essere riferita complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente a più contratti di mutuo stipulati per l'acquisto.

La detrazione del 19% per l'acquisto dell'abitazione principale spetta a condizione che:

- l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto (termine elevato da sei mesi ad un anno dal 1.1.2001). La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro;
- l'acquisto dell'immobile deve avvenire entro un anno (termine elevato da sei mesi ad un anno dal 1.1.2001) antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.

Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto. In caso di contitolarità del mutuo, l'importo di 3.615,20 euro (4.000 euro dal 2008), su cui spetta la detrazione del 19%, va suddiviso tra i cointestatari.

In caso di mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi, in relazione ad entrambe le quote, la detrazione spetta al coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico, purchè il mutuo sia stato stipulato a partire dal 1993.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia si prescinde dal requisito della dimora abituale relativamente ai mutui ipotecari per l'acquisto dell'unica abitazione di proprietà.

Dal 2001, inoltre, la detrazione spetta anche:

- dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall'acquisto, se l'immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente;
- anche nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifica al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l'immobile è adibito ad abitazione principale;
- al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare;
- se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia affittato.

ATTENZIONE

Quando un contribuente contrae un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale la detrazione spettante sui relativi interessi passivi deve essere calcolata esclusivamente sul costo di acquisto dell'immobile che è dato dalla somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori. Pertanto quando l'ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell'immobile, determinato con i criteri appena descritti, sarà necessario determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione. Per determinare la quota di interessi passivi sulla quale calcolare la detrazione si può utilizzare la formula seguente:

$$\frac{\text{(costo acquisto dell'immobile + oneri accessori)} \times \text{interessi passivi pagati}}{\text{capitale erogato a titolo di mutuo}}$$

Mutui stipulati prima del 1993

Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l'acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.

L'importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 3.615,20 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra propria abitazione.

In quest'ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.

Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l'acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

La successiva tabella riassume i limiti di detraibilità dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale che si sono susseguiti negli anni.

QUADRO RIASSUNTIVO: MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE			
DATA STIPULA MUTUO ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE	LIMITE DETRAIBILITÀ ANNO D'IMPOSTA 2007 (AL 19% DI INTERESSI E ONERI AGGIUNTIVI)	TERMINE PER ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	DATA DI ACQUISTO
prima del 1993	3.615,20 euro per ciascun contestatario	8/12/1993	
1993	3.615,20 euro complessivi (anche se il contribuente dal 9/12/93 ha variato l'abitazione principale per motivi di lavoro)	8/12/1994	sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo
1994/2000	3.615,20 euro complessivi	entro sei mesi dall'acquisto	
dal 2001		entro un anno dall'acquisto (due in caso di ristrutturazione in corso)	un anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo

LE DETRAZIONI A FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI

Le spese sostenute per l'acquisto dei veicoli dei disabili danno diritto a una detrazione d'imposta pari al 19% del loro ammontare.

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

- non vedenti e sordomuti
- i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
- i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- i disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. In caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse ad eccezione del caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiario risulti precedentemente cancellato dal Pra.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice, ecc.).

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

È bene ricordare anche che è possibile fruire sia dell'Iva agevolata al 4% anziché al 20%, sull'acquisto di autovetture (aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate), che dell'esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

È possibile, infine, fruire della detrazione del 19%, sull'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) delle spese sostenute per l'acquisto (con l'aliquota agevolata del 4%) dei sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

LE DETRAZIONI SULLE EROGAZIONI LIBERALI

Erogazioni liberali alle Onlus

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro (se effettuate dalle imprese le erogazioni sono deducibili dal reddito).

Le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), figura giuridica apparsa nel 1998 nell'ordinamento italiano, sono enti privati con vocazione solidaristica che operano esclusivamente per il perseguimento di finalità sociali.

La maggior parte di queste organizzazioni deve essere inserita nelle apposite anagrafi regionali gestite dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, ad eccezione delle c.d. Onlus di diritto, che sono iscritte nei registri regionali quando si tratta di organizzazioni di volontariato, presso i Registri prefettizi quando si tratta di cooperative sociali e presso l'elenco gestito dal Ministero degli Esteri quando si tratta di Organizzazioni Non Governative.

Tutte le Onlus possono beneficiare di esenzioni e agevolazioni ai fini dei tributi più importanti.

ATTENZIONE

A partire dal 17 marzo 2005 le liberalità alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale, in alternativa alla detrazione sopra illustrata, possono essere dedotte dal reddito complessivo (vedi il capitolo XII).

Erogazioni liberali alle Associazioni di promozione sociale

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle legge 383/2000.

Erogazioni liberali per iniziative umanitarie, religiose o laiche

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. 20/06/2000 nei paesi non appartenenti all'OCSE.

Erogazioni liberali nel settore dello spettacolo

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici

Sono detraibili nella misura del 19% del loro ammontare le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Gli istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e successive modificazioni.

La detrazione spetta a condizione che tali erogazioni vengano effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Contributi a società di mutuo soccorso

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% dei contributi associativi, per un importo non superiore a 1.291 euro, versati tramite banca o ufficio postale dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 3818/1886.

Erogazioni liberali per attività di rilevante valore culturale o artistico

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni Culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale o artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e del DPR 1409/63.

Partiti e movimenti politici

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, effettuate mediante versamento bancario o postale.

La detrazione non spetta ai singoli soci per le erogazioni effettuate dalle società semplici.

La detrazione d'imposta spetta anche alle società di capitali e agli enti commerciali che possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dell'erogazione ai movimenti e partiti politici, purché compresa tra gli stessi limiti indicati nel periodo precedente.

L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti o partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che per mezzo di più conti correnti periferici. Non rientra tra le erogazioni liberali detraibili il versamento effettuato per il tesseramento al partito.

Società di cultura La Biennale di Venezia

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni in denaro effettuate in favore della Società di cultura La Biennale di Venezia per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato.

Società ed Associazioni sportive dilettantistiche

È possibile detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore a 1.500 euro.

Calamità e altri eventi straordinari (Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite)

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate, oltre che per il tramite di Onlus, anche attraverso:

- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedano interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Le erogazioni, cumulate con le eventuali altre erogazioni in denaro a favore delle ONLUS effettuate nello stesso periodo di imposta, non devono superare il limite massimo di 2.065,83 euro.

ALTRE SPESE

Premi assicurativi

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef, per le polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, il 19% dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, per un importo complessivo non su-

periore a 1.291,14 euro. I contratti per l'assicurazione sulla vita devono avere durata non inferiore ai 5 anni e in tale periodo non deve essere consentita la concessione di prestiti.

Per i contratti stipulati dal primo gennaio 2001, la detrazione è consentita sempre entro il limite complessivo non superiore a 1.291,14 euro - solo se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

In questo caso l'impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto. Nel caso di polizze c.d. "miste" è detraibile solo la quota di premio relativa ai rischi sopraindicati.

Le spese d'istruzione

Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione Irpef del 19%. È ammessa alla detrazione anche l'iscrizione agli anni fuori corso.

Per le spese relative all'iscrizione a corsi di studio presso istituti o università straniere pubbliche o private, nonché presso università italiane non statali, l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione spettante non deve essere superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

Spese di frequenza per asili nido

La legge finanziaria 2008 ha prorogato, anche per il periodo d'imposta 2007 la detrazione d'imposta per le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 632 euro e la percentuale di detraibilità è del 19% (lo sconto massimo di imposta è perciò pari a 120,08 euro).

Il beneficio fiscale spetta per le rette pagate, per ogni figlio, per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati.

La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta indipendentemente dall'anno scolastico cui si riferiscono.

La documentazione della spesa può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento e va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Quando il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei due coniugi è possibile indicare la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto annotandola sul documento stesso.

Spese veterinarie

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle spese veterinarie fino all'importo di 387,34 euro e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro: la detrazione spetta per le spese mediche sostenute per gli animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (quindi per cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa).

Non spetta, al contrario, per gli animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare; per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività agricole o commerciali; per quelli utilizzati per attività illecite e per quelli detenuti in casa illegalmente.

In pratica la detrazione può consentire al massimo un risparmio d'imposta di 49,06 euro, cioè il 19% di 258,23 euro (importo massimo al netto della franchigia di 129,11 euro).

Agevolazioni per le commissioni immobiliari

Dal 1° gennaio 2007 è possibile detrarre dall'Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale.

L'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può essere superiore a 1000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico periodo d'imposta.

Iscrizione annuale a strutture sportive

Dal 2007 è possibile fruire di una detrazione d'imposta per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione è ammessa nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 210 euro e riguarda le spese di iscrizione ed abbonamento sostenute per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.

Spese per addetti all'assistenza personale

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (c.d. badanti), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, dal 1° gennaio 2007, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro.

Condizione per fruire della detrazione è che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

■ NUOVE SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE DEL 19%

AUTOAGGIORNAMENTO DEI DOCENTI

La legge finanziaria per il 2008 ha previsto una detrazione dall'imposta sul reddito per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per le spese sostenute per l'autoaggiornamento e la formazione.

Le spese devono essere documentate ed effettivamente rimaste a carico del docente, e la detrazione spetta nella misura del 19 per cento fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro.

ABBONAMENTI SUL TRASPORTO PUBBLICO

La legge finanziaria 2008 ha previsto una detrazione d'imposta nella misura del 19 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale regionale e interregionale per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro (l'importo massimo della detrazione è pari a euro 47,50 euro).

La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta per conto dei familiari a carico.

ATTENZIONE

la detrazione spetta a condizione che le spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione è riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati, con esclusione di coloro che finalizzano il trasporto ad esigenze turistiche. Inoltre, il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

■ ALTRE DETRAZIONI

EROGAZIONI ALL'OSPEDALE GALLIERA

È detraibile, nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta, l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

SOSTITUZIONE FRIGORIFERI

La legge finanziaria 2008 ha prorogato sino al 31 dicembre 2010 la detrazione per le spese documentate per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. La detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio in una unica rata.

ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA DI POTENZA ELETTRICA E DI VARIATORI DI VELOCITÀ (INVERTER)

Per le spese documentate, sostenute fino al 2010, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, anche in sostituzione di vecchi motori, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente. La detrazione compete in un'unica rata, fino ad un valore massimo di 1.500 euro per motore. Analoga detrazione è prevista per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW.

ACQUISTO APPARECCHI TELEVISIVI

Agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, con il pagamento del canone di abbonamento TV, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% delle spese sostenute nel 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato.

PERSONAL COMPUTER AI DOCENTI

Spetta una detrazione d'imposta del 19% delle spese documentate, sostenute nel 2007 ed effettivamente rimaste a carico per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica. La detrazione spetta ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché ai docenti delle università statali.

La detrazione va calcolata su un importo massimo di 1000 euro di spesa.

■ LE DETRAZIONI PER I CONTRATTI DI AFFITTO

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO

La legge finanziaria per il 2008 (con decorrenza dal 2007) ha aggiunto una nuova detrazione per chi sostiene le spese dell'affitto per la casa adibita a propria abitazione principale.

In particolare ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n.431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO

La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto (con decorrenza dal 2007) una detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. La detrazione è pari a 991,60 euro e spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO

Una detrazione d'imposta spetta ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431). In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione d'imposta è di:

- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

DETRAZIONE PER TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, alle seguenti condizioni:

- a. abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
- b. il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
- c. la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione;
- d. la detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2005 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007.

Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es.: borse di studio).

ATTENZIONE

La legge finanziaria per il 2008 ha stabilito che la fruizione delle diverse detrazioni per gli inquilini devono essere ragguagliate al periodo dell'anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non possono essere cumulate.

CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI

Un altro contratto di locazione che gode di un'agevolazione fiscale è quello stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza.

Dal 1° gennaio 2007 questi contratti sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia.

I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431. La legge finanziaria 2008 ha esteso la detrazione anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

■ LE AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Fino al 31 dicembre 2010 è possibile fruire della detrazione d'imposta per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per una quota pari al 36% delle spese sostenute.

ATTENZIONE

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2010 anche l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata fatturate dal 1° gennaio 2008.

Le principali condizioni e limiti per fruire della detrazione sono:

- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro e, a partire dal 1° ottobre 2006, il limite deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie coistestatori di un'abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull'ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
- la percentuale di detrazione d'imposta, a decorrere dal 1° ottobre 2006, è del 36%;
- la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti anziani, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;
- nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
- l'impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata.

ATTENZIONE

La legge finanziaria 2008 ha prorogato anche la detrazione d'imposta sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.

L'agevolazione pertanto è applicabile agli edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2010 ed acquistati entro il 30 giugno 2011.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall'art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

Tra le spese per le quali compete la detrazione sono comprese inoltre:

- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);
- realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

1. Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell'Agenzia o nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it, al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara
Via Rio Sparto 21 - 65100 Pescara

2. contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R.;
3. per fruire della detrazione è necessario, infine, che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

■ DETRAZIONE IRPEF PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI

La legge finanziaria 2008 ha prorogato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 le detrazioni che consentono un risparmio d'imposta a quei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti.

In sintesi le agevolazioni sono le seguenti:

- è prevista una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese, rimaste a carico del contribuente, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella. Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;
- per le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K , in un'apposita tabella;
- un'altra detrazione per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente è prevista per le spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;
- infine, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti al carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. La finanziaria 2008 ha previsto che tale disposizione si applichi anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Le detrazioni spettanti possono essere ripartite:

- per le spese sostenute nel 2007 in tre quote annuali di pari importo;
- per le spese sostenute dal 2008 in minimo tre massimo dieci quote annuali di pari importo a scelta irrevocabile del contribuente operata all'atto della prima detrazione.

Le detrazioni sono concesse a condizione che la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente.

Il pagamento inoltre dovrà essere effettuato con bonifico bancario o postale. Per fruire delle detrazioni in argomento, è necessaria anche l'acquisizione, da parte del contribuente, della certificazione energetica dell'edificio, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, di un "attestato di qualificazione energetica", predisposto da un professionista abilitato.

ATTENZIONE

Dal 2008, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per installare i pannelli solari non serve la certificazione energetica dell'edificio né l'attestato di qualificazione energetica.

Le agevolazioni previste in materia di impianti di climatizzazione invernale, sono estese anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. Tale agevolazione è tuttavia riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle modalità da stabilire con apposito Decreto Ministeriale.

Per ulteriori informazioni circa i requisiti e le modalità per poter accedere ai benefici fiscali sopra esposti, si rinvia a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 19 febbraio 2007 (pubblicato nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007), al D.M. Ministero economia e finanze 26 ottobre 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007), dal D.M. Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 (pubblicato nella G.U. n. 66 del 18 marzo 2008) e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 7 aprile 2008.



XII. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

■ LE SPESE DEDUCIBILI

Le spese deducibili sono quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi determinando un beneficio fiscale che è pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente. Tra le principali spese deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali, le erogazioni liberali a favore nel non profit e delle istituzioni religiose, le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio "di cassa").

■ CONTRIBUTI

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge è ammessa la deducibilità senza limiti di importo.

A partire dal 2001 è consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Si tratta dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonché dei contributi versati al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, ad esempio dalle casalinghe.

La deducibilità dei contributi facoltativi è inoltre, consentita anche se essi sono versati dal contribuente per i familiari fiscalmente a carico.

CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi chiusi e fondi aperti) e di previdenza individuale (contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 9 ter del decreto legislativo n. 124 del 1993), comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione Europea e negli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore ad **5.164,57** euro.

Non si deve più tener conto del limite del 12 per cento del reddito complessivo previsto dalla precedente normativa (in vigore fino al 2006).

La deduzione compete, sempre nel limite dei 5.164,57 euro, anche in caso di versamento di contributi a favore delle persone fiscalmente a carico (ad esempio, il coniuge) se il reddito complessivo di queste ultime non è del tutto capiente per consentire in tutto o in parte la deduzione dei contributi.

Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi contribuenti possono quindi dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

ATTENZIONE

Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

In particolare, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l'anno.

In sostanza, l'importo massimo annuale complessivamente deducibile sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.

ONERI CONTRIBUTIVI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

È possibile dedurre dal reddito complessivo, fino all'importo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro.

EROGAZIONI LIBERALI

A FAVORE DEL "NON PROFIT"

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (in particolare società ed enti commerciali e non commerciali), possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore dei soggetti di seguito elencati:

- Onlus;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale;
- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.
- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data.

ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Poiché le organizzazioni non governative (c.d. Ong) operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile innanzitutto fruire della deduzione nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro (vedi sopra il paragrafo "contributi a favore del non profit").

L'elenco delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, è reperibile nel sito Internet del Ministero degli Esteri (www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it).

Questa deduzione non può cumularsi con le altre seguenti alternative agevolazioni fiscali previste per i contributi, le donazioni e le oblazioni versati in favore delle ONG:

1. deducibilità entro la misura massima del 2% del reddito complessivo;
2. detrazione d'imposta del 19% prevista per le erogazioni liberali in favore delle Onlus.

ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE

Le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose sono deducibili dal reddito complessivo fino all'importo per ciascuna erogazione di 1.032,91 euro (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali).

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.

In particolare, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore:

- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
- dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali;
- dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione.

A UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

Le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59 della legge 388/2000 e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ivi compreso l'ISS, l'ISPESL nonché gli enti parco nazionali e regionali.

■ ALTRI ONERI DEDUCIBILI

ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE

Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Gli importi destinati al mantenimento dei figli non sono deducibili.

Quando il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà dell'importo. Non sono invece deducibili gli importi corrisposti al coniuge separato in una unica soluzione.

SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO PER I DIVERSAMENTE ABILI

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Costituiscono spese di assistenza specifica quelle rese da personale € paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica (es.: infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali).

Sono inoltre deducibili interamente dal reddito complessivo le spese sostenute per le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale sempreché esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

ATTENZIONE

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

LE SPESE SOSTENUTE DAI GENITORI ADOTTIVI

Le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri sono deducibili nella misura del 50% ma devono essere certificate, nell'ammontare complessivo, dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è consultabile sul sito www.commissioneadozioni.it.

■ COME SI DOCUMENTANO LE SPESE

La documentazione delle spese deducibili (e detraibili) è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.

Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla (e cioè, per la dichiarazione dei redditi del 2007, modello 730 o UNICO persone fisiche, fino a tutto il 31 dicembre 2012).

ATTENZIONE

Gli scontrini fiscali delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali devono contenere, dal 1° gennaio 2008, la specificazione della natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale (c.d. "scontrino parlante").



XIII. L'ICI, LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF

Le Regioni e i Comuni provvedono ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso il gettito tributario, nelle casse locali, dell'Ici e delle addizionali regionali e comunali.

■ L'ICI

L'Ici, imposta comunale sugli immobili, viene destinata ai bilanci dei Comuni che dispongono di un ampio margine di autonomia nella gestione di questo tributo.

CHI LA DEVE PAGARE

L'imposta deve essere pagata:

- da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento;
- dai concessionari delle aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.

Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:

- se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa cointestata a marito e moglie, entrambi devono versare l'Ici ma separatamente);
- se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario;
- se l'immobile è in multiproprietà, l'Ici deve essere pagata dall'amministratore del condominio o della comunione.

COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE

Per calcolare l'Ici bisogna prima di tutto definire il valore dell'immobile oggetto d'imposizione, ossia quella che di norma si chiama "base imponibile".

A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli.

Per i fabbricati

La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso (vedi Capitolo VI) aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

- 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C con esclusione delle categorie A10 e C1);
- 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);
- 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Per i fabbricati di interesse storico/artistico il valore è stabilito assumendo la rendita determinata mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo (aumentate del 5%) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato. Tale rendita va moltiplicata per cento anche se il fabbricato è classificato nella categoria A10 o C1 o nel gruppo D.

ATTENZIONE

Dal 2007 è stata abrogata la modalità di determinazione della base imponibile con riferimento alla "rendita presunta".

Per le aree fabbricabili

La base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta. Il Comune può determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio per zone omogenee (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett. g). Il valore così determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da parte del Comune qualora venga preso a base dal contribuente per la valutazione della propria area fabbricabile. Con apposito regolamento, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione, istituto favorevole al contribuente, tendente ad evitare contenziosi con l'Ente stesso soprattutto in materia di aree fabbricabili.

Per i terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75. Nella determinazione dell'imposta dovuta per i terreni agricoli, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 9, del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992. Ai fini delle suddette agevolazioni per coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

QUANTO SI DEVE PAGARE

L'imposta si determina applicando alla base imponibile, e cioè al valore calcolato nel modo indicato al paragrafo precedente, l'aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile (compresa, normalmente, tra il 4 e il 7 per mille).

I Comuni possono fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, per 3 anni dall'inizio dei lavori in favore dei proprietari che eseguono i seguenti interventi:

- recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
- recupero di immobili di interesse artistico o architettonico dei centri storici;
- realizzazione di autorimesse o posti auto;
- utilizzo di sottotetti.

I Comuni possono stabilire in via regolamentare aliquote agevolate, anche in qualsiasi altro caso.

L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.

Detrazioni e riduzioni d'imposta

Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione d'imposta di 103,29 euro, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale.

Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'Ici, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.

I Comuni possono elevare la detrazione per l'abitazione principale fino ad abbattere totalmente l'imposta dovuta per questa abitazione.

ATTENZIONE

Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica salvo prova contraria.

L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze, indipendentemente dal fatto che il Comune impositore abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze medesime.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008

Per agevolare i proprietari dell'abitazione principale è stato previsto:

- un'**ulteriore detrazione** per l'abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile, da rapportarsi al periodo dell'anno per il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, con un tetto di 200 euro. Nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione deve essere incluso anche il valore di eventuali pertinenze che il regolamento comunale considera come tali ai fini ICI. L'ulteriore detrazione va ad aggiungersi alla detrazione di euro 103,29 e ad eventuali ulteriori riduzioni che l'ente locale riconosce; in pratica l'ulteriore detrazione deve essere applicata solo dopo aver sottratto dall'ammontare dell'imposta lorda la detrazione di euro 103,29 ed eventuali ulteriori riduzioni dell'imposta previste dal regolamento comunale. L'ulteriore detrazione non si applica alle case di lusso, ville e castelli che appartengono alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- che le detrazioni ICI per l'abitazione principale, da calcolarsi in proporzione alla quota posseduta, sono state estese anche ai coniugi proprietari che non risultano assegnatari della casa coniugale, in seguito a separazione o divorzio, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione principale" a condizione che non risulti affittata.

Analogamente, se viene deliberata dal Comune, è concessa agli anziani, che, pur mantenendo la proprietà dei loro immobili, non vi abitano perché non autosufficienti e acquisiscono la residenza negli Istituti di assistenza e ricovero. In tal caso, però, non si applica l'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale. Non è prevista la possibilità di applicare l'ulteriore detrazione neanche nel caso in cui il comune assimila all'abitazione principale i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

La legge finanziaria 2008 ha stabilito che, a decorrere dal 2009, i Comuni, con apposita delibera, possono fissare un'aliquota ICI agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico (per la durata massima di 3 anni per gli impianti termici solari e di 5 anni per le altre tipologie di fonti rinnovabili).

La legge finanziaria 2008 ha, altresì, introdotto l'esenzione dall'ICI, a decorrere dall'anno 2008 fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50%.

I Comuni hanno il potere di disciplinare casi particolari di tassazione.

Ad esempio, possono:

- considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito ad un familiare;
- prevedere differenti termini dei versamenti per particolari situazioni;
- introdurre riduzioni o esenzioni per le Onlus e per le famiglie con disabili gravi.

Per conoscere le aliquote e le disposizioni in vigore per il 2008 i contribuenti possono rivolgersi ai rispettivi uffici comunali o consultare, via Internet, il sito: <http://www.finanze.gov.it/export/sites/default/finanze/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/index.htm>.

ESEMPIO di calcolo dell'imposta

Abitazione principale del proprietario con rendita catastale di 1.239,50 euro posseduta per l'intero anno:

- aliquota Ici del 5 per mille;
- detrazione = 103,29 euro;
- valore imponibile: 1.239,50 euro x 1,05 (maggiorazione del 5%) x 100 = 130.147,50 euro;
- ulteriore detrazione: 173,10 (1,33 per mille di 130.147,50);
- imposta dovuta: (5 per mille di 130.147,50 euro) - 103,29 euro - 173,10 = 374,35.

COME, DOVE E QUANDO SI PAGA

I termini per il pagamento dell'Ici sono:

- prima rata d'acconto entro il **16 giugno**;
- seconda rata a saldo entro il **16 dicembre**.

Il pagamento può essere anche effettuato **in unica soluzione** entro il termine previsto per l'acconto. In questo caso per calcolare l'imposta dovuta per l'intero anno occorre applicare l'aliquota stabilita dal Comune per l'anno in corso.

Il sistema di calcolo dell'acconto

La prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta e già pagata per l'anno d'imposta precedente. Se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi dell'anno di riferimento. L'eventuale conguaglio sarà effettuato dal 1° al 16 dicembre, in occasione del versamento a saldo.

In pratica, con questo sistema il contribuente ha il vantaggio di non doversi affrettare, a giugno, a rintracciare ed esaminare le delibere dei comuni presso i quali sono ubicate le unità immobiliari da lui possedute per verificare se sono state variate le aliquote da applicare.

In caso di possesso per l'intero anno pagherà entro il 16 giugno la metà di quanto versato nell'anno precedente ed entro il 16 dicembre, poi, una volta accertato se sono intervenute modifiche delle aliquote o delle detrazioni dovrà semplicemente pagare il restante 50% oppure integrare di quanto dovuto in base alle nuove aliquote.

Se invece si dovesse verificare che il Comune ha aumentato o diminuito l'aliquota, il contribuente dovrà ricalcolare l'Ici dovuta per l'intero anno (se, ovviamente, il suo possesso si è protratto per tutti i dodici mesi), sottrarre l'acconto pagato a giugno e versare la differenza in saldo.

L'ulteriore nuova detrazione per l'abitazione principale (pari all'1,33 per mille) si applica già al momento del versamento dell'acconto ICI 2008.

ESEMPIO di calcolo della prima rata dell'Ici

Se nel 2007 il contribuente ha versato l'imposta di 150 euro per il possesso di 3 mesi di un'unità immobiliare, per l'anno 2008 dovrà versare un acconto di 300 euro.

Infatti, l'importo dovrà essere prima ragguagliato ai 12 mesi e successivamente diviso per due:

$$150 : 3 = 50$$

$$50 \times 12 = 600 \text{ (Ici dovuta per l'intero anno precedente)}$$

$$600 : 2 = 300 \text{ (importo dell'acconto)}$$

Come pagare l'Ici nel 2008

Versamento entro il 16 giugno 2008

- prima rata (acconto) 50%;
- base di riferimento: imposta dovuta nell'anno 2007.

Versamento entro il 16 dicembre 2008

- seconda rata: restante 50%, salvo eventuale conguaglio;
- base di riferimento: aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2008.

I versamenti devono essere effettuati a favore del Comune in cui è situato l'immobile, direttamente o tramite conto corrente postale, oppure per il tramite delle agenzie degli istituti bancari convenzionati.

Versamento Ici con modello F24

Tutti i versamenti possono comunque essere eseguiti utilizzando o il modello F24 o il bollettino postale presso:

- le banche;
- gli uffici postali;
- gli agenti della riscossione.

L'utilizzo del Modello F24 presenta il grosso vantaggio di consentire al contribuente di compensare l'imposta da versare con eventuali crediti maturati per altri tributi erariali (Irpef, Iva, eccetera) o, qualora previsto dal Comune, di compensare le imposte dovute con crediti relativi all'Ici dell'anno precedente.

Il modello di versamento F24 Ici, le istruzioni per la compilazione e ulteriori informazioni utili per il versamento sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella sezione "Ici ed altri tributi locali", sono i seguenti:

- 3901 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'abitazione principale
- 3900 - ulteriore detrazione Ici per l'abitazione principale
- 3902 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per i terreni agricoli
- 3903 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per le aree fabbricabili
- 3904 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per gli altri fabbricati.

Per il pagamento dell'Ici dovuta è possibile utilizzare anche l'eccedenza delle imposte derivanti dal modello 730 (IRPEF, addizionali comunale e regionale) a condizione che tale scelta si effettui espressamente nella dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE

Si ricorda che l'utilizzo del Modello F24 Ici per il versamento dell'Ici non è un obbligo ma una opportunità, pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti Ici con i normali bollettini postali.

Il Comune può disporre modalità di pagamento aggiuntive o sostitutive di quelle indicate (ad esempio, versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune). Per maggiori informazioni i contribuenti possono rivolgersi ai competenti uffici comunali.

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune.

Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, entro il 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo il cui pagamento è stato differito. Questi contribuenti possono versare l'imposta direttamente dall'estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente.

Ravvedimento

Il bollettino contiene anche una casella dedicata al ravvedimento, da barrare nel caso si vogliano correggere precedenti violazioni.

In questa ipotesi la somma complessiva da versare deve comprendere l'imposta dovuta più la sanzione ridotta e gli interessi.

Presentazione della dichiarazione ICI

Dal 2008 l'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'Ici, per terreni e fabbricati – per i casi di variazione o acquisto durante l'anno – è stato parzialmente soppresso a seguito della dichiarazione contenuta nel Provvedimento del 18 dicembre 2007 dell'Agenzia del Territorio, che ha attestato l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni.

La dichiarazione ICI rimarrà in vigore **solamente** per ottenere riduzioni d'imposta relativamente a fabbricati, inagibili o inabitabili, o quando gli elementi da considerare ai fini della determinazione del tributo dipendano da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (che prevedono il modello unico informatico).

Conseguentemente nel caso in cui permanga l'obbligo della dichiarazione Ici, questa deve essere presentata entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE

Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro dedicato ai fabbricati, deve essere riportata per ogni immobile l'Ici dovuta l'anno precedente.

■ LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF

Le addizionali regionali e comunali all'Irpef istituite con l'obiettivo di dare una significativa accelerazione al decentramento fiscale, negli ultimi anni hanno subito rilevanti modifiche volte a migliorare l'efficacia del gettito nelle casse degli Enti interessati alla percezione degli importi dovuti.

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato:

- tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute
- i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.

I contribuenti soggetti all'addizionale regionale e a quella comunale calcolano l'importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef stessa.

L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9% ma le Regioni possono elevarla fino all'1,4% (vedi tabella in fondo al capitolo). Nelle Regioni che presentano nel bilancio un avanzo sanitario si applica l'aliquota massima dell'1,4%.

Considerato che i provvedimenti con i quali le Regioni determinano le aliquote dell'addizionale hanno effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale il provvedimento viene adottato, il decreto legge n. 159/2007 ha stabilito che le Regioni possono disporre che la variazione deliberata, se più favorevole per il contribuente, si applica anche al periodo d'imposta nel quale è intervenuta la delibera. Questo significa che le Regioni possono applicare retroattivamente l'aliquota più bassa ogni qualvolta le aliquote adottate siano inferiori rispetto a quelle precedentemente deliberate, con conseguente riduzione della pressione fiscale.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'Irpef, i Comuni, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, possono istituire o modificare l'aliquota dell'addizionale all'Irpef. Dal 2007 i Comuni hanno la possibilità di deliberare variazioni dell'aliquota dell'addizionale all'Irpef, elevando la misura massima dallo 0,2% fino allo 0,8%. Ogni Comune potrà prevedere una soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali. Inoltre per quei Comuni che non rispettano il "Patto di stabilità" l'aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3 % anche se nel Comune è stata deliberata l'aliquota massima dello 0,8%. L'elenco dei Comuni che hanno deliberato l'addizionale è pubblicato nel sito Internet www.finanze.gov.it (l'efficacia della deliberazione decorre dalla data della sua pubblicazione nel predetto sito internet) e riportato annualmente nel modello Unico Persone Fisiche.

COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI

La base imponibile per il calcolo delle addizionali regionale e comunale è costituita dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e relative pertinenze).

Le addizionali non sono dovute qualora per lo stesso anno non è dovuta l'Irpef, anche se per effetto delle detrazioni.

Il reddito imponibile per le addizionali Irpef

reddito complessivo

-

oneri deducibili

-

rendita dell'abitazione principale e sue pertinenze

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. L'addizionale regionale e comunale (a saldo) per il 2007 è trattenuta in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta. Per l'addizionale comunale è dovuto anche un acconto per il 2008 nella misura del 30%, calcolato sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente in base alle aliquote stabilite dal Comune, che viene trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate. Il saldo dell'addizionale comunale 2008 sarà quindi determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate ma non oltre dicembre.

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso il contribuente deve individuare la Regione e il Comune a cui accreditare il versamento (dopo aver controllato, nel caso dei Comuni, se questo è dovuto) che dovrà essere effettuato in base alla competenza del proprio domicilio fiscale:

- l'addizionale comunale all'Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa
- l'addizionale regionale all'Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

ATTENZIONE

Gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il versamento deve essere effettuato direttamente al comune interessato utilizzando il modello F24 in via telematica oppure presso uno sportello bancario o postale.

■ TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2007

Regione	Scaglioni di reddito	Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni (Regioni in cui è previsto)	Note
Abruzzo	Per qualunque reddito	1,40%		
Basilicata	Per qualunque reddito	0,90%		
Bolzano	Per qualunque reddito	0,90%		
Calabria	Per qualunque reddito	1,40%		
Campania	Per qualunque reddito	1,40%		
Emilia Romagna	fino a euro 15.000	1,10%	1,10% sull'intero importo	
	oltre 15.000 e fino a 20.000 euro	1,20%	1,20% sull'intero importo	
	oltre 20.000 e fino a 25.000 euro	1,30%	1,30% sull'intero importo	
	oltre 25.000 euro	1,40%	1,40% sull'intero importo	
Friuli Venezia Giulia	Per qualunque reddito	0,90%		
Lazio	Per qualunque reddito	1,40%		
Liguria	fino a euro 20.000	0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 20.000 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 20.000. Per i redditi compresi tra 20.001,00 euro e 20.101,42 euro l'imposta determinata con l'aliquota dell'1,40% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 20.101,42 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale.
	oltre 20.000 euro	1,40%	1,40% sull'intero importo	
Lombardia	fino a 15.493,71 euro	1,20%	1,20% sull'intero importo	È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% per i possessori di solo reddito derivante da pensioni di ogni genere e/o di sola abitazione principale il cui reddito complessivo ridotto degli oneri deducibili non è superiore a 10.329,14 euro.
	oltre 15.493,71 euro e fino a 30.987,41 euro	1,30%	185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71	
	oltre 30.987,41 euro	1,40%	387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41	
Marche	fino a 15.500 euro	0,90%	0,90% sull'intero importo	
	oltre 15.500 e fino a 31.000 euro	1,20%	139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500	
	oltre 31.000 euro	1,40%	325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000	
Molise	Per qualunque reddito	1,40%		
Piemonte	fino a 11.071,35 euro	0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 11.071,35 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 11.071,35.
	oltre 11.071,35 euro	1,40%	1,40% sull'intero importo	

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2007

Regione	Scaglioni di reddito	Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni (Regioni in cui è previsto)	Note
Puglia	Per qualunque reddito	0,90%		
Sardegna	Per qualunque reddito	0,90%		
Sicilia	Per qualunque reddito	1,40%		
Toscana	Per qualunque reddito	0,90%		
Trento	Per qualunque reddito	0,90%		
Umbria	fino a 15.000 euro	0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 15.000 l'aliquota del 1,10% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000.
	oltre 15.000 euro	1,10%	1,10% sull'intero importo	
Valle d'Aosta	Per qualunque reddito	0,90%		
Veneto	fino a 28.000 euro	0,90%	0,90% sull'intero importo	È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% per: • il contribuente disabile (o contribuente con a carico fiscalmente un disabile) e con un reddito non superiore a 45.000 euro; • il contribuente con tre o più figli fiscalmente a carico ed un reddito non superiore a 50.000 euro. Il limite di 50.000 euro è innalzabile di 10.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale Irpef non sia superiore a 50.000 euro.
	oltre 28.000 euro	1,40%	1,40% sull'intero importo	



XIV. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: MODELLO 730

■ PRESENTARE IL 730

L'ASSISTENZA FISCALE

I lavoratori dipendenti e i pensionati, possono presentare la dichiarazione dei redditi con il Modello 730, usufruendo dell'assistenza del proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione. In alternativa possono rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (CAF), costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro, o ai professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, esperti contabili).

Ai CAF e ai professionisti abilitati deve essere presentata tutta la documentazione necessaria. Gli indirizzi dei CAF regionali sono riportati nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I datori di lavoro sono tenuti comunque ad effettuare i conguagli relativi alla dichiarazione 730 presentata al CAF o ai professionisti abilitati. Il datore di lavoro o l'ente pensionistico non hanno l'obbligo, ma solo la facoltà di prestare assistenza fiscale e devono tuttavia comunicare se intendono prestarla o meno entro il 15 gennaio.

ATTENZIONE

Dal 2008 i contribuenti che pur potendo presentare il modello 730 scelgono di utilizzare il modello ordinario (Unico Persone Fisiche) sono tenuti a presentare il modello UNICO esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediario.

PERCHÉ CONVIENE IL MODELLO 730

Utilizzare il Modello 730 presenta numerosi vantaggi:

- è più facile da compilare e non richiede l'esecuzione di calcoli; il contribuente non deve neanche preoccuparsi di far pervenire la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. A tutto questo pensano il datore di lavoro o l'ente pensionistico oppure il CAF o il professionista abilitato a cui il contribuente si è rivolto;
- il contribuente ottiene il rimborso dell'imposta, direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati, il rimborso è effettuato a partire dal mese di agosto o di settembre). Nel caso in cui il contribuente debba, invece, pagare delle somme, queste verranno trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre). Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,4%), verrà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche chiedere di rateizzare le trattenute in più mesi, (indicando in una apposita casella della dichiarazione il numero delle rate e pagando l'interesse dello 0,5% mensile).

ATTENZIONE

Non sono trattenute né rimborsate sulla retribuzione somme per un importo fino a 12 euro.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno **possono presentare** il modello 730:

- al sostituto d'imposta solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
- ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il Modello 730 al proprio sostituto, a un Caf o a un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2007 al mese di giugno 2008.

Il modello 730 può essere utilizzato anche dalle persone che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

Tuttavia il rapporto di collaborazione deve sussistere almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e devono essere conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

ATTENZIONE

I collaboratori coordinati e continuativi possono presentare il mod. 730 esclusivamente ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato.

DICHIARAZIONE DI MINORI E INCAPACI

Possono utilizzare il mod. 730 anche coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci, se nei confronti di questi ultimi sussistono le condizioni per la presentazione di questo modello.

CHI NON PUÒ PRESENTARLO

Non possono utilizzare questo modello (e devono presentare la dichiarazione col Modello UNICO) coloro che possiedono anche redditi di impresa e redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni.

Inoltre, non possono utilizzare il Modello 730 i dipendenti da datori di lavoro che non sono obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. lavoratori domestici), coloro che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, coloro che sono residenti all'estero ed i titolari di redditi derivanti esclusivamente da pensione estera non assoggettata a ritenuta.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Il Modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un CAF o ad un professionista abilitato quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale.

La presentazione congiunta del Modello 730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il Modello 730, ad eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d'impresa.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

COME E A CHI SI PRESENTA

Il Modello 730 deve essere presentato già compilato al datore di lavoro o all'ente pensionistico senza esibire la relativa documentazione tributaria, che il contribuente dovrà tuttavia conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Chi chiede la consulenza per la compilazione del Modello 730 ad un CAF o ad un professionista abilitato è tenuto al pagamento di un corrispettivo, e a presentare tutta la prevista documentazione (vedi paragrafo la documentazione). Nel caso in cui il Modello 730 viene consegnato debitamente compilato, non è dovuto alcun compenso. I CAF ed i professionisti abilitati avranno l'obbligo di verificare che i dati esposti siano conformi alla documentazione esibita dal contribuente.

In caso di richiesta di compensi indebiti o di rifiuto di prestare l'assistenza fiscale, gli utenti possono segnalare il disservizio all'ufficio di vigilanza sui CAF (Ufficio Audit Esterno) delle Direzioni Regionali e delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate.

L'OPZIONE DELL'8 PER MILLE

Il contribuente può scegliere di destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle istituzioni religiose, per scopi umanitari e religiosi o allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario.

Questa scelta non aumenta l'imposta dovuta dal contribuente, ma obbliga lo Stato a destinare alla finalità voluta dal contribuente una parte dell'Irpef riscossa.

L'OPZIONE DEL 5 PER MILLE

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- sostegno dei sotto elencati Enti:
 - organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
 - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 - associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
 - fondazioni nazionali di carattere culturale;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università.
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del 5 per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Come per la scelta dell'8 per mille il contribuente potrà effettuare la scelta del 5 per mille apponendo la propria firma in uno dei riquadri presenti nell'apposita scheda (Modello 730-1) allegata al Modello 730. Tale scelta non è alternativa con quella dell'8 per mille e anch'essa non determina maggiori imposte da pagare. Il contribuente ha la possibilità di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille dell'Irpef.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI MODELLO 730

Per le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008, è possibile richiedere espressamente che eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ad irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata siano inviate tramite un avviso in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati i quali portano a conoscenza dei contribuenti interessati l'esito della liquidazione della dichiarazione contenuto nell'avviso ricevuto.

■ LA DOCUMENTAZIONE

COSA VA DOCUMENTATO

Prima di recarsi al Centro di Assistenza Fiscale o dal professionista abilitato il contribuente dovrà aver cura di recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.

In particolare, quando si richiede la consulenza per la compilazione o si consegna il Modello già compilato, devono essere esibiti i seguenti documenti:

- il CUD rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dei sostituti d'imposta dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.;
- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino il sostenimento di spese, nel corso dell'anno, per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda;
- altra documentazione necessaria per il riconoscimento di tali spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, per l'assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti richiesti per la relativa detrazione, ecc.;
- per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l'inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni);
- attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente;
- ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un'eccedenza d'imposta che si intende far valere nel Modello 730.

COSA SI PUÒ AUTOCERTIFICARE

È possibile autocertificare:

- le spese sanitarie sostenute per familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, quando il documento di spesa è rilasciato allo stesso familiare;
- la sussistenza dei requisiti richiesti per determinati oneri, quando lo stesso CAF o professionista abilitato è già in possesso della documentazione probatoria (es. contratti di mutuo ipotecario o di assicurazione) perchè prodotta in anni precedenti.

COSA NON È NECESSARIO DOCUMENTARE

Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: ad esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni soggettive spettanti.

■ QUANDO VA PRESENTATO IL 730

Per i contribuenti che presentano il Modello 730 al sostituto d'imposta la scadenza è fissata al **30 aprile 2008**, mentre chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato la scadenza è fissata al **31 maggio 2008**.

■ COME SI PRESENTA IL MODELLO 730

QUANDO	DOVE	COSA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
entro il 30 aprile	al datore di lavoro	730 già debitamente compilato senza allegare alcuna documentazione	il servizio è gratuito
	al proprio ente pensionistico		
entro il 31 maggio	presso un centro di assistenza fiscale CAF	730 da compilare	il servizio è a pagamento
	o i professionisti abilitati	730 già debitamente compilato	il servizio è gratuito

■ COME CORREGGERE IL 730

Ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori e ai pensionati che hanno utilizzato il Modello 730 per dichiarare i loro redditi si consiglia di controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (Modello 730-3) ricevuto dal sostituto d'imposta (entro il 31 maggio) o dall'intermediario (entro il 15 giugno), allo scopo di riscontrare eventuali errori di compilazione o di calcolo.

In questo caso bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza affinché, se ci sono errori, provveda a correggerli (redigendo un Modello 730 rettificativo) in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando, invece, il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di esporre degli oneri deducibili o detraibili, vi è la possibilità di:

- presentare entro il 25 ottobre un Modello 730 integrativo con la relativa documentazione, quando l'integrazione comporta un maggior rimborso, un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente indicati) o non influisce sulla determinazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione originaria. Anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso; oppure presentare un modello Unico Persone fisiche, sempre in caso di maggior rimborso o minor debito;
- presentare (obbligatoriamente) un Modello Unico Persone fisiche, entro i termini prescritti, quando l'integrazione comporta un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

La dichiarazione integrativa non sospende le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico.

È possibile correggere la dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini di presentazione del Modello Unico, attraverso il c.d. ravvedimento (v. [capitolo XXIII](#)).



XV. LA DICHIARAZIONE CON IL MODELLO UNICO

■ CHI DEVE USARE IL MODELLO UNICO

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata da tutti i contribuenti che in un periodo d'imposta hanno avuto uno dei seguenti redditi:

- redditi fondiari (terreni e fabbricati);
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.

Nelle istruzioni al modello Unico persone fisiche sono indicati i casi in cui si è esonerati dall'obbligo di presentazione.

Tra questi, la legge finanziaria per il 2008 ha previsto, con decorrenza già dal periodo d'imposta 2007, l'esonero della presentazione del modello per i contribuenti che possiedono solo redditi dominicali, agrari e di fabbricati per un importo non superiore a 500 euro, al netto dell'abitazione principale.

Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni, essendo obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sono sempre tenuti alla presentazione della dichiarazione.

Essi possono assolvere con un solo adempimento più obblighi annuali di dichiarazione al fisco.

Infatti, **il modello Unico 2008 (periodo d'imposta 2007)** comprende, oltre alla dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale dei contribuenti Iva e la dichiarazione Irap.

Non è possibile, invece, inserire la dichiarazione mod. 770 (Ordinario e Semplificato) all'interno della dichiarazione unificata Modello Unico.

I contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati studi di settore e parametri devono compilare anche l'apposito modello per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi.

La dichiarazione deve essere sempre redatta su stampato conforme al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

■ COME SI PRESENTA

DICHIARAZIONE PREDISPOSTA DAL CONTRIBUENTE

I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica del Modello Unico, possono presentare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:

- direttamente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate i quali forniscono assistenza per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione;

- tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- mediante consegna agli uffici postali (ma solo in casi limitati, vedi più avanti).

Gli uffici postali hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata allo sportello. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente quale prova dell'avvenuta presentazione.

Successivamente, gli uffici postali trasmetteranno all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni.

Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate consegnano al contribuente la ricevuta, una volta perfezionata la trasmissione telematica della dichiarazione.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni, effettuato da Poste e uffici dell'Agenzia, è gratuito.

ATTENZIONE

Da quest'anno, possono presentare la dichiarazione dei redditi modello Unico in modalità cartacea solo i contribuenti persone fisiche che non hanno la possibilità di presentare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non sono titolari di pensione. Tutti gli altri contribuenti devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

DICHIARAZIONE PRESENTATA TRAMITE INTERMEDIARIO

Se il contribuente si rivolge ad un intermediario, questi ha la facoltà di richiedere un corrispettivo, sia quando predispose e trasmette la dichiarazione, sia per la sola trasmissione del modello.

In entrambi i casi, l'intermediario deve rilasciare al cliente:

- una dichiarazione datata e sottoscritta, comprovante l'assunzione dell'impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello;
- l'originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (ricevuta), che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

L'acquisizione della ricevuta è importante in quanto l'impegno dell'intermediario a trasmettere la dichiarazione non esclude la responsabilità del contribuente in caso di mancata presentazione all'Agenzia delle Entrate nei termini previsti dalla legge.

In questi casi, il contribuente può rivolgersi ad un altro intermediario per sanare l'inadempienza entro i 90 giorni, dalla scadenza del termine per la presentazione, concessi dalla legge per poter validamente presentare la dichiarazione senza che sia considerata omessa.

Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica

Possono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;

■ ■ XV - LA DICHIARAZIONE CON IL MODELLO UNICO ■ ■

Residenti all'estero

Anche il contribuente italiano residente all'estero può trasmettere la propria dichiarazione, qualora debba o voglia farlo, tramite il servizio telematico "Fisconline". Per ottenere il codice Pin egli deve, dapprima, inoltrare la propria richiesta via web dal sito dei servizi telematici dell'Agenzia e poi presentare o spedire via fax copia della richiesta, cui va allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, al Consolato italiano competente.

Le persone temporaneamente non residenti e non iscritte all'anagrafe dell'Ufficio consolare di riferimento non possono inoltrare la predetta istanza via fax, ma sono tenute a recarsi personalmente presso il Consolato, per consentire la verifica della propria identità. L'autorità consolare, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pin e la relativa password.

Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione contenente i predetti dati, può acquisire e stampare le restanti sei cifre collegandosi al sito dei servizi telematici dell'Agenzia.

I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin *on-line* solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può essere recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

■ **TERMINI DI PRESENTAZIONE E PAGAMENTO**

Le principali scadenze fiscali relative alla presentazione delle dichiarazioni

DICHIARAZIONE	TERMINE
CARTACEA (in posta)	tra il 2 maggio ed il 30 giugno
TELEMATICA	entro il 31 luglio

Se si ritarda

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine è ancora valida, **ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. La violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di 32 euro, pari ad 1/8 di 258 euro.**

La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili indicati e delle ritenute dei sostituti d'imposta.

Termini di versamento

Il saldo e la prima rata di acconto vanno effettuati entro il 16 giugno di ogni anno (vedi anche capitolo XVI).

È sempre possibile, comunque, effettuare il versamento nei trenta giorni successivi alla scadenza, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Il versamento a saldo non va effettuato per gli importi sino a 12 euro.

Le regole per UNICO 2008

Le somme da pagare in base alla dichiarazione **modello Unico 2008**, tolti gli acconti già versati e gli eventuali crediti, devono essere versate entro il **16 giugno 2008** oppure entro il **16 luglio 2008** con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Nel caso in cui dalla dichiarazione risulti un debito Irpef superiore a 51,65 euro, il contribuente è tenuto a versare anche un acconto per il 2008 in misura pari al 99 per cento del suo ammontare, secondo le seguenti modalità:

- se l'acconto dovuto è inferiore a 257,52 euro, in unica soluzione entro il 1° dicembre 2008 (poiché il 30 novembre cade di domenica);
- se l'acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, in due rate, di cui la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2008, e la seconda, pari al 60 per cento, entro il 1° dicembre 2008 (poiché il 30 novembre cade di domenica).

I contribuenti tenuti al pagamento dell'Iva, se non hanno già effettuato il versamento a saldo entro il 17 marzo 2008 (poiché il 16 marzo cade di domenica), possono eseguire il pagamento, maggiorato dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione successiva alla citata data, entro il termine per i versamenti del modello Unico.

Oltre questo termine:

- ma entro 30 giorni, si paga la sanzione pari al 3,75 per cento dell'imposta (cioè 1/8 della minima prevista, che è il 30 per cento dell'imposta), oltre agli interessi di mora calcolati al tasso legale (pari dal 1° gennaio 2008 al 3 per cento);
- oltre 30 giorni, ma entro i termini della presentazione della dichiarazione, si paga la sanzione pari al 6 per cento dell'imposta dovuta (cioè 1/5 del 30 per cento), sempre oltre gli interessi di mora.

COME SI PAGA

I versamenti vanno eseguiti presso gli sportelli di banche, posta e agenti della riscossione, utilizzando il Modello F24 che riporta, su distinte sezioni, gli importi a debito e a credito rispettivamente per il fisco, l'Inps, le regioni e gli enti locali e gli altri enti previdenziali e assicurativi.

È prevista la possibilità, presso gli sportelli abilitati, di utilizzare strumenti di pagamento quali carte di credito e bancomat.

I pagamenti possono essere effettuati anche con assegni seguendo le modalità indicate nel relativo capitolo.

Per i titolari di partita Iva è obbligatorio invece il versamento per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati a Entratel.

Trasmissione diretta dei versamenti:

- mediante l'utilizzo del software F24 On Line e dei servizi *Entratel* o *Fisconline*, con accesso al portale unificato dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- facendo ricorso ai servizi di *home banking* delle banche o di poste Italiane, o utilizzando i servizi di *remote banking* offerti dalle banche.

Trasmissione tramite gli intermediari abilitati a Entratel:

- cioè coloro che aderiscono alla specifica Convenzione "F24 cumulativo" stipulata con l'Agenzia delle Entrate ed utilizzano il pacchetto applicativo disponibile gratuitamente nella sezione "Software" del sito web dei servizi telematici;
- ovvero quelli che si avvalgono dei servizi di *remote banking* offerti dalle banche o da Poste italiane.

ATTENZIONE

Gli intermediari abilitati e i Caf possono trasmettere l'F24 cumulativo in nome e per conto dei loro clienti anche richiedendo un addebito unico sul proprio conto corrente bancario o postale delle somme complessivamente dovute. Per usufruire della nuova modalità di pagamento il contribuente deve fornire all'intermediario una specifica autorizzazione.

RATEAZIONE

Il contribuente può pagare in rate mensili le somme dovute sia a titolo di saldo che di acconto (ad eccezione dell'acconto di novembre, che non si può rateizzare).

In occasione del pagamento di ciascuna rata il contribuente deve indicare, nel modello di versamento F24, la rata che sta versando ed il numero complessivo delle rate.

In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo, o viceversa.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo (pari allo 0,50 per cento mensile) da calcolarsi in misura forfetaria tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della rata che si versa.

■ LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Il contribuente può scegliere di destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario.

La scelta viene effettuata mettendo la propria firma, nell'apposito riquadro, accanto all'istituzione voluta.

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille, possono presentare, entro il 31 luglio, un apposito modello, ovvero il CUD, per il tramite di un ufficio della società Poste italiane Spa ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione.

È ammessa la scelta per una sola istituzione.

Questa scelta non aumenta le imposte da pagare, ma obbliga lo Stato a destinare alla finalità indicata una parte dell'Irpef riscossa.

COME VIENE SPESO L'8 PER MILLE

La ripartizione avviene in proporzione alle scelte espresse.

Le quote di imposta relative ai contribuenti che non effettuano la scelta sono ripartite tra le istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse.

Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese sono invece devolute alla gestione statale.

Le istituzioni destinatarie dell'8 per mille

ENTE	FINALITÀ DELLA SPESA
Stato	Scopi di interesse sociale e di carattere umanitario
Assemblee di Dio in Italia	Interventi sociali e umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo
Chiesa Cattolica	Scopi di carattere religioso
Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Sostentamento dei ministri di culto e interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, in Italia e all'estero
Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero
Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno	Interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, in Italia e all'estero
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane	Tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, interventi sociali ed umanitari contro il razzismo e l'antisemitismo

LA SCELTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Il contribuente, oltre alla scelta dell'otto per mille, può esprimere la scelta di destinare il cinque per mille della propria Irpef al sostegno del settore *non profit*, delle università, della ricerca scientifica e sanitaria.

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- sostegno dei sotto elencati Enti:
 - organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
 - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 - associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
 - fondazioni nazionali di carattere culturale;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La scelta non è alternativa con quella dell'otto per mille e anch'essa non determina maggiori imposte da pagare.

■ GLI STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore rappresentano un processo d'analisi e valutazione delle modalità di funzionamento delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dell'ambiente economico in cui essi operano.

Essi costituiscono quindi uno strumento obiettivo, in quanto condiviso dall'amministrazione finanziaria e dalle associazioni di categoria già in fase di predisposizione e sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati di carattere fiscale o di tipo "strutturale", cioè quelli che caratterizzano l'attività e il contesto economico in cui questa si svolge, hanno la finalità di determinare il ricavo o compenso fondatamente attribuibile alle imprese o ai lavoratori autonomi, tenendo conto non solo di variabili di natura contabile ma anche di variabili strutturali, nonchè di informazioni qualitative in grado di influenzare il risultato di una impresa.

A CHI SI RIVOLGONO

Gli studi sono stati codificati in base all'attività cui si riferiscono:

- comparto manifatture
- comparto servizi
- comparto commercio
- comparto professionisti

e sono rivolti:

- alle piccole e medie imprese
- agli esercenti arti e professioni

che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con decreto per ciascun studio di settore; tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro. Attualmente il limite stabilito per ciascuno studio di settore è pari ad euro 5.164.569.

OBIETTIVI DEGLI STUDI DI SETTORE

L'obiettivo più rilevante dell'utilizzo degli studi di settore è quello di raggiungere una sensibile riduzione dell'evasione fiscale mediante l'utilizzo di strumenti indiretti di determinazione della base imponibile.

I ricavi/compensi dichiarati dal singolo contribuente vengono confrontati con quelli fondatamente attribuibili alla propria attività e sulla base di questo confronto l'amministrazione effettua il proprio controllo. Se il contribuente dichiara compensi/ricavi inferiori a quelli stabiliti dallo studio di settore per la sua categoria, viene definito "non congruo".

Base e fondamento del meccanismo di controllo introdotto con gli studi di settore è il posizionamento del contribuente rispetto al valore di alcuni indicatori economici fondamentali.

Gli "indicatori di coerenza" introdotti dagli studi di settore permettono di rilevare anomalie comportamentali fiscalmente scorrette da parte dei contribuenti raffrontando i dati che scaturiscono dall'applicazione degli indicatori stessi con le caratteristiche di un medesimo omogeneo gruppo.

Gli studi di settore consentono all'Amministrazione finanziaria di operare nel campo del controllo e dell'accertamento con un maggior grado di efficacia attraverso alcuni passi fondamentali, tra cui:

- selezionare i soggetti da sottoporre ad attività di controllo;
- facilitare l'attività di controllo del verificatore.

QUANDO SCATTA L'ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

L'amministrazione finanziaria può procedere ad effettuare gli accertamenti sulla base delle risultanze degli studi di settore, quando il contribuente dichiara ricavi o compensi inferiori a quelli determinati con l'utilizzo di tale strumento presuntivo, dalla procedura GERICO, anche se per un solo periodo d'imposta; a tal fine l'ufficio locale deve invitare il contribuente ad un preventivo contraddittorio.

L'ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

L'adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione stessa non è dovuta se la predetta differenza non supera il 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

UTILIZZO DEL SOFTWARE GERICO

Il contribuente deve effettuare i calcoli utilizzando il software GERICO (Gestione dei Ricavi o Compensi) nella versione corrispondente a quella del periodo d'imposta nel quale si presenta la dichiarazione: GERICO 2008 per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007 (modello Unico 2008).

I dati da indicare nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore (che sono a base della procedura GERICO 2008), costituiscono parte integrante del modello di dichiarazione. Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel software GERICO, reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria, è possibile verificare la posizione del contribuente.

L'applicazione è prelevabile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

L'applicazione GERICO fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi o compensi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche;
- alla coerenza con gli indicatori di normalità economica.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Le modalità di applicazione degli studi di settore possono essere esaminate consultando le note tecniche metodologiche degli studi di settore presenti sul sito dell'Agenzia.

MODALITÀ DI REVISIONE E DI AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI

Con l'obiettivo di mantenere saldo nel medio periodo la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica di riferimento è previsto che gli studi siano sottoposti a revisione ed aggiornati alla realtà economica del settore interessato ogni 3 anni.

INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA

La legge Finanziaria 2007 ha previsto che si debba tener conto anche di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

Gli indicatori di normalità economica che segnalano determinate anomalie sono applicabili agli studi in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006, e incidono direttamente sui ricavi o compensi stimati da GERICO.

RAFFORZAMENTO DELLE SANZIONI

Le sanzioni minime e massime previste, sono elevate del dieci per cento se:

- vengono commesse violazioni di omessa ovvero infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- il contribuente ha indicato cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti.

L'inasprimento delle sanzioni si applica se, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, viene accertato, in misura superiore del 10% del dichiarato:

- un maggior reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- una maggiore imposta sul valore aggiunto (o una minore imposta detraibile o rimborsabile);
- una maggiore base imponibile ai fini dell'imposta regionale sull'attività produttive.

LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE DAGLI STUDI DI SETTORE

Per favorire la corretta applicazione degli studi di settore sono state messe a disposizione del contribuente una serie di tutele di cui può avvalersi qualora non ritenesse congrui gli effetti scaturiti dall'applicazione degli studi stessi.

Tra queste si citano:

- l'esistenza di valide giustificazioni della situazione di non congruità e/o non coerenza utilizzando l'istituto dell'asseverazione o dell'attestazione;
- la previsione di un contraddittorio obbligatorio, nell'ambito del quale il contribuente può addurre qualsiasi argomentazione o circostanza idonea a dimostrare che il risultato dello studio di settore non è, in tutto o in parte, idoneo a valutare in modo attendibile la propria peculiare situazione.

Da quest'ultimo punto è evidente che la prima difesa del contribuente dagli studi di settore è insita nelle stesse procedure di accertamento, che utilizzeranno a pieno tutti i vantaggi procedurali collegati all'accertamento con adesione.

Chi riceve un accertamento in base allo studio potrà avvalersi dei normali mezzi di difesa riconosciuti dall'ordinamento, compreso l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria provinciale, ove non si realizzi la concorde definizione tra le due parti in sede di adesione.

Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima di effettuare un accertamento in base agli studi di settore inviteranno il contribuente al contraddittorio preventivo. L'invito conterrà gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento, allo scopo di pervenire alla definizione. L'aggravamento, per il contribuente, è che si inverte l'onere della prova. Sarà lui a dover dimostrare perché i suoi ricavi o compensi sono inferiori a quelli determinati dallo studio di settore.

Gli uffici avranno cura di adeguare il risultato degli studi alla concreta e particolare situazione dell'impresa o dell'attività professionale. In ogni caso, le osservazioni formulate dai contribuenti nel corso del contraddittorio andranno attentamente valutate e l'ufficio dovrà motivare sia l'accoglimento che il rigetto delle stesse.

ABOLIZIONE DELL'ANNOTAZIONE SEPARATA

Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali posti a carico dei contribuenti, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 febbraio 2008 ha previsto l'abrogazione delle cause di inapplicabilità degli studi di settore per i c.d. "multipunto" o "multiattività" e l'abolizione dell'obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

OSSERVATORI REGIONALI

Al fine di adeguare gli studi di settore alle realtà economiche locali sono stati istituiti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007, presso ciascuna Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate e presso le Direzioni provinciali di Bolzano e di Trento, appositi Osservatori Regionali. Tali Osservatori presieduti dal direttore regionale o provinciale dell'Agenzia delle Entrate, sono composti da rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e da rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni. Gli Osservatori han-

CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, per via telematica (direttamente o tramite un intermediario), ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria.

Possono essere oggetto d'integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza. Queste, infatti, sono considerate valide, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione.

Dichiarazione integrativa da ravvedimento

Eventuali errori od omissioni nella dichiarazione originaria, che hanno generato l'omessa o errata indicazione di redditi o l'esposizione di indebite detrazioni d'imposta, possono essere corretti, attraverso il c.d. ravvedimento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

I contribuenti che si avvedono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull'azione di controllo (errori meramente formali) possono comunque regolarizzare la propria posizione mediante dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al competente ufficio.

Per ulteriori informazioni vedere il capitolo XXIII.

Dichiarazione integrativa a proprio favore

È possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d'imposta, mediante una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo.

Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.

Dichiarazione integrativa a proprio sfavore (in aumento)

È possibile correggere errori ed omissioni, cui consegua una maggiore imposta o un minor credito, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro "i termini per l'accertamento" previsti dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

Sulla maggiore imposta è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione prevista dall'articolo 1 del Decreto legislativo n. 471 del 1997. In sostanza, non è contemplata alcuna riduzione.

Il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa anche nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

ATTENZIONE

È bene ricordare che per i contribuenti che non si sono avvalsi di una delle regolarizzazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), e cioè concordato anni pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale, per le annualità antecedenti al 2003 i termini di decadenza previsti per i controlli sono prorogati di due anni.



XVI. IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

■ COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI

Per il pagamento di imposte dirette, Iva, imposte sostitutive, contributi e premi, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, devono utilizzare il modello di versamento F24.

Mediante il modello F24 è anche possibile pagare l'ICI e altri tributi locali (TARSU, sostituita dalla TIA, tariffa d'igiene ambientale TOSAP, ecc.). I versamenti a titolo di imposte di registro, di altri tributi indiretti, e delle relative sanzioni, sia che si tratti di somme dovute agli uffici finanziari che di pagamenti dovuti sulla base di atti emessi da altri uffici ed enti (quali processi verbali, ordinanze, ingiunzioni, inviti di pagamento), devono essere effettuati utilizzando il modello F23.

ATTENZIONE

Tutti i contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti per via telematica; tale obbligo può essere assolto direttamente, tramite intermediari abilitati al servizio telematico Entratel, che abbiano aderito alla specifica apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate che consente loro il pagamento telematico per conto dei propri clienti con addebito automatico sul conto corrente di questi ultimi e sul proprio conto corrente ovvero mediante i servizi di home banking offerti dalle banche e da Poste Italiane, oppure utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dagli istituti di credito.

È bene ricordare che anche i contribuenti non titolari di partita Iva, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Il versamento su modello cartaceo può essere effettuato invece presso qualsiasi sportello di:

- banche convenzionate;
- uffici postali;
- agenti della riscossione.

Il modello F24 consente al contribuente di effettuare con un'unica operazione il pagamento delle somme dovute compensando i debiti con eventuali crediti.

ATTENZIONE

Al momento della compilazione del modello F24, è necessario indicare con esattezza il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l'anno d'imposta per il quale si versa il saldo o l'acconto (lo stesso anno nel corso del quale si esegue il versamento). In particolare, occorre fare attenzione a indicare con esattezza i codici tributo necessari per imputare correttamente le somme versate. Detti codici sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia, tramite un agevole sistema di ricerca.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

- con carte Pago BANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali presso gli uffici postali;
- con assegni bancari e circolari nelle banche;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

In caso di rateizzazione delle imposte, le banche sono tenute ad accettare i versamenti relativi agli interessi anche se questi sono di importo inferiore a 2,07 euro, purché siano pari almeno a 1,03 euro.

Non va eseguito alcun versamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore a 12 euro per le somme dovute a titolo di Irpef, Ires e addizionali comunali e regionali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di Iva e Irap.

IL NUOVO MODELLO F24

Nella nuova versione del modello F24 (disponibile sul sito internet dell'Agenzia) è possibile inserire anche le informazioni relative ad un ulteriore codice fiscale rispetto a quello dell'intestatario del modello. Nella sezione "Contribuente", è infatti stato previsto un apposito campo dove indicare, ad esempio, il codice fiscale ed il relativo codice identificativo dell'eventuale erede, in caso di modello F24 presentato per un soggetto deceduto, ovvero del genitore in caso di modello F24 presentato per un minore.

IL MODELLO F24EP

È stato predisposto un apposito modello F24EP (disponibile sul sito internet dell'Agenzia) che dovrà essere utilizzato dagli enti pubblici per il pagamento dell'Irap e delle ritenute alla fonte.

Anche per questi versamenti sono rese disponibili sul "Cassetto fiscale" le quietanze telematiche che attestano l'avvenuto pagamento

ATTENZIONE

La scadenza di versamento delle somme dovute dagli enti pubblici è il giorno 15 del mese.

■ QUANDO SI EFFETTUANO I VERSAMENTI

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle scadenze di versamento e dei relativi codici tributo.

I versamenti dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP devono essere effettuati entro il 16 giugno.

TERMINI DEI PRINCIPALI VERSAMENTI (CON MODELLO F24)

Tipo versamento	Entro il 16 giugno 2008	Entro il 16 luglio con maggiorazione 0,40%	Entro il 1 dicembre 2008
Saldo IRPEF 2007	4001	4001	
Acconto IRPEF 2008 (prima rata)	4033	4033	
Acconto IRPEF 2008 (seconda rata o unica soluzione)			4034
Saldo IRAP 2007	3800	3800	
Acconto IRAP 2008 (prima rata)	3812	3812	
Acconto IRAP 2008 (seconda rata o unica soluzione)			3813
Saldo addizionale regionale 2007	3801	3801	
Saldo addizionale comunale 2007	3844	3844	
Saldo IRES 2008	2003	2003	
Acconto addizionale comunale 2008	3843	3843	
Acconto IRES 2008 (prima rata)	2001	2001	
Acconto IRES 2008 (seconda rata o unica soluzione)			2002

ATTENZIONE

La scadenza del versamento che coincide con il sabato o con un giorno festivo è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio, poiché il 30 novembre 2008 è domenica, il termine di scadenza dei pagamenti in acconto è spostato direttamente al 1 dicembre.

È bene ricordare che è possibile regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute, avvalendosi del "ravvedimento operoso" (vedi cap. XXIII).

■ I VERSAMENTI TELEMATICI

L'utilizzo del modello F24 on-line è totalmente sicuro, in quanto i dati viaggiano "cifrati" e possono essere "letti" soltanto dall'Agenzia delle Entrate: infatti, il pagamento non viene effettuato mediante carta di credito, ma con modalità analoghe a un bonifico bancario, cioè tramite un "ordine di addebito" del contribuente sul proprio conto corrente bancario o postale.

I termini di versamento sono gli stessi previsti per i pagamenti effettuati con i mezzi tradizionali, con il vantaggio che l'addebito effettivo sul conto corrente è eseguito comunque alla data di scadenza del versamento, esplicitamente indicata dal contribuente, il quale può trasmettere la richiesta di pagamento anche prima della scadenza medesima.

Pertanto, è consigliabile effettuare i pagamenti on-line alcuni giorni prima della scadenza, tenuto conto che l'operazione non comporta perdita di valuta.

COME SI EFFETTUANO

Per effettuare i pagamenti on-line è necessario:

- a) essere titolari dell'abilitazione al canale Entratel o Fisconline (a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali);
- b) essere titolari di un conto corrente aperto presso una delle Banche convenzionate ovvero presso Poste Italiane S.p.A.

Più in particolare, i versamenti on line possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- direttamente:
 - mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
 - ricorrendo ai servizi di home banking offerti dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dagli istituti di credito;
- tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel:
 - che aderiscono, come sopra accennato, ad una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate;
 - che si avvalgono dei servizi on-line offerti dalle banche e da Poste Italiane S.p.A.

ATTENZIONE

I contribuenti possono compilare il modello F24 on line anche tramite il servizio "F24 web": per accedervi, è necessario selezionare dal menù Strumenti del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, la voce "F24 web". Grazie a questo servizio, il contribuente può effettuare direttamente on-line la compilazione del modello F24, senza dover scaricare alcun software sul proprio personal computer.

Una volta compilato e validato il modello di pagamento, il sistema richiede l'inserimento delle coordinate bancarie o postali del conto corrente su cui l'addebito deve essere effettuato e l'autenticazione elettronica.

IL CONTO SU CUI ADDEBITARE I VERSAMENTI

Come accennato, i contribuenti che intendono avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per eseguire i pagamenti on line devono essere titolari di un conto corrente:

- a) presso una banca convenzionata con l'Agenzia, il cui elenco è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- b) presso Poste Italiane S.p.A.

È opportuno precisare che la richiesta di addebito del versamento F24 telematico deve essere effettuata indicando le coordinate di un conto di cui il debitore è intestatario, ovvero cointestatario con abilitazione ad operare con firma disgiunta, pena lo scarto della richiesta stessa.

Per chi si avvale, invece, dei servizi di home o remote banking valgono le regole fissate dalle banche e da Poste Italiane S.p.A.

F24 CUMULATIVO

Il servizio "F24 cumulativo" è riservato agli intermediari abilitati al canale Entratel e consente di effettuare i versamenti on-line di imposte, contributi e premi per conto dei loro clienti, con addebito diretto sui conti correnti di questi ultimi, o sul conto corrente dello stesso intermediario.

Il servizio presuppone l'adesione, da parte dell'intermediario, ad un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Per tale attività l'intermediario riceve dall'Amministrazione finanziaria un compenso per ogni modello F24 inviato.

Come funziona

Questa applicazione non prevede passaggio di denaro fra intermediario e cliente, né è previsto l'utilizzo di carte di credito o bancomat.

L'intermediario, acquisita l'autorizzazione dai propri clienti, che gli comunicano gli estremi del conto corrente su cui effettuare l'addebito, in occasione delle singole scadenze, predispone i modelli F24 mediante l'applicazione F24 on-line, fornita dall'Agenzia delle Entrate (ovvero utilizzando altro software di mercato).

Successivamente, grazie all'applicazione "Creazione flussi", l'intermediario seleziona i modelli F24 d'interesse allo scopo di accorparli in un unico flusso telematico, associando automaticamente le coordinate bancarie sulle quali richiedere l'addebito dei versamenti.

Tale flusso dovrà poi essere oggetto di trasmissione telematica tramite le ordinarie funzioni messe a disposizione dal servizio ENTRATEL. Dopo aver effettuato l'invio telematico, l'intermediario riceve l'attestazione sulla trasmissione effettuata, comprovante i pagamenti inoltrati e, successivamente, le ricevute attestanti l'esito comunicato dall'istituto di credito per ogni singolo addebito in conto.

I vantaggi del nuovo sistema di pagamento sono i seguenti:

- il professionista ha l'opportunità di offrire alla propria clientela un nuovo servizio;
- il cliente può delegare il pagamento al proprio consulente senza correre il rischio di dovergli consegnare somme di denaro;
- l'intermediario può annullare i versamenti disposti – sino al penultimo giorno lavorativo antecedente la scadenza;

- L'Amministrazione può eliminare inutili passaggi dei modelli di pagamento attraverso banche o poste, con la conseguente riduzione di errori derivanti dalla trasmissione dei dati.

PAGAMENTO TRAMITE F24 CON ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE DELL'INTERMEDIARIO

I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza di un intermediario per la trasmissione telematica dei modelli F24 hanno a disposizione una ulteriore modalità di pagamento, ossia possono richiedere che l'addebito delle somme sia effettuato sul conto corrente dell'intermediario stesso, autorizzato ad operare in tal senso.

Questa modalità offre l'opportunità a tutti i contribuenti di utilizzare il servizio di trasmissione telematica F24 offerto dagli intermediari abilitati al servizio Entratel senza la necessità di rendere note agli intermediari stessi gli estremi dei conti correnti bancari o postali, limitandosi a rilasciare una specifica autorizzazione ad operare.

Lo svolgimento del servizio non presuppone necessariamente l'adesione dell'intermediario alla convenzione "F24 cumulativo on line".

QUIETANZE TELEMATICHE

ATTENZIONE

I contribuenti che utilizzano i servizi on line dell'agenzia delle entrate (F24 on line, F24 cumulativo, F24 web) possono ottenere direttamente nel "Cassetto fiscale" tutti i dati relativi ai pagamenti effettuati.

La novità prevede, infatti, che per tutti i versamenti telematici F24 andati a buon fine, eseguiti con tali sistemi a partire dal 1° ottobre 2006, siano rilasciate le singole quietanze telematiche di versamento, rese disponibili esclusivamente sul cassetto fiscale.

Il nuovo sistema, che sostituisce l'invio postale delle ricevute, consente di ottenere con facilità e nelle migliori condizioni di sicurezza un documento valido per dimostrare l'avvenuto pagamento.

■ ERRORI DI COMPILAZIONE DEI MODELLI DI VERSAMENTO F24 E F23

Gli errori che più frequentemente si commettono nella compilazione del modello di versamento F24 consistono nell'errata indicazione del:

- codice tributo
- periodo di riferimento
- codice fiscale.

Per correggere detti errori, nella misura in cui siano stati commessi soltanto nelle sezioni Erario e Regioni- Enti locali, i contribuenti possono presentare un'istanza di rettifica del modello presso uno qualsiasi degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, contenente gli elementi necessari per consentire la correzione dell'errore, trattandosi di errori che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo e, quindi, si configurano quali violazioni meramente formali non soggette a sanzione. Si ricorda che l'istanza è scaricabile anche dal sito www.agenziaentrate.gov.it (vedi schema in Appendice). Altri errori che ricorrono con frequenza riguardano la compilazione del modello F24. Al fine di evitare gli errori più frequenti, relativi, in particolare, all'omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il contribuente deve comportarsi come segue:

- riportare sul modello come anno di riferimento l'anno d'imposta cui si riferisce la ritenuta, sia per il tributo e gli eventuali interessi che si versano, che per le sanzioni. Ad esempio, per una ritenuta operata dal sostituto d'imposta nel 2007 e non riversata occorrerà indicare sempre l'anno di riferimento 2007 anche se la regolarizzazione avviene nel 2008;
- non indicare, su un unico rigo del modello F24, gli importi che regolarizzano più omissioni. È necessario compilare un rigo di F24 per ogni adempimento omesso e indicare separatamente la relativa sanzione.

Si rammenta ai sostituti d'imposta di indicare gli interessi versati in sede di ravvedimento nell'apposito campo del relativo rigo del quadro ST del Modello 770.

Analogamente, in caso di regolarizzazione di omessi versamenti IVA, è bene ricordare che è necessario indicare gli interessi da ravvedimento versati nell'apposito rigo della dichiarazione IVA.

Gli errori più frequenti che invece si commettono nella compilazione del modello di versamento F23 sono:

- errata indicazione del "codice tributo"
- errata indicazione del "codice ufficio".

In caso di errore del "codice tributo" compiuto nella compilazione del mod. F23, il contribuente deve inviare una comunicazione all'ufficio locale il cui codice è stato indicato nel modello stesso (l'istanza è scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it; vedi schema anche in appendice). Invece, se l'errore riguarda il "codice ufficio", il contribuente deve inviare una comunicazione sia all'ufficio locale il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello cui si riferisce correttamente il versamento (l'istanza è scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it; vedi schema anche in Appendice).

■ SE NON SI È PRESENTATO IL MODELLO F24 CON SALDO ZERO

Chi opera una compensazione deve sempre presentare il modello F24, anche quando esso ha un saldo pari a zero. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.

Per regolarizzare la mancata presentazione del mod. F24 con saldo zero è necessario:

- presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- versare una sanzione ridotta, pari a
 - 10 euro (1/5 di 51 euro), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi;
 - 30 euro (1/5 di 154 euro), se il modello è presentato entro un anno.

ATTENZIONE

Nel caso in cui ci si accorge che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo zero risulta errata, il contribuente può effettuarla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all'ufficio locale l'annullamento del primo modello F24 errato.

■ PAGAMENTI DALL'ESTERO

I contribuenti non residenti in Italia possono eseguire i versamenti delle imposte dovute con bonifico attraverso il sistema di pagamento "Target", del tutto assimilabile alle modalità telematiche.

Generalmente, infatti, i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale non sono titolari di conti correnti presso banche in Italia o presso le Poste Italiane S.p.A.; viceversa, essi possono eseguire i versamenti tramite bonifico, attraverso una banca estera, a favore di una corrispondente banca italiana.

Nel bonifico, nello spazio causale, è necessario evidenziare i seguenti dati:

- il codice fiscale e i dati anagrafici del versante;
- l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento;
- "Bilancio Stato" capitolo xxx articolo yy (ad esempio: capitolo 1023, articolo 13 - per l'IRPEF saldo; capitolo 1023, articolo 14 - per l'IRPEF primo e secondo acconto).



XVII. COME SI OTTENGONO I RIMBORSI

Con il termine rimborsi fiscali si intende la restituzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di importi che il contribuente ha versato spontaneamente in eccesso.

Nel caso in cui, invece, il contribuente paga delle somme in seguito ad una cartella di pagamento successivamente annullata è l'agente della riscossione che restituisce quanto pagato dopo che l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come non dovute le somme versate.

I rimborsi fiscali trattati in questo capitolo sono solo quelli che derivano da un eccesso di versamenti spontanei (ad esempio con un modello F24), quelli che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, quelli richiesti con una domanda di rimborso agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, eccetera.

È bene ricordare che i contribuenti che possono utilizzare il modello 730 (lavoratori dipendenti, pensionati, eccetera) ottengono l'accredito del rimborso direttamente sulla prima busta paga a partire dal mese di luglio dell'anno in cui presentano la dichiarazione, o sul primo rateo di pensione utile a partire dal mese di agosto o di settembre. Qualora il rimborso non venga accreditato, è possibile presentare istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del luogo nel quale si risiede, allegando la certificazione con la quale il datore di lavoro o l'ente pensionistico tenuti ad erogare i rimborsi, attestano di non aver eseguito il conguaglio e di non aver quindi rimborsato le imposte.

In alternativa, seguendo le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazione è possibile utilizzare il credito in compensazione nella successiva dichiarazione dei redditi.

A seconda dei casi, i procedimenti di rimborso possono iniziare d'ufficio oppure su richiesta degli interessati.

■ RIMBORSI D'UFFICIO

Sono eseguiti d'ufficio, cioè senza alcuna necessità che il contribuente si attivi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, i rimborsi che risultano dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante, nella compilazione del quadro RX del modello Unico, ha optato per la richiesta del rimborso e non ha optato per la compensazione o per il riporto del credito all'anno successivo.

Se il contribuente non effettua alcuna scelta in relazione all'opzione al quadro RX del modello Unico, il credito viene considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione. L'importo in questione, invece, potrà essere rimborsato solo previa espressa richiesta del contribuente all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e dopo la verifica da parte di quest'ultimo che lo stesso credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o nelle dichiarazioni successive.

■ RIMBORSI ESEGUITI SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO

Per tutte le altre ipotesi di versamenti in autotassazione non dovuti o comunque eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento (vedi tabella).

Domanda di rimborso - Termine di decadenza

DOMANDA DI RIMBORSO	TERMINE DI DECADENZA
Imposte sui redditi (Irpef, Irpeg, Ilor, ecc.)	48 mesi
Versamenti diretti	
Ritenute operate dal sostituto d'imposta	
Ritenute dirette operate dallo Stato e altre P.A.	
Imposte indirette (registro, successioni e donazioni, Invim, bollo, ecc.)	36 mesi

L'istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta (o all'ufficio dove è stato registrato l'atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegati le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

Alla domanda di rimborso (vedi modelli in Appendice) possono seguire tre risultati da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che:

- accoglie la domanda;
- rigetta la domanda. In questo caso, il contribuente può proporre un motivato ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto;
- non risponde. Se l'Agenzia delle Entrate non risponde, il contribuente deve intendere che la domanda di rimborso è stata respinta (nel caso dei rimborsi è previsto l'istituto del silenzio-rifiuto). L'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria quando siano trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale.

■ INTERESSI ED EROGAZIONE DEI RIMBORSI D'IMPOSTE DIRETTE

Unitamente alla somma da rimborsare, sono corrisposti anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie.

Gli interessi dei rimborsi di imposte dirette (es. IRPEF) decorrono per semestri interi, escluso il primo, dalla data di versamento errato o dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il rimborso o dalla data di presentazione della domanda con la quale il rimborso è stato richiesto a quella dell'ordinativo del rimborso.

I tassi semestrali applicati sono contenuti nella seguente tabella.

Tassi semestrali

Da	a	Tasso
01/04/79	31/12/87	6 %
01/01/88	31/12/93	4,5 %
01/01/94	31/12/96	3 %
01/01/97	30/06/03	2,5 %
01/07/03	Oggi	1,375%

COME VENGONO EROGATI I RIMBORSI

L'Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, lo eroga secondo diverse modalità in base alle preferenze espresse dal contribuente ed all'importo da erogare.

Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque ne sia l'importo, viene accreditato su quel conto corrente. La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui il contribuente desidera l'accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento, a prescindere dall'ammontare del rimborso atteso ed a prescindere dal ricevimento dell'invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si raccomanda, comunque, la pronta comunicazione all'Agenzia delle Entrate di qualsiasi variazione del proprio conto corrente per impedire che l'operazione di accredito non vada a buon fine.

Se, invece, le coordinate del conto corrente bancario o postale non sono state fornite, il rimborso è erogato con metodi diversi in dipendenza dell'importo che si sta erogando:

- per gli importi fino a 1.549,37 euro comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale, con il modulo allegato, potrà riscuotere il rimborso in contanti. All'impiegato dell'ufficio postale deve presentare un documento d'identità. Se si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, deve presentare anche il documento d'identità del delegante;
- per gli importi da 1.549,37 euro a 51.645,69 euro comprensivi di interessi, al contribuente arriva una comunicazione con cui lo si invita a comunicare le coordinate del proprio conto corrente. Tale comunicazione contiene un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, ad un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il predetto modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia;
- per gli importi superiori a 51.645,69 euro comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, i rimborsi vengono erogati unicamente mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale; pertanto, se il contribuente non fornisce le coordinate del proprio conto, l'Agenzia delle Entrate non può erogare il rimborso.

L'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 ha introdotto la procedura di compensazione dei ruoli con i crediti d'imposta, cioè la possibilità di pagare le cartelle esattoriali con i rimborsi attesi e spettanti. Se il beneficiario di un rimborso già controllato dall'Agenzia delle Entrate ha avuto o deve avere una cartella di pagamento per tributi erariali non pagati, riceverà a casa o alla sede legale, una lettera con la quale l'agente per la riscossione gli propone di compensare i debiti con i crediti.

Il contribuente ha 60 giorni di tempo, durante i quali viene sospesa l'esecuzione del ruolo, per esaminare i documenti, chiedere informazioni più dettagliate e decidere se aderire o meno alla proposta.

Nel caso di accettazione della proposta, la somma da rimborsare verrà ridotta nella misura corrispondente all'importo della cartella di pagamento per la quale il contribuente è stato invitato ad autorizzare la compensazione.

Nel caso in cui il contribuente decida di non aderire alla proposta o nel caso di mancata risposta nel termine stabilito, cessano gli effetti della sospensione dell'azione di recupero del ruolo.

Le concrete modalità applicative di queste disposizioni saranno individuate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate che sarà reso noto ai contribuenti.

ACCREDITO DEI RIMBORSI SU CONTO CORRENTE

Per velocizzare l'erogazione dei rimborsi è possibile richiederne l'accredito sul proprio conto corrente bancario o postale.

Le coordinate del proprio conto corrente possono essere fornite on-line per il tramite della specifica applicazione disponibile sul sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> oppure presentando ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate il modello che è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente, seguendo le istruzioni, deve indicare oltre ai dati anagrafici obbligatori, il

codice IBAN (International Bank Account Number), che può essere richiesto alla propria banca o desunto dall'estratto conto. Per i versamenti internazionali occorre indicare oltre al codice IBAN anche il codice BIC (Bank Identifier Code) o SWIFT.

La richiesta può essere effettuata presso qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate che provvederà all'acquisizione delle coordinate del conto corrente del richiedente.

È possibile richiedere l'accredito sul proprio conto corrente anche via internet: a tal fine occorre registrarsi al sito dell'Agenzia dell'Entrate ed ottenere un codice Personale, il PIN. In questo modo il contribuente potrà avvalersi di Fiscoonline e degli altri servizi telematici resi disponibili dall'Amministrazione finanziaria (per le procedure da seguire per ottenere il codice PIN, vedi Cap. III).

Tutti i contribuenti in possesso di codice PIN e titolari di conto corrente possono comunicare on line le proprie coordinate bancarie o postali (codice IBAN) autorizzando l'Agenzia ad effettuare l'accredito dei rimborsi spettanti, che si potranno così ottenere in tempi più brevi.

Secondo la procedura, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, alla voce "Servizi > Servizi telematici", per effettuare la richiesta, occorre come sempre indicare nome utente (codice fiscale) e password, digitare il codice PIN, e selezionare l'operazione da eseguire, a scelta tra:

- comunicazione degli estremi del conto corrente;
- annullamento di una precedente comunicazione effettuata via Internet;
- visualizzazione dell'ultima comunicazione effettuata via Internet.

Si rammenta che è necessario che il beneficiario del rimborso coincida con l'intestatario (o uno degli intestatari nel caso di conto corrente cointestato) del conto corrente ove si desidera l'accredito dei rimborsi spettanti. In caso contrario il rimborso non verrà accreditato.

Al fine di soddisfare la necessità di fornire, alle persone fisiche non residenti in Italia e agli Uffici che prestano loro assistenza, uno strumento utile alla comunicazione delle coordinate bancarie di conti correnti esteri per l'accredito dei rimborsi fiscali, a partire dal 1° ottobre 2006 è attiva un'apposita casella di funzione corrispondente all'indirizzo cop.coordinate.estero@agenziaentrate.it con cui il Centro Operativo di Pescara può ricevere, sia dai contribuenti che dagli Uffici, gli estremi delle coordinate bancarie di conti correnti esteri su cui accreditare i rimborsi.

I dati necessari all'erogazione dei rimborsi spettanti sono: il codice IBAN International Bank Account Number (le coordinate bancarie del conto corrente), il codice BIC Bank Identifier Code o SWIFT (codice identificativo della banca), nonché la denominazione della Banca e la relativa sede con indirizzo, unitamente alla copia di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità del soggetto beneficiario del rimborso.

È utile infine far presente che l'Agenzia delle Entrate, Poste Italiane S.p.A. ed i rispettivi funzionari non usano altri metodi per recepire le coordinate bancarie o postali oltre a quelli precedentemente indicati: non è previsto, infatti, richiedere i dati del conto corrente per telefono o via fax o in luoghi diversi dalle sedi dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, è necessario segnalare immediatamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o agli organi di polizia ogni tentativo di ricevere notizie con metodi che appaiono singolari e comunque diversi da quelli elencati precedentemente.

■ COME CHIEDERE INFORMAZIONI SUI RIMBORSI

Per ottenere informazioni sui rimborsi risultanti dalla dichiarazione senza doversi recare presso gli uffici, il contribuente può utilizzare il servizio telematico "Cassetto fiscale" a cui si accede con lo stesso codice PIN utilizzato per Fiscoonline (vedi Cap. III).

eventuali errori che possano aver causato il disguido e, se necessario, invita gli interessati per verificare le cause della mancata riscossione e rende possibile una seconda erogazione del rimborso. Qualora anche la seconda volta il rimborso non venga incassato, il contribuente per ottenere il rimborso, dovrà presentare apposita istanza.

2. IL RIMBORSO È MINORE (O MAGGIORE) DI QUANTO CI SI ATTEDEVA

Minor rimborso

Il rimborso richiesto con la dichiarazione può essere ridotto a seguito dei controlli (automatici e formali) dell’Agenzia delle Entrate, i cui esiti sono comunicati al contribuente (vedi capitolo XXI).

In questi casi si consiglia di ricontrollare attentamente la dichiarazione e la comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia per posta e, in caso di diversità o errori, di chiedere chiarimenti all’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate o, telefonicamente, tramite il n. 848.800.444.

Nel caso in cui si è convinti che l’Agenzia delle Entrate abbia commesso un errore, e questo non venga sanato in autotutela, è possibile presentare ricorso (v. Cap. XXIV). Il ricorso contro un “minor rimborso” però può essere presentato solo dopo aver ricevuto concretamente il rimborso minore di quello atteso, entro il termine di 60 giorni decorrente dall’effettiva riscossione dello stesso.

Maggior credito

In altri casi il credito a favore del contribuente può essere maggiore di quello atteso per motivi eguali e contrari a quelli visti prima. Il sistema dei controlli automatici infatti non corregge solo gli errori commessi dal contribuente a suo vantaggio, ma anche quelli a suo danno. Anche in questi casi si consiglia di controllare attentamente la comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate rende noti gli esiti del controllo automatizzato. L’aumento del credito potrebbe essere dipeso da un’informazione errata che, a sua volta, potrebbe aver indotto in errore i programmi informatici che provvedono al controllo delle dichiarazioni.

A seguito della ricezione della comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate con cui viene riconosciuto il maggior credito, è necessario contattare il numero verde 848.800.444 o un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate per verificare la natura dell’errore.

Questo permetterà ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate di correggere quell’errore ed evitare che abbia conseguenze negative su altre dichiarazioni oppure consentirà di confermare la correttezza del controllo e rendere possibile l’erogazione del maggior rimborso.

In ogni caso, senza l’intervento di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, non viene erogato alcun “maggior” rimborso.

3. NON VI È ESATTA CORRISPONDENZA TRA I DATI DEI CONTRIBUENTI TITOLARI DEL RIMBORSO E I DATI ANAGRAFICI (NOME E COGNOME) PRESENTI NEL MODULO DI RIMBORSO RISCOUOTIBILE PRESSO GLI UFFICI POSTALI

Qualora nel modulo di rimborso da riscuotere presso gli uffici postali siano contenuti dati anagrafici errati tali da non permettere la riscossione del credito, per poter ottenere il pagamento, il contribuente dovrà recarsi presso il competente ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. Il funzionario dell’ufficio, previa identificazione e controllo del codice fiscale del contribuente e della spettanza del rimborso, rilascerà un modello di rettifica del modulo con i dati anagrafici corretti e con il quale il contribuente potrà procedere alla riscossione presso gli uffici postali.

Qualora, invece, il contribuente intestatario del mandato di riscossione si renda conto di non essere titolare del rimborso potrà recarsi presso gli uffici locali dell'Agenzia, facendo presente la mera coincidenza di nome e cognome (omonimia) e la mancata corrispondenza tra intestatario ed effettiva spettanza del rimborso.

Può accadere che l'addetto dell'ufficio postale rilevi inesattezze che non riguardano i dati anagrafici ma altri elementi del modulo di riscossione, come ad esempio l'ammontare degli interessi, il numero che identifica il modulo ecc. In questi casi, l'inesattezza potrebbe essere imputabile a momentanei disguidi di carattere informatico. Generalmente, è sufficiente rivolgersi ad un altro ufficio postale o tornare allo stesso ufficio ma qualche giorno dopo seppur entro il termine indicato.

4. I MODULI DEI RIMBORSI DA RISCOUTERE PRESSO LE POSTE RISULTANO SMARRITI, O DISTRUTTI

Nei casi di distruzione accidentale o di smarrimento del modulo di riscossione, in assenza del quale non è possibile riscuotere il rimborso presso gli uffici postali, il contribuente dovrà recarsi presso il proprio ufficio locale dell'Agenzia rilasciando una dichiarazione sottoscritta dell'avvenuta distruzione o dello smarrimento del modulo di riscossione. L'ufficio, previo riscontro dell'identità e della titolarità al rimborso, compilerà e sottoscriverà un modulo, in carta libera, al quale dovrà essere allegata la stampa dell'interrogazione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, contenente i dati del rimborso, debitamente firmata e timbrata.

Tale ultimo documento costituisce parte integrante dell'attestazione e ha valore di autorizzazione alla riscossione del rimborso presso qualsiasi ufficio postale.

5. IL VAGLIA O IL RIMBORSO POSTALE RISULTANO GIÀ RISCOSSI

Nel caso in cui il contribuente venga a sapere, da un ufficio o da un call center dell'Agenzia delle Entrate, che il suo rimborso è stato riscosso ma è sicuro di non averlo incassato, deve presentare una denuncia all'Autorità Giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se si tratta di un vaglia della Banca d'Italia il contribuente può rivolgersi ad una filiale della Banca d'Italia, presente in ogni capoluogo di provincia, per visionare il vaglia e ottenere la copia della girata dell'incasso. Qualora il contribuente non riconosca come propria la firma apposta sulla girata, può presentare la denuncia all'Autorità Giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se invece si tratta di un rimborso riscosso in contanti presso un ufficio postale, il contribuente potrà recarsi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che provvederà a richiedere a Poste Italiane S.p.A. la copia della ricevuta di riscossione del rimborso. Non appena in possesso della documentazione, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate convocherà il contribuente il quale, nel caso in cui non riconosca come propria la firma apposta sulla quietanza, potrà presentare una denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Una volta espletate le attività istruttorie da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, e solo a seguito della conclusione del procedimento penale con un decreto di archiviazione, il contribuente potrà chiedere una nuova emissione del rimborso tramite apposita istanza da presentare presso il competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

6. IL DESTINATARIO È DECEDUTO/MINORE/INTERDETTO/FALLITO/RAPPRESENTATO E IL RIMBORSO DEVE ESSERE RISCOSSO DALL'EREDE/TUTORE/CURATORE/PROCURATORE PRESSO L'UFFICIO POSTALE

Per i pagamenti riscuotibili presso le poste, intestati a persone che non hanno la capacità di agire (es. minori), che sono deceduti o che hanno dato mandato ad altri (procura), è necessario che il pagamento sia effettuato a favore dei soggetti che li rappresentano, che ad essi succedono.

In particolare, i soggetti che possono trovarsi nella situazione di dover riscuotere in nome e per conto dell'intestatario del rimborso sono: gli eredi per il deceduto, il tutore, per l'interdetto ed il minore; il curatore per il fallito; il procuratore per il rappresentato.

Tali soggetti devono presentare agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate un'apposita richiesta, in carta semplice o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici, per essere autorizzati alla riscossione del rimborso alle poste. Unitamente a tale richiesta devono produrre i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza (nel caso di deceduto, la successione se dovuta; nel caso di minore o interdetto, il provvedimento del giudice tutelare; in caso di fallimento, il provvedimento del giudice fallimentare; in caso di rappresentanza la procura).

I documenti già in possesso dell'Agenzia delle Entrate possono essere semplicemente citati in una autocertificazione, quelli non in possesso dell'Agenzia vanno presentati in originale o copia autenticata e non possono essere autocertificati.

In ogni caso si suggerisce di presentarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate con il documento originale e con una sua copia cosicché il funzionario dell'Agenzia delle Entrate possa autenticare la fotocopia da trattenere e possa restituire l'originale.

Nel caso di rimborsi intestati a persone decedute, occorre presentare anche un'autocertificazione attestante il proprio status di erede (vedi formulario in appendice). Si precisa, inoltre, che qualora fossero presenti più eredi e si volesse far riscuotere il rimborso ad uno solo di essi in nome e per conto degli altri, occorre che quest'ultimo si presenti all'Ufficio locale competente munito delle deleghe alla riscossione sottoscritte da tutti gli altri coeredi, corredate dalla fotocopia dei documenti di riconoscimento.

L'ufficio, previo riscontro dell'idoneità dell'attestazione e dell'assolvimento degli eventuali obblighi, rilascerà l'autorizzazione al pagamento della somma (nel caso di più eredi ad uno solo di essi) presso qualsiasi ufficio postale.

I rimborsi resteranno in giacenza presso gli uffici postali non oltre i sei mesi indicati nella comunicazione originariamente pervenuta per posta.

7. IL DESTINATARIO È DECEDUTO/MINORE/INTERDETTO/FALLITO/RAPPRESENTATO E IL RIMBORSO È STATO EROGATO TRAMITE VAGLIA CAMBIARIO DELLA BANCA D'ITALIA

Anche per la riscossione di vaglia intestati a persone che non hanno la capacità di agire (es. minori), che sono deceduti o che hanno dato mandato ad altri (procura), è necessario che il pagamento sia effettuato a favore delle persone che li rappresentano, che ad essi succedono.

A tal fine, gli eredi ovvero altra persona munita di delega e del documento di ciascun delegante per il deceduto, il tutore per l'interdetto ed il minore, il curatore per il fallito, il procuratore per il rappresentato, devono recarsi presso la filiale della Banca d'Italia presente nel capoluogo di provincia ed esibire, insieme al vaglia da riscuotere, anche la documentazione che attesta la titolarità di riscuotere in nome e per conto dei loro rappresentati (istanza di restituzione di beni ereditari comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio e copia di denuncia di successione se dovuta, provvedimento del giudice tutelare, provvedimento del giudice fallimentare oppure la procura).

8. IL RIMBORSO RISULTA DA UNA DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI REDDITI

In caso di separazione o divorzio, il rimborso risultante da una precedente dichiarazione congiunta, può essere attribuito a ciascun coniuge personalmente per la quota di propria competenza. Pertanto,

il coniuge separato o divorziato che intende avvalersi di questa opportunità può chiedere all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate l'attribuzione della quota di sua competenza.

Questo vale per le sole dichiarazioni dei redditi presentate fino al 1997 perchè dal 1998 è stata eliminata la dichiarazione congiunta. Dal 1999 l'unica possibilità di presentare la dichiarazione congiunta riguarda i contribuenti che presentano il modello 730, per il quale non si pongono problemi di rimborso.

■ IL RIMBORSO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

I motivi per i quali un contribuente può trovarsi nella condizione di chiedere un rimborso di tasse automobilistiche sono diversi, per esempio:

- ha più volte eseguito lo stesso versamento (duplicazione di versamento);
- ha commesso errori nel determinare la tassa ed ha versato più di quanto dovuto;
- ha eseguito un versamento pur non essendovi più tenuto, ad esempio perchè ha subito il furto del veicolo, il veicolo era stato venduto, ecc.

IL DIRITTO AL RIMBORSO

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva eseguirsi il pagamento.

DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA DI RIMBORSO

Le regioni, destinatarie dei pagamenti, in alcuni casi gestiscono direttamente le questioni che riguardano pagamenti e rimborsi, in altri casi hanno stipulato una convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Pertanto:

- se il pagamento è stato eseguito a favore di una delle Regioni a Statuto ordinario, la domanda di rimborso va indirizzata all'Ufficio Tributi della Regione destinataria dei pagamenti eseguiti e presentata tramite qualsiasi delegazione ACI presente nella Regione di appartenenza;
- se il pagamento è stato eseguito a favore di una delle Regioni a Statuto Speciale e cioè a favore di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, la domanda di rimborso va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate del comune della regione destinataria dei pagamenti eseguiti;
- se il pagamento è stato eseguito a favore di una delle Province autonome di Trento e Bolzano la domanda di rimborso va presentata all'Ufficio Tributi della Provincia destinataria dei pagamenti eseguiti.

LA DOMANDA DI RIMBORSO

La domanda di rimborso va presentata in carta semplice. Nella domanda devono essere chiaramente indicati i dati anagrafici, il codice fiscale del richiedente, il motivo per il quale si chiede il rimborso, l'anno di riferimento e gli elementi identificativi del veicolo. Alla domanda di rimborso deve essere allegata la documentazione che è diversa a seconda del motivo della domanda:

se la domanda è presentata per pagamenti duplicati occorre allegare:

- l'originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare (generalmente si intende che il bollo da rimborsare è quello versato per ultimo);
- la fotocopia leggibile della ricevuta di versamento del bollo valido (generalmente si intende che il bollo valido è il primo che è stato versato);
- la fotocopia leggibile della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce il bollo valido;

se la domanda è presentata perchè, con un unico versamento, si è pagato più del dovuto:

- la fotocopia leggibile della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
- la fotocopia leggibile della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce il bollo dovuto;

se la domanda è presentata in caso di versamento non dovuto:

- originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
- la fotocopia leggibile dell'atto da cui risulti che il pagamento non era dovuto (es. denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

■ I RIMBORSI IVA

RIMBORSI IVA ANNUALI

Il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale può essere utilizzato in compensazione, cioè speso per pagare altre imposte, ovvero chiesto a rimborso, purché sia di importo superiore a 2.582,28 euro e ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

- 1) ALIQUOTA MEDIA PIÙ BASSA: il contribuente esercita prevalentemente o esclusivamente attività che comportano operazioni imponibili soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni;
- 2) PRESENZA DI OPERAZIONI NON IMPONIBILI: è il caso del contribuente che effettua esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni attive;
- 3) IVA SU ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI, STUDI E RICERCHE (beni ad utilizzo durevole impiegati nell'esercizio dell'attività): in questo caso il rimborso è pari all'imposta relativa all'acquisto o importazione dei beni ammortizzabili e servizi di studio e ricerca;
- 4) PRESENZA DI OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL'IMPOSTA: il contribuente effettua in maniera prevalente operazioni carenti del principio della territorialità dell'imposta, opera cioè al di fuori del territorio dello Stato Italiano;
- 5) SOGGETTI NON RESIDENTI: la richiesta di rimborso deve essere fatta dal rappresentante fiscale per gli operatori esteri che lo hanno nominato o dagli stessi operatori se identificatisi direttamente in Italia. L'argomento è trattato in maniera più approfondita al successivo paragrafo "Rimborsi per i non residenti";
- 6) CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, a soggetti extra UE e cessioni intracomunitarie effettuate da produttori agricoli ed ittici compresi nella prima parte della tab. A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972: in questo caso l'importo del rimborso deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazioni applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio italiano.

Il suddetto limite di 2.582,28 euro può non essere rispettato in alcuni casi:

- a) CESSAZIONE ATTIVITÀ: in questo caso il rimborso può essere chiesto senza limiti e senza condizioni;
- b) MINORE ECCEDEXENZA DETRAIBILE DEL TRIENNIO: il contribuente può chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale se anche nelle dichiarazioni dei due anni precedenti risultavano dei crediti. Esiste però una limitazione: il rimborso non deve superare il minore degli importi delle predette eccedenze.

COME SI CHIEDE IL RIMBORSO DEL CREDITO DELL'IVA ANNUALE

Il rimborso del credito dell'IVA annuale deve essere esposto nella dichiarazione annuale IVA, ma la richiesta a rimborso deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il modello VR.

Quando la dichiarazione è unificata, il rimborso IVA è esposto nel quadro RX dell'Unico, se la dichiarazione IVA è presentata autonomamente (per le fattispecie del caso, si può far riferimento alle istruzioni al modello di dichiarazione Iva), il rimborso sarà esposto nel quadro VX.

Il modello VR deve essere presentato in duplice copia presso l'agente della riscossione competente per la provincia nella quale si risiede dal primo febbraio e fino al termine della presentazione della dichiarazione Iva annuale anche in forma unificata che deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio.

Sono considerate valide le richieste presentate entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche in forma unificata.

In questo caso verranno applicate delle sanzioni a meno che il contribuente spontaneamente non abbia eseguito un "ravvedimento operoso".

CHI EROGA IL RIMBORSO

I rimborsi IVA fino ad un importo pari a 516.457 euro possono essere liquidati direttamente dall'agente della riscossione che ha ricevuto il modello VR, se tale modalità è stata appositamente indicata nel modello VR.

È importante ricordare che il limite massimo di crediti compensabili ovvero rimborsabili ai titolari di conto fiscale per ciascun anno solare è fissato in euro 516.456,90.

Il suddetto limite va perciò inteso cumulativamente per i rimborsi e per le compensazioni eseguite col modello F24, ad eccezione di quelle espressamente escluse dal computo del limite di compensabilità (es. agevolazioni fiscali, crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta).

La parte del rimborso che eventualmente eccede il limite detto prima, viene liquidata dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate mediante emissione di disposizioni di pagamento che vengono inviate all'agente della riscossione, il quale provvede all'erogazione del rimborso.

In caso di attività cessata, il rimborso annuale, da richiedere sempre con modello VR, viene liquidato dall'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, con emissione di ordinativo di pagamento da erogarsi con i fondi messi a disposizione dell'ufficio stesso.

GARANZIE NECESSARIE E MOTIVI DI ESONERO

Per ottenere il rimborso dell'IVA è necessario presentare, unitamente al modello VR, un'ideale garanzia a copertura del rimborso richiesto.

La garanzia può essere rappresentata da:

- cauzione in titoli di stato o titoli garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- fideiussione rilasciata da azienda o istituto di credito o da impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
- polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione;
- garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) iscritte nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, per le piccole e medie imprese;
- garanzia prestata dalla capogruppo mediante diretta assunzione dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare (lettera di patronage).

La garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione di accertamento dell'ufficio.

Nel caso in cui la garanzia sia rappresentata da polizza fideiussoria, qualora la comunicazione di avvenuto pagamento del rimborso si produca trascorsi sei mesi dall'emissione della garanzia, la società/ banca emittente ha facoltà di dichiarare la cessazione dell'impegno assunto con il rilascio della stessa. In ogni caso la garanzia cessa automaticamente decorsi dodici mesi dal suo rilascio se in tale periodo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso.

La garanzia copre l'importo costituito da:

- somma richiesta a rimborso
- interessi a favore del contribuente sul capitale da rimborsare.

Dal calcolo dell'importo da garantire, maggiorato dagli interessi al saggio corrente, dalla data di erogazione del rimborso fino al termine di decadenza dell'accertamento, va detratta l'eventuale franchigia del 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente.

Per rendere meno onerosi i costi che le imprese sostengono per l'ottenimento dei rimborsi Iva, è prevista la possibilità di esonero dalla presentazione della garanzia nelle ipotesi di rimborsi richiesti per aliquota media, operazioni non imponibili e operazioni non soggette all'imposta, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'attività sia esercitata da almeno 5 anni;
- b) non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica superiori:
 - 1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 51.646 euro;
 - 2) al 5% degli importi dichiarati se questi non superano 516.457 euro;
 - 3) al 1%, o comunque a 51.646 se gli importi dichiarati superano 516.457 euro;
- c) sia prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il cui contenuto è disciplinato dall'art. 38-bis, comma 7 del D.P.R. n. 633 del 1972.

L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.

Ulteriori cause di esonero dalla presentazione della garanzia, indipendentemente dalla tipologia di rimborso richiesto (aliquota media, Iva su acquisto beni ammortizzabili ecc) sono:

- ammontare del rimborso fino a 5.164,57 euro;
- ammontare del rimborso non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati sul conto fiscale, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati nei due anni precedenti la data di richiesta;
- rimborsi richiesti da società di gestione del risparmio;
- rimborsi richiesti da curatori fallimentari fino al limite massimo di 258.228,40 euro.

RIMBORSI INFRANNUALI

Particolari categorie di contribuenti, che risultano costantemente a credito, possono richiedere il rimborso dell'Iva anche prima che finisca l'anno. Si parla in questi casi di rimborsi infrannuali.

Le richieste hanno cadenza trimestrale e sono relative al primo, al secondo ed al terzo trimestre. Il quarto coincide con la dichiarazione annuale.

Il contribuente può ottenere il rimborso, se il credito è maggiore di 2.582,28 euro, solo nelle seguenti ipotesi:

- 1) ALIQUOTA MEDIA PIÙ BASSA: quando il contribuente esercita prevalentemente od esclusivamente attività che comportano operazioni imponibili soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni;

- 2) **PRESENZA DI OPERAZIONI NON IMPONIBILI:** quando il contribuente effettua esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni attive;
- 3) **CREDITO DERIVANTE DA ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI, STUDI E RICERCHE:** quando il contribuente effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'IVA;
- 4) **SOGGETTI NON RESIDENTI:** la richiesta di rimborso deve essere fatta dal rappresentante fiscale per gli operatori esteri che lo hanno nominato o dagli stessi operatori se identificatisi direttamente in Italia. L'argomento è trattato in maniera più approfondita al successivo paragrafo "Rimborsi per i non residenti".

Nella richiesta di rimborso trimestrale non deve essere compresa l'eventuale eccedenza dell'imposta derivante dall'anno precedente, ma solo ed esclusivamente quella derivante dalle operazioni registrate nel relativo trimestre.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO INFRANNUALE

I contribuenti che intendono chiedere a rimborso l'eccedenza di IVA detraibile maturata nel trimestre ne debbono fare richiesta, presentando apposita istanza con modalità telematiche, tramite Entratel, secondo il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

La richiesta deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Qualora tale termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

GARANZIE NECESSARIE E MOTIVI DI ESONERO

Le garanzie richieste e i motivi di esonero sono gli stessi dei rimborsi annuali. Si rinvia quindi a quanto già detto a proposito dei rimborsi IVA annuali.

■ I RIMBORSI PER I NON RESIDENTI

I soggetti non residenti che hanno nominato il rappresentante fiscale o si sono identificati direttamente possono chiedere i rimborsi Iva annuali nei modi già visti in precedenza.

L'ufficio o l'agente della riscossione legittimato a ricevere la richiesta di rimborso è quello competente in base alla residenza del rappresentante fiscale, mentre, nel caso dell'identificazione diretta, a partire dal primo gennaio 2006, l'ufficio competente per tutti è il Centro Operativo di Pescara e l'agente della riscossione competente è quello di Pescara.

Ulteriore procedura per chiedere il rimborso dell'IVA è quella che segue.

I soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

- non hanno nominato il rappresentante fiscale;
- non si sono identificati direttamente;
- non hanno una stabile organizzazione in Italia;
- sono domiciliati o residenti in uno degli Stati membri della Comunità Europea e lì sono assoggettati all'imposta;

- non hanno effettuato operazioni in Italia ad eccezione:
 - delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili;
 - delle prestazioni indicate al quarto comma, lettera d) dell'art. 7 del D.P.R. n.633 del 1972;
 - dei trasporti intracomunitari ai sensi dell'art. 59 del D.L. n. 331/1993;

possono ottenere il rimborso dell'imposta, se detraibile in base alle norme generali, relativa a beni mobili o servizi importati o acquistati di importo non inferiore a 200 euro riferito a periodi infrannuali.

Se risulta inferiore a suddetto limite, il rimborso spetta annualmente purchè di importo non inferiore a 25 euro.

Tale modalità si applica anche ai soggetti con una stabile organizzazione nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non sia direttamente parte attiva nelle operazioni che generano il credito da chiedere a rimborso.

A condizione di reciprocità, si applica anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti all' Unione Europea.

La richiesta di tale rimborso deve essere effettuata utilizzando il modello Iva 79, che deve essere presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'istanza al Centro Operativo di Pescara.

All'istanza va allegato un attestato, rilasciato dall'amministrazione dello Stato in cui il soggetto risiede, dal quale risulti la qualità di soggetto passivo dell'Iva in tale Stato e gli originali delle fatture o dei documenti di importazione comprovanti l'ammontare dell'Iva di cui si chiede il rimborso.

Per questo tipo di rimborso non è prevista la presentazione di alcun tipo di garanzia, in caso di indebito rimborso saranno gli stessi soggetti a dover restituire le somme riscosse.

■ DOPPIA IMPOSIZIONE

I contribuenti fiscalmente residenti in Italia, che beneficiano di redditi provenienti da un Paese legato al nostro da una Convenzione contro la doppia imposizione, hanno il diritto di chiedere allo Stato estero il rimborso, totale o parziale, dell'imposta eventualmente ivi assolta in misura non corrispondente a quella prevista nel trattato.

I contribuenti residenti devono attivarsi presentando, all'Autorità fiscale dello Stato estero in cui risiede il debitore dei redditi, un'apposita istanza corredata della documentazione comprovante i requisiti per ottenere i benefici convenzionali, vale a dire: residenza ai fini tributari in Italia, certificata dall'Ufficio locale competente per domicilio fiscale del contribuente; dichiarazione di insussistenza di una stabile organizzazione (se impresa) o di base fissa (se professionista) nel paese estero; dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.

In alternativa, i medesimi contribuenti possono chiedere direttamente al soggetto estero che corrisponde i redditi l'applicazione del beneficio convenzionale (nessuna o minore ritenuta), già in sede di pagamento dei redditi stessi, allegando alla relativa istanza la medesima documentazione utilizzabile per la domanda di rimborso.

■ RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DI GIUSTIZIA

Per chiedere il rimborso del contributo unificato per le spese di giustizia, il contribuente può presentare istanza alla Cancelleria del Tribunale Civile o Amministrativo presso il quale era stata iscritta la

causa per cui è stato pagato il contributo unificato, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento (vedi circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 della Ragioneria Generale dello Stato).

Il diritto al rimborso del contributo unificato insorge a favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente o in misura superiore a quella dovuta.

La competenza dell'Agenzia delle Entrate è limitata alla sola fase di erogazione dei rimborsi che avviene con le consuete modalità già adottate per i rimborsi di imposte dirette che pertanto sono erogati centralmente tramite ordinativi collettivi di pagamento.

Il contribuente potrà ricevere il rimborso tramite accredito in conto corrente se nell'istanza ha comunicato le proprie coordinate bancarie o postali (Codice IBAN). In caso contrario il rimborso viene erogato tramite vaglia della Banca d'Italia.



XVIII. LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

Dal punto di vista fiscale, le rendite finanziarie possono generare le seguenti tipologie di redditi tassabili:

- redditi di capitale;
- redditi diversi di natura finanziaria.

Sono “redditi di capitale” gli interessi, gli utili e i proventi derivanti dall’impiego di un capitale (tra cui, ad esempio, gli interessi bancari e i dividendi azionari).

Sono “redditi diversi di natura finanziaria” le plusvalenze derivanti da atti di negoziazione di titoli (i cosiddetti “capital gain”) o da rimborso degli stessi e i proventi aleatori.

■ LA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE

I redditi di capitale sono tassabili sulla base del principio di cassa, senza la possibilità di dedurre gli eventuali costi eventualmente sostenuti per la loro produzione.

Solo quando si sceglie il “risparmio gestito” (di cui si dirà appresso), i redditi sono tassati in base al risultato della gestione maturata, in deroga al suddetto principio di cassa.

Nella maggior parte dei casi, i redditi di capitale sono soggetti a ritenuta alla fonte da parte dei sostituti d’imposta che li erogano.

La ritenuta, in via generale, si applica nella misura del 12,50 o del 27 per cento a seconda del tipo di reddito e a seconda del regime prescelto (ordinario o gestito).

La ritenuta applicata per le fattispecie più frequenti

interessi su depositi, conti correnti bancari o postali	scontano la ritenuta del 27% a titolo d’imposta
interessi su mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali	sono soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto del 12,50%
interessi e proventi di obbligazioni, titoli di Stato e titoli similari	se si tratta di proventi su obbligazioni emesse da società quotate in Borsa o da banche, con scadenza inferiore ai 18 mesi, sono soggetti alla ritenuta del 27%
	se si tratta di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi, emesse da società quotate, si applica la ritenuta del 12,50% (a titolo d’imposta per le persone fisiche non imprenditori, a titolo d’acconto per gli imprenditori)
	se si tratta di obbligazioni emesse da società non quotate, i proventi da esse derivanti sono soggetti alla ritenuta del 12,50% o del 27% a seconda della loro scadenza (superiore o inferiore ai 18 mesi) e del tasso di interesse applicato
	sugli interessi e proventi dei titoli di Stato la ritenuta è del 12,50%
capitali corrisposti per contratti di assicurazione sulla vita	se si tratta di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001, scontano l’imposta sostitutiva del 12,50% per cento (salvo che siano conseguiti da imprenditori) calcolata sulla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.

COME SI TASSANO I DIVIDENDI

Il regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti dalle persone fisiche è diverso a seconda della fonte da cui provengono e dalla veste di chi li percepisce.

Nel caso di utili erogati da società estere in relazione a titoli partecipativi, si applica il trattamento previsto per i dividendi ove sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- la remunerazione è costituita esclusivamente da utili, vale a dire che la stessa rappresenta una partecipazione ai risultati economici della società emittente;
- tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese di residenza della società.

Si riporta nella seguente tabella un quadro sintetico della tassazione dei dividendi.

Tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche

Erogante	Percettore	Tipo di partecipazione	Tassazione
Società/ente residente in Italia	Persona fisica non imprenditore	Qualificata	Concorre al reddito complessivo il 40% dei dividendi (*)
Società/ente residente in Italia	Persona fisica non imprenditore	Non qualificata	Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi
Società/ente residente in Italia	Persona fisica imprenditore	Qualificata / Non qualificata	Concorre al reddito complessivo il 40% dei dividendi (*)
Società/ente residente in paesi non "black list"	Persona fisica non imprenditore	Qualificata	Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 40% dei dividendi (*)
Società/ente residente in paesi non "black list"	Persona fisica non imprenditore	Non qualificata	Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi
Società/ente residente in paesi non "black list"	Persona fisica imprenditore	Qualificata / Non qualificata	Concorre al reddito d'impresa il 40% dei dividendi (*)
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica non imprenditore	Qualificata con interpello favorevole	Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 40% dei dividendi (*)
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica non imprenditore	Qualificata senza interpello favorevole	Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 100% dei dividendi
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica non imprenditore	Non qualificata, non negoziata, con interpello favorevole	Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica non imprenditore	Non qualificata, non negoziata, senza interpello favorevole	Ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% sul 100% dei dividendi
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica non imprenditore	Non qualificata negoziata	Ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul 100% dei dividendi
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica imprenditore	Qualificata / Non qualificata, non negoziata con interpello favorevole	Concorre al reddito d'impresa il 40% dei dividendi (*)
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica imprenditore	Qualificata / Non qualificata, non negoziata senza interpello favorevole	Concorre al reddito d'impresa il 100% dei dividendi
Società/ente residente in paesi "black list"	Persona fisica imprenditore	Non qualificata negoziata	Concorre al reddito d'impresa il 40% dei dividendi (*)

(*) Gli utili prodotti da società o enti partecipati, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorreranno al reddito nella misura del 49,72%.

Con riferimento al trattamento dei dividendi corrisposti da società ed enti residenti in Paesi attualmente compresi nella "black list" e indicato nella tabella di cui sopra, si ricorda che, in base alle norme introdotte dalla legge finanziaria 2008, tale trattamento sarà applicabile ai dividendi corrisposti

da società o enti residenti in Paesi **non** compresi in una “white list” di prossima emanazione. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizierà successivamente alla data di pubblicazione nella G.U. della predetta “white list”.

È possibile esercitare il diritto di interpello per la non applicazione del regime che è attualmente previsto per i dividendi provenienti da Paesi “black list” e che in futuro, come sopra precisato, sarà applicabile ai dividendi provenienti dai Paesi non compresi nella “white list”.

■ LA TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

A seconda del tipo di reddito realizzato, sono previste le seguenti modalità di tassazione:

1. le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, o di cessioni ad esse assimilate, concorrono alla formazione del reddito imponibile di chi li realizza per il 40 per cento del loro ammontare (al netto della relativa quota di eventuali minusvalenze). Le plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate – non detenute nell’esercizio di impresa – poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009, concorreranno al reddito nella misura del 49,72 per cento;
2. le plusvalenze che derivino dalla cessione di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati e quelle qualificate in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato concorrono, invece, alla formazione del reddito imponibile per il loro intero ammontare;
3. scontano, invece, l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento i redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di:
 - partecipazioni non qualificate, titoli o certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa;
 - valute estere e metalli preziosi;
 - contratti derivati e rapporti produttivi di redditi di capitale;
 - crediti pecuniari e di strumenti finanziari attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in relazione alle partecipazioni non qualificate ed ai titoli, certificati, contratti e rapporti di cui al numero 3, il contribuente può scegliere tra tre differenti regimi: **gestito**, **amministrato** e **dichiarativo**.

Il regime di risparmio gestito può essere applicato non solo ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate ma anche ai redditi di capitale diversi da quelli derivanti da partecipazioni qualificate.

Scegliendo uno dei primi due regimi (gestito o amministrato), il contribuente è sollevato da tutti gli adempimenti di carattere fiscale, che sono, invece, svolti dagli intermediari autorizzati. Per questo motivo, relativamente a tali redditi, non è tenuto neppure a presentare la dichiarazione dei redditi.

Applicando, invece, il regime della dichiarazione, che è il solo applicabile nel caso di partecipazioni qualificate, il contribuente deve compilare un apposito quadro della dichiarazione dei redditi, determinare la base imponibile, calcolare e versare la relativa imposta sostitutiva o l’imposta progressiva dovuta nel caso di partecipazioni qualificate.

REGIME DELLA DICHIARAZIONE

È caratterizzato dalla tassazione “al momento del realizzo” dei redditi.

L’imposta sostitutiva è calcolata dal contribuente e va corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.

È possibile la compensazione fra plusvalenze e minusvalenze con possibilità di riportare a nuovo le eventuali minusvalenze eccedenti.

REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO

È caratterizzato anch'esso dalla tassazione "al momento del realizzo" dei redditi. L'applicazione dell'imposta sostitutiva è però effettuata dall'intermediario abilitato (banche, SIM e gli altri soggetti autorizzati) presso il quale sono depositati i titoli o gli altri strumenti finanziari.

L'imposta sostitutiva è pari al 12,50 per cento di ogni singola plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente.

L'opzione per l'applicazione del regime amministrato si può esercitare mediante comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico all'intermediario e all'apertura del deposito o conto corrente. Ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno, con effetto per il periodo d'imposta successivo.

Non può essere esercitata per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e quelle relative a depositi in valuta.

REGIME DEL RISPARMIO GESTITO

A differenza dei regimi della dichiarazione e del risparmio amministrato, quello del risparmio gestito si fonda sul criterio della maturazione.

Esso comporta, quindi, un'anticipazione dell'imposizione.

Optando per tale regime, l'imposta sostitutiva è prelevata e versata dal gestore (con l'aliquota del 12,50 per cento) applicandola non su ogni singola plusvalenza o altro reddito realizzato nell'ambito della gestione, ma sul risultato di gestione maturato al termine di ogni periodo d'imposta.

Il contribuente può esercitare l'opzione mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nei casi di rapporti già in essere, prima dell'inizio del periodo d'imposta. L'opzione è vincolante per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.

Se in un anno il risultato della gestione dovesse risultare negativo, l'importo corrispondente può essere computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi (non oltre il quarto).

È consentito compensare i risultati negativi complessivi di un periodo d'imposta con quelli positivi dei periodi successivi.

Imposta sostitutiva applicata ai tipi più comuni di plusvalenze o concorrenza al reddito complessivo

ATTENZIONE

Nel caso di partecipazioni al capitale o al patrimonio in società estere si applica il trattamento previsto per le plusvalenze da partecipazione solo se esistono entrambe le seguenti condizioni:

1. la remunerazione è costituita esclusivamente da utili, vale a dire che deve rappresentare una partecipazione ai risultati economici della società emittente;
2. tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese di residenza della società.

Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,50%

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, non qualificate, in soggetti residenti.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, non qualificate, in soggetti residenti in Paesi non black list.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio emessi da società estere black list i cui titoli sono quotati.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società estere black list i cui titoli non sono quotati, con interpello favorevole.

Plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate emesse in società residenti.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate emesse in società estere non black list.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate emesse in società estere black list, con interpello favorevole.

Plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100%

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società estere black list, qualificate, senza interpello favorevole.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, non qualificate, in società estere black list i cui titoli non siano quotati, senza interpello favorevole.



XIX. LE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI

■ PRINCIPI E REGOLE DI APPLICAZIONE

Per la violazione di un adempimento tributario è prevista l'applicazione di una sanzione tributaria consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro (*sanzione pecuniaria*).

A questa possono aggiungersi, in determinati casi, *sanzioni accessorie* come ad esempio, la sospensione dell'attività commerciale, nei casi di ripetuta violazione delle norme su ricevute e scontrini fiscali, ovvero l'interdizione dalla partecipazione a gare o dall'esercizio di cariche sociali.

ATTENZIONE

La disciplina della sanzione accessoria conseguente alla violazione dell'obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale è stata modificata dal decreto legge n. 262 del 2006 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successivamente dalla legge finanziaria 2008; in particolare, è prevista la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese (o da un mese a sei mesi quando i corrispettivi oggetto della contestazione eccedono 50.000 euro), nel caso in cui siano state contestate, anche unitariamente, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi. Inoltre, l'esecuzione della sospensione è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato senza che sia apposto nessun altro segnale a indicare il vincolo imposto a fini fiscali.

Per un quadro delle principali sanzioni in vigore, si rimanda alle tabelle alla fine del Capitolo. Le misure delle sanzioni previste dalla legge sono aggiornabili ogni tre anni con decreto ministeriale, tenendo conto degli indici Istat.

Le regole in base alle quali si applicano le sanzioni possono essere riassunte nei seguenti punti:

1. le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione (*principio di personalità*) salvo l'applicabilità dell'art. 7 del D.L. 269/2003 (vedi punto 6). Le sanzioni, quindi, non si trasmettono agli eredi;
2. la somma irrogata a titolo di sanzione non produce in nessun caso interessi;
3. nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione (*principio di irretroattività*);
4. le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente (*principio del favor rei*), a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. Perciò, se il fatto commesso non è più qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano già divenute definitive. In questo caso, se rimane un debito residuo, questo non sarà più dovuto (ma non sarà restituito quanto già pagato). Se la nuova norma punisce il fatto con una sanzione più mite, si applica quest'ultima, sempre a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo;
5. non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale (*principio di imputabilità*) né coscienza e volontà della propria condotta (dolo o colpa);

6. se l'autore della violazione ha agito nell'interesse di una società o ente con personalità giuridica, quest'ultimo soggetto è responsabile del pagamento della sanzione. Ad esempio, in caso di violazione commessa dall'amministratore, è responsabile la società, nei cui confronti verrà emessa la sanzione. Questa disposizione, introdotta con l'art. 7 del D.L. 269/2003, introduce il **principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica** della sanzione amministrativa relativa al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica e quindi capovolge la logica della norma precedente, fondata sul principio di personalità della sanzione mutuato dal diritto penale, per cui il soggetto nel cui interesse veniva commessa la violazione era responsabile solidalmente con il suo autore materiale. Il vecchio principio si applica per tutte le violazioni contestate fino al 2 ottobre 2003, il nuovo per tutte quelle che alla suddetta data non risultano ancora contestate, o per le quali la sanzione non sia stata irrogata, indipendentemente dalla data in cui siano state commesse;
7. le sanzioni non si applicano:
 - nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni;
 - quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell'Amministrazione finanziaria;
 - quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento dei tributi (disposizione aggiunta per effetto dello Statuto del contribuente, che ha introdotto il divieto di sanzionare le violazioni puramente formali);
8. non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore;
9. in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, anche in tempi diversi, si applica un'unica sanzione. In particolare, nel caso in cui le violazioni attengono ad un solo periodo d'imposta, la sanzione viene determinata applicando quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. La sanzione base viene previamente aumentata di un quinto nel caso in cui la violazione rileva rispetto a più tributi. Se invece violazioni della stessa indole vengono commesse in più periodi d'imposta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo. In ogni caso, la sanzione concretamente irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle varie sanzioni previste per le violazioni commesse, e comunque i cumuli delle sanzioni devono essere tali da mantenere l'ammontare delle sanzioni ad un livello proporzionale all'entità del comportamento deviato, di modo che sia possibile estinguerle senza venire espulsi dal processo produttivo;
10. le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo (cd. "ravvedimento operoso", vedi cap. XXIII), di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi (in acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione, secondo le specifiche normative, vedi cap. XXII);
11. le sanzioni devono essere sempre adeguate all'effettivo danno subito dall'erario e all'entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni, in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni analoghe. Se circostanze eccezionali rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

■ COME SONO IRROGATE LE SANZIONI

In ogni caso, le sanzioni possono essere irrogate con due procedimenti distinti: l'atto di contestazione (art. 16 D.Lgs. 472/97) e l'irrogazione immediata (art. 17).

L'atto di contestazione deve indicare, a pena di nullità (art. 16, comma 2):

- i fatti attribuiti al trasgressore;
- gli elementi probatori;
- le norme applicate;
- i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;
- l'indicazione dei minimi edittali.

L'atto di contestazione deve altresì indicare (art. 16, comma 6):

- l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione e, ancora, l'invito a produrre nello stesso termine le deduzioni difensive;
- l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.

Se, entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente versa un quarto della sanzione contestata, la controversia è definita, e non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie. Entro lo stesso termine, in alternativa, il contribuente può presentare deduzioni difensive ovvero ricorrere in Commissione tributaria (in quest'ultimo caso l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione). Va ricordato, però, che l'impugnazione non è ammessa in caso di presentazione di deduzioni difensive. L'atto di contestazione, in pratica, cambia natura in seguito al comportamento del contribuente, e dal momento in cui questi presenta le sue deduzioni, non è più in nessun senso atto di irrogazione sanzioni. L'ufficio ha da quel momento un anno di tempo per irrogare le sanzioni con atto apposito (che deve essere motivato anche in relazione alle deduzioni stesse), e solo 120 giorni per notificare eventuali misure cautelari.

In alternativa al suddetto procedimento, ma solo per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, l'ufficio può provvedere all'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Anche in questo caso il contribuente (cioè, ciascuno dei destinatari del provvedimento anche in solido) può, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, definire il provvedimento pagando 1/4 della sanzione irrogata. La definizione si riferisce esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo (che, vedremo al cap. XXII, comporta invece, oltre alla riduzione delle sanzioni, la rinuncia all'impugnazione e la definitività del provvedimento di accertamento).

Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni riguardanti l'omesso o ritardato pagamento dei tributi, anche se risultanti da liquidazioni eseguite d'ufficio in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Per queste ultime non è ammessa la definizione agevolata.

Come sono irrogate le sanzioni

È **ammessa** la definizione agevolata con il pagamento di 1/4 delle sanzioni:

- con atto di contestazione per la violazione di norme tributarie
- con atto contestuale ad avviso di accertamento o di rettifica per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono

Non è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni:

- con iscrizione a ruolo per gli omessi o ritardati pagamenti dei tributi.

■ IL QUADRO DELLE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Materia	Violazione	Sanzione
Tutti i tributi eccetto quelli iscritti a ruolo	Omesso versamento delle imposte (saldo o acconto - periodici)	30% dell'imposta dovuta
Tutti i tributi	Omessa dichiarazione	dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di 258 euro da 258 euro a 1.032 euro , se non sono dovute imposte La sanzione è raddoppiabile per i soggetti tenuti alle scritture contabili
	Dichiarazione infedele	dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito
	Mancata ottemperanza a richieste di Uffici finanziari o Guardia di finanza	da 258 euro a 2.065 euro
IVA	Omessa fatturazione e registrazione Operazioni imponibili	dal 100% al 200% dell'imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all'imponibile non registrato (con un minimo di 516 euro)
	Omessa fatturazione e registrazione Operazioni non imponibili o esenti	dal 5% al 10% del corrispettivo non fatturato o non registrato (con un minimo di 516 euro)
	Omessa, o infedele comunicazione annuale dati IVA	da 258 euro a 2.065 euro
	Mancata emissione o emissione per importi inferiori delle ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto	100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 euro
Imposte sui redditi e IVA	Omessa tenuta o conservazione della contabilità	da 1.032 euro a 7.746 euro Le sanzioni sono raddoppiate se dalle irregolarità emergono evasioni complessivamente superiori, nell'esercizio, a 51.645,69 euro.
	Omessa o infedele Dichiarazione d'intento	dal 100% al 200% dell'imposta (se il contribuente, successivamente alla violazione, ha effettuato forniture in sospensione d'imposta) da 258 euro a 2.065 euro (se il contribuente, successivamente alla violazione, non ha effettuato forniture in sospensione d'imposta)
Imposta di registro	Omissione della richiesta di registrazione	dal 120% al 240% dell'imposta dovuta
	Insufficiente dichiarazione di valore	dal 100% al 200% della maggiore imposta
	Occultazione di corrispettivo	dal 200% al 400% della differenza d'imposta (detratta l'eventuale sanzione per insufficiente dichiarazione di valore)
Imposte ipotecarie e catastali	Omessa richiesta di trascrizione o di annotazioni obbligatorie	dal 100% al 200% dell'imposta se soggetta a imposta fissa, sanzione da 103 a 2.065 euro
Imposta di bollo	Omesso o insufficiente pagamento	dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta
Obblighi dei sostituti d'imposta	Omessa presentazione della dichiarazione	dal 120% al 240% delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato (se le somme dovute e non dichiarate sono state integralmente versate, la sanzione è da 258 a 2.065 euro oltre 51 euro per ogni percipiente non indicato)
	Dichiarazione infedele	dal 100% al 200% delle ritenute non versate riferibili alla differenza con un minimo di 258 euro, se i compensi, interessi e altre somme dichiarate sono inferiori a quelli accertati, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato



XX. LE SANZIONI PENALI

■ I REATI TRIBUTARI

I principali reati tributari sono connessi alle dichiarazioni fiscali e agli inadempimenti contabili e documentali e sono disciplinati dal decreto legislativo n. 74 del 2000.

I reati più caratteristici sono:

1. la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. La dichiarazione fraudolenta si distingue per l'elemento della "frode", consistente in comportamenti ulteriori (documentazione falsa o contraffatta, mezzi fraudolenti di qualsiasi natura) rispetto alla mera presentazione di una dichiarazione non veritiera;
2. la dichiarazione infedele coincide con la mancata dichiarazione di elementi attivi (o di elementi passivi fittizi) di ammontare particolarmente rilevante;
3. la dichiarazione omessa si configura solo una volta superata una soglia di punibilità attualmente attestata a 77.468,53 euro per ciascuna imposta;
4. l'omesso versamento di ritenute certificate per un ammontare superiore a 50.000 euro;
5. l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
6. l'occultamento o distruzione di documenti contabili;
7. la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (che si configura con il compimento di atti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quali una vendita simulata a soggetto terzo);
8. l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un importo superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta;
9. l'utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, nel caso in cui l'ammontare ecceda 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta. Pertanto, nel caso in cui, nel corso di uno stesso periodo d'imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a 50.000 euro.

LE PRINCIPALI IPOTESI DI DELITTI TRIBUTARI

Ipotesi	Normativa e reo	Sanzioni e norme	Note
Art. 2, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti	Chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, a prescindere se egli sia o meno il soggetto passivo d'imposta o il titolare dei redditi o l'instatario dei beni. L'utilizzo dei predetti documenti rileva a prescindere dal loro inserimento in contabilità, quindi anche per soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili. Ciò che rileva è che il soggetto deve sia registrare o detenere i documenti succitati che presentare la dichiarazione dei redditi annuale IVA (esclusa quella IRAP) utilizzandoli, con lo scopo di evadere le imposte (così come definito all'art. 1).	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (commi 1 e 2), ridotta a reclusione da 6 mesi a 2 anni se la somma degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937 euro (comma 3). Sono possibili, nell'ipotesi più grave, intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.	La dichiarazione fraudolenta si distingue da quella infedele per la sua "insidiosità", così definita per la sussistenza dell'artefazione di un impianto documentale. A seconda, poi, del tipo di artificio si distinguono le ipotesi di cui all'art. 2 da quelle di cui all'art. 3. Per l'art. 2, la frode si considera commessa con la presentazione della dichiarazione annuale, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (comma 2). Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). In deroga all'art. 110 Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).
Art. 3, D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	A differenza dell'art. 2, può commettere questo reato solo chi è tenuto alle scritture contabili. Il reato è a formazione progressiva: prima occorre violare gli obblighi contabili (e come nell'art. 2, la condotta per configurare la frode della dichiarazione, deve essere "insidiosa" nel senso di costituire reale impedimento all'accertamento della realtà contabile), poi presentare la dichiarazione annuale sulla base della contabilità artefatta. Accertata l'insidiosità, gli artifici puniti sono tutti quelli non previsti dall'art. 2, ma qui sono previste due soglie di punibilità: occorre, con mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: - l'imposta evasa è superiore a 77.468 euro (con riferimento a ciascuna delle singole imposte), - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1.549.370 euro.	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 3). Al di sotto della soglia di punibilità, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 471/1997 per le dichiarazioni infedeli. Sono possibili i provvedimenti indicati al rigo precedente.	Il fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l'indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (comma 1). Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). Non danno luogo a fatti punibili: - le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1); - le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1); - in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate (art. 7 comma 2).

LE PRINCIPALI IPOTESI DI DELITTI TRIBUTARI

Ipotesi	Normativa e reo	Sanzioni e norme	Note
Art. 4, D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione infedele	Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l'IVA (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente) indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore a 103.291 euro con riferimento a taluna delle singole imposte; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2.065.827 euro.	Reclusione da 1 a 3 anni (art. 5 comma 1). Al di sotto della soglia di punibilità per la configurazione del delitto tributario, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele dal D.Lgs. 471/1997. Non sono possibili i provvedimenti indicati al primo rigo.	Il delitto non punibile a titolo di tentativo art. 6). Non rilevano penalmente: – le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio; – le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7 comma 2 – degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate).
Art. 5 D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione omessa	Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 77.468 euro, con riferimento a talune delle singole imposte.	Reclusione da 1 a 3 anni (commi 1 e 2). Al di sotto dei 77.468 euro, vi è comunque illecito amministrativo punibile ai sensi del D.Lgs. 471/97 per dichiarazione omessa. Non sono possibili i provvedimenti indicati al primo rigo.	Non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Alla scadenza dei 90 giorni, si consuma il reato.
Art. 8, D.Lgs. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'IVA, emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni inesistenti. La condotta dolosa è immediatamente reato, a prescindere dall'utilizzazione o meno da parte del soggetto ricevente i documenti falsi. Infatti il reato si consuma all'atto dell'emissione o del rilascio del primo documento falso; la prescrizione del reato decorre a partire dall'emissione o dal rilascio dell'ultimo documento falso.	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture e/o negli altri documenti è inferiore a 154.937 euro per periodo d'imposta la reclusione è ridotta da 6 mesi a 2 anni. Sono possibili i provvedimenti di cui al primo rigo nell'ipotesi più grave.	L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato (comma 2). In deroga all'art. 110 Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).
Art. 10 D.Lgs. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.	Reclusione da 6 mesi a 5 anni. Escluse le intercettazioni ambientali, sono possibili l'arresto facoltativo, la custodia cautelare, gli arresti domiciliari e il divieto di espatrio.	È un reato di evento. È punibile a titolo di delitto tentato nel caso in cui, nonostante l'occultamento o la distruzione, l'ufficio riesca ugualmente a ricostruire analiticamente il reddito o il volume d'affari sulla base di altri elementi. Trattandosi di un reato particolarmente "insidioso" (nel senso su definito) non è prevista alcuna soglia di punibilità.

LE PRINCIPALI IPOTESI DI DELITTI TRIBUTARI

Ipotesi	Normativa e reato	Sanzioni e norme	Note
Art. 10-bis D.Lgs. 74/2000. Omesso versamento di ritenute certificate	Chiunque non versi ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta.	Reclusione da 6 mesi a 2 anni.	Il reato si configura se il totale relativo alle ritenute certificate e non versate, supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.
Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000. Omesso versamento di IVA	Chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.	Reclusione da 6 mesi a 2 anni.	Il reato si configura se il totale relativo all'IVA dovuta e non versata supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.
Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000. Indebita compensazione	Chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.	Reclusione da 6 mesi a 2 anni.	Il reato si configura se il totale relativo ai crediti indebitamente compensati supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.
Art. 11 D.Lgs. 74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposta	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (cioè, escluso il concorso con la bancarotta fraudolenta documentale), chiunque, al fine (dolo specifico) di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA, ovvero degli interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a 51.645 euro, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti su propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.	Reclusione da 6 mesi a 4 anni. Sono possibili i provvedimenti di cui al punto precedente.	È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.



XXI. LE COMUNICAZIONI E LE CARTELLE DI PAGAMENTO

L'attività di controllo, effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate, sulle dichiarazioni dei contribuenti è finalizzata alla verifica dei dati indicati dagli stessi nelle dichiarazioni fiscali presentate.

Il controllo sulle dichiarazioni presentate è di due tipi:

- un controllo automatico effettuato su tutte le dichiarazioni presentate, che consiste in una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni e di quelli risultanti dall'Anagrafe tributaria;
- un controllo formale effettuato sulle dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che consiste in un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti.

Un'analoga attività di controllo viene eseguita sui versamenti delle imposte che il contribuente è chiamato ad effettuare direttamente senza cioè la necessità di compilare una dichiarazione (come accade, ad esempio, per l'imposta di registro, l'imposta di bollo, le tasse automobilistiche).

ATTENZIONE

Prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei sostituti d'imposta che quella Iva, nonché quella dei redditi), se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può controllare la tempestiva effettuazione dei pagamenti relativi a tributi dovuti sia a saldo che in acconto e procedere all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta dovuta, unitamente ai relativi interessi e sanzioni.

In ogni caso, in conformità e nel rispetto delle norme sancite dallo Statuto del contribuente, è previsto l'obbligo di partecipazione da parte del contribuente nel procedimento di controllo attraverso l'instaurazione del contraddittorio.

Prima di procedere all'iscrizione a ruolo di tributi derivanti dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, dai controlli sui versamenti, nonché dai controlli formali, il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

Ne consegue che prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, se dall'attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, al contribuente deve essere inviata una comunicazione in cui sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.

In tal caso, al contribuente è data l'opportunità di versare una sanzione ridotta se regolarizza la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Può anche essere inviata una comunicazione senza richiesta di pagamento, come ad esempio in caso di riconoscimento di riporto di perdite diverso da quello indicato dal contribuente.

Oltre ai controlli suddetti (automatico e formale), l'amministrazione finanziaria procede con l'ulteriore azione di contrasto all'evasione totale o parziale di base imponibile, tenendo conto della Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate pianifica annualmente i controlli sostanziali ai fini delle imposte sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sulle attività produttive, nonché ai fini delle altre imposte indirette.

In via generale, i controlli sostanziali sono realizzati mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, mediante questionari, mediante convocazione presso l'ufficio per acquisire ulteriori elementi istruttori o per instaurare il contraddittorio in caso di accertamento con adesione. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, la pretesa erariale (maggiore base imponibile e maggiore imposta) è portata formalmente a conoscenza del contribuente con l'avviso di accertamento.

■ LE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni sono emesse a seguito di tre diversi tipi di attività:

- il controllo automatico;
- il controllo formale;
- la liquidazione dei redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati, eccetera).

1. Il **controllo automatico** è effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Le comunicazioni emesse a seguito di tale controllo evidenziano o la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l'eventuale presenza di errori (richiesta di chiarimenti). In quest'ultimo caso, la richiesta dà ai contribuenti la possibilità di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di far presenti all'Agenzia le ragioni per cui ritengono infondati gli addebiti.

Ai contribuenti che hanno presentato il Modello 730 è inviata, eventualmente, la sola comunicazione di irregolarità.

2. Il **controllo formale** delle dichiarazioni è quello effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Tale controllo consiste nel verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti ovvero forniti da enti previdenziali ed assistenziali, banche ed imprese assicuratrici. A tal fine, il contribuente è preventivamente invitato dall'ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, ovvero nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:

- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto;
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia;
- determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. La **liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata** è l'operazione con la quale l'Agenzia determina l'imposta dovuta su determinati redditi (assoggettati ad un regime di favore, come per esempio il trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti, arretrati di lavoro dipendente o di pensione, eccetera) per i quali sono state già versate delle somme a titolo d'acconto.

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del Modello UNICO o nel quadro F del Modello 730, nonché di quelli riportati dal sostituto d'imposta sul modello 770, viene calcolata definitivamente la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante.

Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni ed interessi).

Tali comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni alle quali possono eventualmente aggiungersi. Può accadere, pertanto, che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di regolarità (o di irregolarità) relativa alla dichiarazione, e che, successivamente, ne riceva un'altra relativa a somme ancora dovute su redditi soggetti a tassazione separata.

DICHIARAZIONI PRESENTATE TRAMITE GLI INTERMEDIARI

Per le dichiarazioni (compreso il Modello 730) presentate in via telematica da intermediari abilitati, il contribuente può scegliere se ricevere la comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione:

- direttamente al suo domicilio fiscale, con raccomandata;
- tramite l'intermediario che ha effettuato l'invio della dichiarazione, se questo è previsto nell'incarico di trasmissione.

In quest'ultimo caso, è necessario che l'intermediario dichiari espressamente di voler ricevere l'avviso telematico, dandone evidenza nell'incarico di trasmissione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli intermediari hanno l'obbligo di informare i propri clienti.

Il contribuente che sceglie la trasmissione dell'avviso telematico all'intermediario consenziente, per evitare l'iscrizione a ruolo ed effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta (10 per cento), ha a disposizione un lasso di tempo più ampio, rispetto ai 30 giorni previsti dalla norma. È infatti stabilito che i 30 giorni decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito.

In taluni casi, su richiesta motivata, qualora siano riconosciute oggettive difficoltà per gli intermediari di ricevere le comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate può derogare all'obbligo di invio degli avvisi telematici.

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico all'intermediario, l'esito della liquidazione è inviata, mediante raccomandata, al suo domicilio fiscale.

ATTENZIONE

Le comunicazioni sia degli esiti della liquidazione automatica che del controllo formale non sono veri e propri atti impositivi, anzi la loro funzione è quella di rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella. Non sono pertanto impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissioni tributarie.

SE IL CONTRIBUENTE RICONOSCE LA VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE

Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento, entro un certo termine, di una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e ai relativi interessi.

1. La regolarizzazione delle **comunicazioni relative ai controlli automatici** deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme ancora dovute, con il pagamento dell'imposta

dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento.

Se la comunicazione è arrivata tramite l'invio di un avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento e fruire della sanzione in misura ridotta a 1/3, inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell'avviso;

2. La regolarizzazione delle **comunicazioni relative ai controlli formali** deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi, e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento.

Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, le eventuali residue somme dovute devono essere versate nel termine di 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

3. Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento sono dovute le sanzioni (del 30 per cento) e gli interessi.

COME REGOLARIZZARE LE COMUNICAZIONI

I pagamenti a seguito di comunicazioni vanno eseguiti presso le banche, gli uffici postali o agenti della riscossione con il modello "F24 precompilato" (l'importo in esso indicato tiene conto della sanzione ridotta).

Se il contribuente (che non sia titolare di partita Iva) vuole avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, deve presentare alla banca, alla posta o agli agenti della riscossione, un modello F24 nel quale, nell'ambito della sezione "erario" devono essere indicati il codice tributo 9001 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da liquidazione automatica), 9006 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale), 9526 (per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti le indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche in forma di capitale) o 9527 (per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti gli altri redditi soggetti a tassazione separata) e il numero di codice dell'atto, l'importo a debito e l'anno di riferimento indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.

Per i titolari di partita Iva che vogliono avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica.

Nella seguente tabella sono riepilogati i termini, le sanzioni e le modalità per la regolarizzazione delle dichiarazioni da inviti per le irregolarità formali, e comunicazioni ai contribuenti. Non sono comprese le ulteriori possibilità di regolarizzazione delle violazioni relative alle dichiarazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 in materia di ravvedimento operoso.

Si ricorda che ai fini della regolarizzazione delle comunicazioni è sempre dovuta, insieme alla sanzione ridotta, anche l'imposta oggetto della rettifica con i relativi interessi.

TIPO DI COMUNICAZIONE	TERMINE	SANZIONE	PAGAMENTO
Invito per errori formali (che non incidono sul pagamento del tributo)	Entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito	Nessuna	Nessuno
Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni	Entro 30 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione	10% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta ad 1/3)	Se viene utilizzato il modello F24 "precompilato" allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari che non titolari di Partita IVA) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione. Qualora non venga utilizzato il mod. F24 "precompilato": • se il contribuente è titolare di Partita Iva, il versamento deve essere effettuato solo in via telematica; • se il contribuente non è titolare di Partita IVA, il versamento può essere effettuato anche mediante il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione.
Comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata		Nessuna sanzione per la tassazione separata se il pagamento avviene entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione	
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni	Entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti	20% della maggiore imposta calcolata (sanzione ordinaria del 30% ridotta ai 2/3)	

SE IL CONTRIBUENTE NON È D'ACCORDO CON LA COMUNICAZIONE

Il contribuente che ritenga non fondata la pretesa tributaria contenuta nelle comunicazioni, può intraprendere le seguenti azioni.

A. Se la **comunicazione è emessa a seguito di controlli automatici**, può rivolgersi:

- **ad un qualsiasi ufficio dell' Agenzia delle Entrate**, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati.

Nell'ipotesi che l'Ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli esiti della liquidazione automatica, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorrerà dalla data di comunicazione della correzione da parte dell'ufficio. In questo caso al contribuente sarà consegnato un nuovo modello di pagamento con l'indicazione dell'importo rettificato. Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni), in assenza del versamento richiesto, l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena.

- **ai centri di assistenza telefonici** (numero 848.800.444) per l'eventuale correzione delle comunicazioni di irregolarità. La documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa dai contribuenti ai centri di assistenza anche tramite fax.

B. Se la **comunicazione deriva dal controllo formale** il contribuente potrà segnalare all'ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati od elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.

Nell'ipotesi che l'ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli esiti del controllo formale, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle residue somme da versare e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento delle somme residue dovute nei trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

Trascorso questo termine l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena.

Pertanto il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile la segnalazione all'ufficio dei dati erroneamente non considerati.

Nel caso in cui il destinatario della comunicazione intenda comunque versare (prima di rivolgersi all'ufficio locale) una parte dell'importo richiesto, non dovrà utilizzare il modello F24 precompilato ma dovrà predisporne un altro indicando i codici tributo relativi alle somme da versare, nonché il codice atto, entrambi riportati nella comunicazione.

Naturalmente anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati nei confronti dell'Erario.

■ RATEIZZAZIONE DELLE SOMME INDICATE NELLE COMUNICAZIONI

La Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di rateizzare le somme richieste mediante le comunicazioni di irregolarità e di liquidazione.

È possibile usufruire della dilazione non solo per le somme risultanti dalla liquidazione o dal controllo formale delle dichiarazioni, ma anche per quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata.

In particolare:

- se le somme dovute sono superiori a **2.000 euro** (500 euro se derivanti dalla tassazione separata), possono essere versate in un numero massimo di **sei rate trimestrali** di pari importo;
- se gli importi dovuti sono superiori a **5.000 euro**, possono essere versati in **un numero massimo di venti rate trimestrali** di pari importo;
- se le somme dovute sono superiori a **50.000 euro**, possono essere versate in un numero massimo di **venti rate trimestrali** di pari importo **prestando le garanzie previste dalla legge**, che devono essere prodotte all'ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.

Per importi non superiori a 2.000 euro (500 euro se derivanti dalla tassazione separata), la dilazione può essere concessa dall'ufficio, su richiesta del contribuente, solo nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'importo della prima rata va versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del **3,5 per cento** annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Quando l'importo è superiore a **50.000 euro** (pagabile sempre in **un numero massimo di venti rate trimestrali**), per ottenere la rateazione è però necessario che il contribuente presti una fideiussione bancaria o assicurativa, o una garanzia rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, **ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili** di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti a dette iscrizioni a ruolo è eseguita entro il **31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di scadenza della rata non pagata.

Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

ATTENZIONE

Se si decade dal beneficio della rateizzazione, non si potrà poi fruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella.

Decorrenza delle nuove disposizioni sulla rateizzazione

Le nuove norme si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative ai seguenti periodi di imposta:

- periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, per le somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633;
- periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, per le somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, per le somme relative ai redditi soggetti a tassazione separata, salvo che per alcuni di tali redditi (indicati nell'art. 21 del Tuir) per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

■ LE CARTELLE DI PAGAMENTO

Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria vengono infine iscritte a ruolo.

Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'ufficio ai fini della riscossione posta in essere per conto dell'amministrazione finanziaria dagli agenti della riscossione.

Il ruolo viene quindi trasmesso agli agenti della riscossione che provvedono alla successive procedure (preparazione e invio delle cartelle, riscossione delle somme e loro trasferimento all'erario, avvio dell'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento). Gli agenti della riscossione attivano le procedure di riscossione per il recupero del credito erariale come primo atto, inviando ai contribuenti la cartella di pagamento.

Le cartelle di pagamento sono notificate ai contribuenti dagli agenti della riscossione. Esse contengono la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento, l'invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte (compreso il compenso a favore dell'agente della riscossione nella misura del 4,65 per cento), le indicazioni delle modalità per proporre eventuali ricorsi e il nome del responsabile del procedimento.

In caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora dalla data di notifica della cartella, nonché il compenso integrale a favore dell'agente. Trascorso tale termine, l'agente della riscossione potrà avviare le azioni e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).

ATTENZIONE

È bene ricordare che il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 del codice civile).

COME CHIEDERE INFORMAZIONI

Se il contribuente desidera invece maggiori informazioni, può rivolgersi a qualsiasi ufficio ed ai centri di assistenza telefonica (numero telefonico dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate: 848.800.444).

Se la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni (effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) o è stata emessa a seguito di accertamento, il contribuente deve rivolgersi all'ufficio che ha emesso il ruolo.

ATTENZIONE ALL'ENTE IMPOSITORE

Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, anzi molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, eccetera. Il contribuente deve quindi fare attenzione a rivolgersi – per informazioni e, soprattutto, per eventuali contestazioni – all'ente effettivamente responsabile dell'addebito indicato nel frontespizio della cartella.

ATTENZIONE

Gli agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella.

Molti contribuenti, una volta ricevuta una cartella, automaticamente si rivolgono per informazioni all'agente della riscossione che l'ha inviata. Questi è però un mero esecutore dell'ordine di addebito emesso dall'ente impositore: compila e spedisce la cartella ma non è al corrente dei motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta.

All'agente della riscossione il contribuente si può rivolgere per tutte le informazioni sulla situazione dei pagamenti.

■ RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

In materia di rateazione delle cartelle di pagamento sono intervenute recentemente le seguenti modifiche:

- il trasferimento della competenza a valutare i presupposti della domanda dall'ente creditore all'agente della riscossione. In pratica, cambia il destinatario della domanda di rateazione. Mentre, in passato era l'ente creditore a dover valutare i presupposti della condizione per la concessione di tale beneficio, oggi tale competenza viene attribuita all'agente della riscossione;
- l'estensione del periodo di dilazione. Il numero massimo di rate concedibili è passato da 60 a 72, ma è stata eliminata la possibilità di sospendere l'esecuzione del pagamento (per un anno);
- l'innalzamento da 50 milioni di lire a 50 mila euro del limite di importo oltre il quale, per poter beneficiare del pagamento rateale, deve essere prestata idonea garanzia. Garanzia che potrà essere prestata, oltre che dagli ordinari istituti bancari e assicurativi, anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli appositi elenchi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. In alternativa alle suddette forme di garanzie, dal 1° gennaio 2008 il credito iscritto a ruolo potrà essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77 del Dpr 602/1973 (che disciplina l'iscrizione di ipoteca nell'ambito della riscossione coattiva) ovvero, dietro espressa autorizzazione dell'ufficio creditore, dall'ipoteca volontaria di primo grado iscritta su un immobile di proprietà esclusiva del debitore (o di un eventuale terzo datore di ipoteca) per una somma pari al doppio dell'importo iscritto a ruolo. Tale ipoteca, le cui spese sono totalmente a carico del contribuente, non è soggetta all'azione revocatoria fallimentare;
- l'abolizione del limite temporale per presentare l'istanza di rateazione, precedentemente previsto a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva tendente al recupero del credito.

In relazione alla nuova disciplina, Equitalia S.p.A. ha fornito inoltre le seguenti ulteriori indicazioni (direttiva n. 2070/2008):

1. per poter concedere il beneficio, l'agente della riscossione deve accertare l'esistenza della temporanea difficoltà. In tal senso, a titolo esemplificativo, sono state individuate le seguenti situazioni:
 - la carenza temporanea di liquidità finanziaria
 - lo stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendali
 - la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo
 - la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi o contributi;
 - la precaria situazione reddituale;

2. a fronte della domanda di rateazione (che deve riguardare l'intero importo delle cartelle scadute), il motivato provvedimento finale da parte dell'agente di riscossione, sia esso di accoglimento o di rigetto, deve sempre essere notificato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Prima del provvedimento negativo l'agente della riscossione deve comunicare i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Nei confronti di tale comunicazione, il debitore può fornire delle osservazioni entro dieci giorni e, in caso di silenzio o di rigetto di tali osservazioni, l'agente della riscossione notifica al contribuente il provvedimento negativo;
3. il provvedimento di accoglimento della dilazione, deve contenere il piano di ammortamento, le cui rate, tutte di pari importo tranne la prima, non potranno essere inferiori ai 100 euro, se non in casi di particolare e comprovata indigenza. Inoltre, saranno concessi almeno otto giorni di tempo per il pagamento della prima rata. Il ritardato pagamento della prima rata e il mancato pagamento di due rate consecutive fa decadere dal beneficio: in tal caso, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione non rateizzabile;
4. la presentazione dell'istanza non determina la revoca delle misure cautelari (fermo amministrativo e ipoteche) precedentemente adottate e non inibisce eventuali nuove misure cautelari. Mentre la concessione del beneficio preclude l'avvio di nuove misure esecutive e inibisce la continuazione di quelle in essere. Su tale ultimo aspetto, tuttavia, Equitalia S.p.A si riserva di effettuare valutazioni caso per caso, potendo, quindi, valutare l'opportunità di continuare o meno tale procedura;
5. la procedura si perfeziona con il pagamento della prima rata, comprensiva degli interessi di mora, gli aggi di riscossione, le spese della procedura esecutiva e quelle di iscrizione di fermo amministrativo e di ipoteca;
6. per i debiti inferiori ai 2mila euro, l'agente della riscossione concederà la rateazione semplicemente sulla base di un'autocertificazione del debitore, per un massimo di 18 rate.

■ I TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE

I termini di notifica delle cartelle pagamento, per la riscossione di imposte dirette e Iva, variano in relazione ai diversi tipi di controllo:

- il termine di scadenza della notifica della cartella di pagamento relativa alle somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) è, per le dichiarazioni presentate dopo il 1° gennaio 2004, il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per le dichiarazioni presentate negli anni 2001, 2002 e 2003, i termini di decadenza per procedere alla notifica della cartella di pagamento sono scaduti);
- il termine di scadenza della notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), è il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- il termine di scadenza della notifica della cartella di pagamento relativa alle somme dovute in base agli accertamenti degli uffici è entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ATTENZIONE

Per il recupero delle somme erroneamente rimborsate (maggiorate degli interessi), invece, la relativa cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato disposto il rimborso non spettante o, se risulta più ampio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

■ ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA

SGRAVIO IN CASO DI AUTOTUTELA

Se ritiene l'addebito infondato il contribuente può presentare le sue contestazioni all'ufficio impositore chiedendone l'annullamento totale o parziale.

Se l'ufficio riscontra che l'atto è effettivamente illegittimo è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela (vedi capitolo XXII) e ad effettuare lo "sgravio", togliendo efficacia alla cartella e interrompendo le procedure di riscossione.

Se l'istanza del contribuente è stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini di impugnativa, al contribuente sono comunicati gli eventuali provvedimenti di annullamento, totale o parziale, del ruolo prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l'eventuale instaurazione del contenzioso su motivi di illegittimità dell'atto che la stessa Amministrazione riconosce fondati.

Se il provvedimento di autotutela comporta l'annullamento parziale della iscrizione a ruolo, sarà comunicato tempestivamente anche l'ammontare delle maggiori imposte che restano dovute (cioè maggiori rispetto a quanto dichiarato ma minori in relazione all'atto annullato), nonché delle connesse sanzioni.

È bene ricordare che la presentazione dell'istanza in via di "autotutela" non ha effetto sui termini previsti per l'impugnazione; pertanto, il contribuente dovrà fare attenzione a non perdere (in attesa di un intervento dell'amministrazione che potrebbe anche non arrivare) la possibilità di rivolgersi al giudice tributario. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella l'agente della riscossione avvia le procedure esecutive. Entro lo stesso termine il contribuente che ritiene infondata la pretesa dell'Amministrazione, se quest'ultima non ha provveduto ad annullare la cartella in via di autotutela, dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria, seguendo le indicazioni riportate nella cartella stessa (vedi anche il Cap. XXIV).

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire gravi danni effettuando il pagamento prima della pronuncia della Commissione Tributaria, può produrre istanza di sospensione a quest'ultima (sospensione giudiziale), oppure, anche contestualmente, all'ufficio locale dell'Agenzia. L'istanza (v. schema in Appendice) è in carta libera e, possibilmente, deve recare allegata una copia dell'atto impugnato nonché una copia del ricorso prodotto.

SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto di ottenere lo sgravio entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione.

Il rimborso viene riscosso presso l'agente della riscossione.

Le stesse regole si applicano per la restituzione delle somme versate per le tasse e le imposte indirette in conseguenza di un avviso di liquidazione (in questo caso, naturalmente, il rimborso verrà disposto dall'ufficio che aveva ricevuto il pagamento indebito).

Se lo sgravio non viene disposto tempestivamente dall'ufficio che vi sarebbe tenuto, le norme del contenzioso tributario (vedi Capitolo XXIV) offrono al contribuente degli strumenti efficaci per costringere l'amministrazione a dare esecuzione alla decisione della Commissione tributaria (il c.d. "giudizio di ottemperanza").

Questi strumenti sono attivabili, però, solo nei confronti delle sentenze divenute definitive.



XXII. COME EVITARE LE LITI (AUTOTUTELA, ACQUIESCENZA, CONCORDATO, CONCILIAZIONE)

L'Amministrazione fiscale per migliorare la propria efficienza ha reso molto ampia la gamma degli istituti amministrativi volti ad evitare il contenzioso considerato che le liti fiscali hanno sempre un costo oneroso, anche per chi le vince.

È quindi interesse - sia dell'Amministrazione che del contribuente - che le controversie siano ridotte al minimo, e che il rapporto tributario venga definito celermente, con il pagamento di quanto dovuto, senza dover subire il peso e le incertezze dei giudizi.

In questo capitolo esaminiamo:

1. cosa si può fare quando l'Amministrazione finanziaria ha commesso degli errori ("autotutela")
2. le riduzioni che il contribuente può ottenere se paga subito e rinuncia al ricorso ("acquiescenza")
3. le procedure da seguire per arrivare alla "adesione" e alla "conciliazione".

■ L'AUTOTUTELA

Nell'ottica di una pubblica Amministrazione che ha il dovere di applicare la legge correttamente e in modo imparziale, se si verifica che l'Amministrazione constata di aver commesso un errore, danneggiando ingiustamente il cittadino, può annullare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di una decisione del giudice.

Questo potere di autocorrezione si chiama "autotutela", ed è importante tenere presente che l'esercizio dell'autotutela è una facoltà discrezionale.

CHI È COMPETENTE AD ANNULLARE GLI ATTI ILLEGITTIMI

L'Agenzia delle Entrate, attraverso i suoi uffici, può provvedere all'autocorrezione in via del tutto autonoma, "d'ufficio", oppure dietro iniziativa del contribuente. Non è necessario, quindi, che il contribuente abbia presentato una domanda di annullamento né tanto meno che abbia presentato ricorso alla Commissione tributaria. Competente per l'annullamento dell'atto illegittimo è lo stesso Ufficio locale che ha emanato l'atto. Se ricorrono i requisiti per l'esercizio dell'autotutela e l'ufficio competente, a causa di "grave inerzia", non provvede all'annullamento dell'atto, è la Direzione regionale da cui l'Ufficio dipende che, in via sostitutiva, può procedere all'annullamento dovuto.

Il parere preventivo della Direzione Regionale è comunque obbligatorio se l'importo dell'imposta, delle sanzioni e degli oneri accessori supera complessivamente 516.456,90 euro.

IN QUALI CASI

I casi più frequenti di annullamento di un atto o di revoca dello stesso si hanno quando l'illegittimità deriva da:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);

- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se è pendente il giudizio o se l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

Se sulla questione si è formato un giudicato sostanziale (se, cioè, il contribuente ha impugnato l'atto e i giudici tributari, con decisione non più revocabile, hanno dato ragione all'Amministrazione), l'annullamento è possibile soltanto per motivi di illegittimità del tutto diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.

L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad es., il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

CHE COSA DEVE FARE IL CONTRIBUENTE


L'annullamento dell'atto, come già chiarito, può avvenire sia per iniziativa dello stesso Ufficio che lo ha emanato, sia su domanda del contribuente.

L'istanza non è soggetta al rispetto di forme particolari: è sufficiente, ad esempio, trasmettere all'Ufficio competente una semplice domanda in carta libera (vedi schema in appendice) contenente un'esposizione sintetica dei fatti corredata dalla documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute.

In particolare deve essere specificato:

- l'atto di cui si chiede l'annullamento
- i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte. Qualsiasi atto può essere oggetto di riesame.

CHE COS'È L'AUTOTUTELA



Si evidenzia, comunque, che la presentazione di un'istanza per l'autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario, per cui si raccomanda di prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini (vedi Cap. XXIV).

■ L'ACQUIESCENZA

La riforma del contenzioso (vedi Cap. XXIV), nell'obiettivo di ridurre il sovraccarico di ricorsi e scorrere le liti, che hanno spesso lo scopo di rinviare il più a lungo possibile la definizione e il versamento di quanto dovuto, ha reso il ricorso più costoso sia perché in molti casi ha obbligato il contribuente a munirsi di un difensore, sia perché ha previsto la possibilità della condanna alle spese nel caso di soccombenza.

Per i contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, sorge quindi l'interesse ad evitare i rischi di una lite, specie se si considera che con la rinuncia al ricorso è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "acquiescenza", comporta infatti la riduzione ad 1/4 delle sanzioni amministrative, irrogate dagli uffici con gli avvisi di accertamento non impugnati, sia per le violazioni concernenti il tributo che per quelle relative al contenuto delle dichiarazioni.

La misura delle sanzioni non può essere inferiore ad 1/4 dei minimi previsti dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

La riduzione delle sanzioni spetta a condizione che il contribuente:

- rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
- provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

VERSAMENTI A SEGUITO DI ACQUIESCENZA

Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano presso banche, poste e agenti della riscossione, utilizzando:

- il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti;
- il mod. F23 per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti.

Tali somme possono essere versate, oltre che in unica soluzione, anche ratealmente, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero, se l'importo da pagare supera 51.645,69 euro, in 12 rate trimestrali, sempre di pari importo; per le rate successive alla prima, gravate degli interessi legali, il contribuente è tenuto a prestare garanzia esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o per il tramite dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per il periodo della rateazione aumentato di un anno.

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per acquiescenza. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di un importo pari ad 1/4 della sanzione indicata.

■ L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'accertamento con adesione è lo strumento che consente al contribuente di definire in adesione le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite giudiziaria. Si tratta, sostanzialmente, di

un "accordo" tra contribuente ed ufficio che può essere raggiunto prima dell'emissione di un avviso di accertamento o anche in seguito, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

La procedura può essere attivata sia dal contribuente che dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

Tramite contraddittorio con l'Amministrazione, il contribuente potrà riconoscere la fondatezza delle contestazioni sollevate dall'ufficio e, sulla base delle argomentazioni e indicazioni da lui fornite, lo stesso ufficio potrà rettificare la portata dei rilievi precedentemente avanzati, ridefinendo l'imponibile precedentemente accertato.

Possono essere "concordate" tutte le più importanti imposte dirette e indirette: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, eccetera. Quando l'accertamento riguarda rilievi che possono riferirsi tanto alle imposte dirette quanto all'Iva, la definizione ha effetto per entrambe le imposte.

Con l'accertamento con adesione è possibile definire anche i tributi locali, ma solo se l'ente locale ha adottato un apposito regolamento con cui sia stato recepito e disciplinato tale istituto.

I VANTAGGI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Raggiungere un accordo attraverso l'accertamento con adesione permette di conseguire vantaggi ad entrambe le parti interessate (ufficio e contribuente).

E' importante infatti sapere che con l'accertamento con adesione il contribuente usufruisce anche di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, per i fatti accertati perseguibili anche penalmente, il perfezionamento dell'adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza attenuante. L'effetto "premiante" si concretizza nell'abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.

Ma anche per il fisco l'accertamento con adesione è uno strumento efficace poiché consente agli uffici da una parte di ridurre il contenzioso e dall'altra di anticipare i tempi della riscossione del tributo.

IL PROCEDIMENTO

L'iniziativa per l'avvio della procedura di accertamento con adesione può essere presa, come detto sopra, sia dall'ufficio che dal contribuente.

L'ufficio, tramite l'invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.

L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire dell'ufficio si preclude la possibilità di utilizzare l'istituto dell'accertamento con adesione.

Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura, con una domanda in carta libera (vedi schema in appendice), chiedendo di formulare una proposta di accertamento per una eventuale definizione.

Riguardo ai tempi di presentazione della richiesta, la domanda può essere presentata all'ufficio competente:

- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata, prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale, all'ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Nel caso di invio dell'istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all'ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.

Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell'Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l'ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.

Il raggiungimento dell'accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore. Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti e che rappresenta la fine del contraddittorio e l'inizio della fase prettamente amministrativa.

Cosa succede se non si raggiunge un accordo

Nel presentare domanda di accertamento con adesione il contribuente non perde comunque il diritto di ricorrere davanti al giudice tributario.

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l'accordo con l'Amministrazione può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE E VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Stabiliti i termini dell'accordo, l'intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento, da parte del contribuente, delle somme risultanti dall'accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.

IL VERSAMENTO

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato tramite i modelli di versamento F24 o F23 (a seconda del tipo di imposta).

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:

- in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto;
- in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni

dalla redazione dell'atto. Per le rate successive (maggiorate degli interessi legali) il contribuente deve prestare le garanzie richieste dalla legge, in alternativa, mediante fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fideiussoria, o per il tramite dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Attraverso queste garanzie, in caso di mancato versamento delle somme rateizzate nei termini stabiliti, l'Agenzia recupererà le somme dovute. In presenza di un garante, se quest'ultimo non versa le somme dovute (o, in caso di rateazione, se non versa la prima rata, con presentazione delle garanzie per le successive) entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

Per il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è prevista la possibilità di effettuare la compensazione con i crediti d'imposta vantati dal contribuente. Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia.

■ LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Infatti, in presenza di un ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale, la conciliazione permette di chiudere la lite in tempi brevi, evitando così il rischio e i costi di un eventuale proseguimento del contenzioso.

La conciliazione giudiziale si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.

Rispetto al campo di applicazione dell'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale si estende ad un maggior numero di tributi. Ad esempio, anche le controversie riguardanti i tributi locali, per i quali non sempre è ammessa la definizione attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione, possono essere conciliate.

La conciliazione giudiziale può essere proposta:

- dalla stessa Commissione tributaria provinciale che, d'ufficio, può proporre alle parti il tentativo di conciliazione;
- dalle parti stesse: contribuente, ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione.

I VANTAGGI PER I CONTRIBUENTI

Gli evidenti vantaggi che il contribuente può trarre dal ricorso all'istituto della conciliazione giudiziale sono:

- la possibilità di chiudere definitivamente la partita con il fisco, se la conciliazione è totale;
- la compensazione delle spese di giudizio;
- la riduzione delle sanzioni amministrative ad 1/3 delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione;
- la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad 1/3 dei minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;
- l'applicazione di una sanzione unica, in caso di cumulo delle sanzioni derivante dall'applicazione delle regole sulla ripetitività continuata delle violazioni, solo per le violazioni espressamente indicate nell'atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazione;
- la diminuzione delle pene previste per i reati tributari fino alla metà di quanto previsto per ogni singolo reato tributario e l'eliminazione delle pene accessorie, se l'estinzione dei debiti tributari a

seguito della conciliazione avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l'accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia in udienza che fuori udienza. La conciliazione "in udienza" può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice (vedi schema in Appendice). In particolare si può verificare uno dei seguenti casi:

- il contribuente, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata all'ufficio entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
- l'ufficio, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
- il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.

Se l'accordo viene raggiunto, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

La conciliazione "fuori udienza" viene avviata formalmente una volta che sia intervenuto l'accordo tra l'ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia. In questa ipotesi lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo. Se l'accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio.

LA CONCLUSIONE E IL PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO

Una volta raggiunto l'accordo, la "conciliazione" si conclude con la redazione di un atto scritto in doppia copia.

La conciliazione si perfeziona, e quindi produce i suoi effetti, solo se il contribuente provvede al versamento delle somme dovute secondo le modalità seguenti:

- in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
- in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro. La prima delle rate deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o del decreto presidenziale, mentre per le rate successive, che sono gravate degli interessi legali, è necessario che il contribuente presti garanzia o con fideiussione bancaria o con polizza assicurativa fideiussoria, o con polizza rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia, per tutto il periodo di rateazione aumentato di 1 anno. Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Il contribuente deve consegnare all'ufficio una copia dell'attestazione del versamento accompagnata, nell'ipotesi di pagamento rateale, dalla documentazione della garanzia prestata. In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

La legge finanziaria 2008, ha ampliato la platea dei soggetti che possono rilasciare le garanzie richieste dalla legge per versamenti rateali a seguito di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e acquisizione. In sostanza ha esteso ai Confidi la possibilità di rilasciare idonea garanzia per rimborsi Iva e per il pagamento in forma rateale delle somme dovute a titolo d'imposta a seguito di conciliazione giudiziale o accertamento con adesione.

COME VERSARE LE SOMME DOVUTE

Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere effettuato:

- con modello F24 per le imposte dirette, per l'Irap, per le imposte sostitutive e per l'Iva
- con modello F23 per le altre imposte indirette nei suddetti modelli di pagamenti devono essere indicati gli appositi codici tributo reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nonché il codice atto relativo all'istituto conciliativo a cui si è aderito.

Per le imposte dirette e per l'Iva è consentito effettuare la compensazione di tutte le somme dovute per effetto della conciliazione giudiziale, con i crediti d'imposta del contribuente.



XXIII. COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE ("IL RAVVEDIMENTO")

In base alle norme sul c.d. "ravvedimento" (articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) è possibile regolarizzare le omissioni e le irregolarità commesse, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, entro determinati limiti di tempo.

QUANDO NON È POSSIBILE

Il ravvedimento non è consentito:

- quando la violazione è stata già constatata dall'ufficio o ente impositore;
- quando sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche. In questi casi l'esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo;
- quando sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.) formalmente comunicate all'autore o ai soggetti solidalmente obbligati.

Non sono di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale.

■ COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO IN MATERIA D'IMPOSTE DIRETTE E IVA

VIOLAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DI TRIBUTI

L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

In particolare la prevista sanzione del 30 per cento viene ridotta:

- ad 1/8, ossia al 3,75 per cento, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve);
- ad 1/5, ossia al 6 per cento, se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa; (ad esempio, un omesso versamento riguardante la dichiarazione per l'anno 2006, presentata nel 2007, può essere sanato nel termine di presentazione della dichiarazione relativa a quest'ultimo anno, da presentare nel 2008).
- ad 1/120, ossia allo 0,25 per cento dell'importo non versato, per ciascun giorno di ritardo, se il pagamento viene eseguito entro 15 giorni dalla scadenza prescritta ed il versamento riguarda crediti assistiti integralmente da garanzia reale o personale.

ATTENZIONE

Per la regolarizzazione di queste violazioni non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Il ravvedimento si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo d'imposta, interessi legali e sanzione, il ravvedimento non è valido. Per i contribuenti Iva trimestrali tenuti a maggiorare le somme da versare dell'1 per cento, gli interessi legali e la sanzione ridotta vanno calcolati sulla base dell'importo comprensivo di tale maggiorazione.

E' bene ricordare che la misura degli interessi legali è pari:

- al 2,5% dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2007;
- al 3% dal 1° gennaio 2008.

■ ■ XXIII - COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE ■ ■

bite detrazioni d'imposta o di indebite deduzioni dell'imponibile. In queste ipotesi la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 20 per cento (pari ad 1/5 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), è necessario presentare un'unica dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute; in questo caso le misure delle sanzioni ridotte (6 per cento e 20 per cento) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON RITARDO NON SUPERIORE A 90 GIORNI

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di 32 euro, pari ad 1/8 di 258 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità illustrate nei precedenti paragrafi.

GLI ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE NEL RAVVEDIMENTO PER LE IMPOSTE DIRETTE

VIOLAZIONI		DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	VERSAMENTI DA EFFETTUARE
Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate		NO	Imposta, interessi (commisurati all'imposta e al tasso legale calcolati giorno per giorno), sanzione 3,75% (se entro 30 gg.) o 6% (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione)
Errori formali (che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta, sul pagamento del tributo e che comunque non ostacolano l'attività di accertamento) relativi al contenuto della dichiarazione		SI	NESSUNO
Errori ed omissioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta, sul pagamento del tributo e che comunque non ostacolano l'attività di accertamento	A. Errori rilevabili in sede di applicazione degli artt. 36 bis e 36 ter D.P.R. 600/73 che hanno determinato un minor versamento, diversi da quelli indicati al primo rigo	SI	Imposta o minor credito, interessi, sanzione 6% (1/5 della sanzione ordinaria del 30%); la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che si intende sanare
	B. Errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi) che hanno determinato un minor versamento, e/o un maggior credito	SI	Imposta o minor credito, interessi, sanzione 20%; la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che si intende sanare
Omessa presentazione nei termini della dichiarazione		NO Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine	Entro 90 giorni con il pagamento di una sanzione di 32 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento delle imposte, se non regolarizzate secondo le modalità illustrate al primo rigo

IL RAVVEDIMENTO PER LE IMPOSTE DIRETTE

Chi può utilizzarlo	Tutti i contribuenti (persone fisiche e/o giuridiche, sostituti d'imposta)
Errori e/o omissioni sanabili	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omessi o carenti versamenti di imposte e/o di ritenute 2. Errori formali che non incidono nella determinazione del reddito 3. Errori che incidono nella determinazione del reddito (rilevabili in sede di artt. 36 bis e 36 ter D.P.R. n. 600/73 e/o in sede di accertamento) 4. Omessa presentazione nei termini della dichiarazione (semprech� la stessa sia presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni)
Modalit� di pagamento	MOD. F24 in cui vanno indicati imposta, interessi e sanzione utilizzando gli appositi codici
Non � prevista alcuna forma di pagamento rateale.	

TARDIVA O OMESSA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI

Per la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati all'invio telematico, ai fini dell'applicazione del ravvedimento,   necessario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata.

Pertanto, la possibilit  di ravvedersi per l'intermediario che non abbia trasmesso tempestivamente la dichiarazione presuppone necessariamente la validit  della dichiarazione tardivamente presentata, che sussiste, come detto, quando la stessa sia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione.

In particolare, la specifica sanzione a carico dell'intermediario (da 516 a 5.164 euro) pu  essere ridotta ad 1/8 del minimo (ossia 1/8 di 516 euro) se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a 90 giorni; ovviamente, alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione, di cui si   detto in precedenza, che, comunque, devono essere irrogate a carico del contribuente.

Contestualmente alla trasmissione telematica della dichiarazione l'intermediario deve procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta.

OMESSA FATTURAZIONE E/O REGISTRAZIONE DI OPERAZIONI IMPONIBILI IVA

Le violazioni relative all'omessa fatturazione o all'emissione di fatture senza indicazione d'imposta o con l'indicazione di un'imposta inferiore, nonch  le violazioni per l'omessa registrazione di operazioni imponibili o la registrazione con indicazioni inesatte tali da comportare un'imposta inferiore, possono essere regolarizzate in corso d'anno o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, con il versamento della sanzione ridotta al 20 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato e comunque non inferiore a 103 euro, pari ad 1/5 della sanzione minima prevista del 100 per cento dell'Iva relativa, con un minimo di 516 euro.

Se la violazione non ha dato luogo al mancato versamento del tributo, permanendo una posizione creditoria, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della sanzione ridotta come sopra indicata.

Se, invece, la violazione ha comportato un mancato versamento d'imposta occorre regolarizzare entrambe le violazioni: sia la violazione "prodromica" (omessa o irregolare fatturazione e/o registrazione) sia la violazione "indotta" (omesso versamento). In tale ipotesi, oltre al versamento della sanzione di cui si   detto, devono essere eseguiti i pagamenti dell'imposta non versata, degli interessi legali maturati dal giorno successivo a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata fino a quello in cui viene effettivamente pagata, e della sanzione pari al 6 per cento dell'imposta oggetto di regolarizzazione (pari ad un quinto del 30 per cento).

■ MODALITÀ DI PAGAMENTO

I versamenti da effettuare per usufruire del ravvedimento vanno eseguiti (indicando i codici tributo consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando:

- per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’IVA, l’Irap, e l’imposta sugli intrattenimenti, il mod. F24 anche on line (vedi capitolo XVI), nel quale non devono essere indicati nè il codice ufficio né il codice atto;
- per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti, il mod. F23, nel quale si deve indicare la causale “SZ” e, nello spazio riservato agli estremi dell’atto, l’anno cui si riferisce la violazione.

In entrambi i casi:

- se il periodo d’imposta da indicare non coincide con l’anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (es.: 2007);
- se sono dovuti interessi, questi, calcolati al tasso legale, vanno indicati nel Mod. F24 utilizzando gli appositi codici tributo; nel caso in cui si tratti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli stessi vanno versati cumulativamente con il tributo;
- le sanzioni vanno versate con un apposito codice tributo reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

È possibile effettuare, limitatamente ai tributi per i quali è prevista, la compensazione delle somme, comprese le sanzioni, dovute per effetto del ravvedimento, con i crediti d’imposta del contribuente.

■ PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nel caso in cui, ai fini del ravvedimento, è previsto l’obbligo di una dichiarazione integrativa, questa può essere presentata ad un ufficio postale o in via telematica (direttamente o tramite intermediario), entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si sono verificati:

- utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l’anno di riferimento (disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it);
- riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificata, tenendo conto delle correzioni o integrazioni oppure indicando le sole correzioni o integrazioni che si intendono apportare rispetto alla dichiarazione originaria;
- barrando nella dichiarazione l’apposita casella “Dichiarazione integrativa”.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente può correggere errori od omissioni, commessi nelle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito.

A questi fini è possibile presentare una dichiarazione integrativa, da inviare secondo le modalità cui è tenuto il contribuente (in via telematica o un ufficio postale), entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo, utilizzando i modelli approvati per il periodo d’imposta cui la integrazione è riferita (reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it).

Il maggior credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa in diminuzione può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso.

La dichiarazione integrativa a favore del contribuente presuppone che la dichiarazione originaria sia stata a suo tempo validamente e tempestivamente presentata.

Possono quindi essere integrate anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza che sono considerate valide salva l’applicazione della sanzione prevista per il ritardo.

Le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, invece, costituiscono titolo solo per la riscossione delle imposte evidenziate, ma devono essere considerate omesse e quindi non possono essere oggetto d'integrazione.

■ CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI IN CASO DI RAVVEDIMENTO

MODELLO F24		MODELLO F23	
Irpef	8901	Imposta di registro	671T
Addizionale regionale all'Irpef	8902	Imposte sulle successioni e donazioni	672T
Addizionale comunale all'Irpef	8926	Invim	673T
Iva	8904	Imposte e tasse ipotecarie e catastali	674T
Irpeg	8905	Imposta di bollo	675T
Sostituti d'imposta	8906	Tasse sulle concessioni governative	678T
Irap	8907	Tasse sul possesso di autoveicoli	679T
Altre II.DD.	8908	Abbonamenti alle radioaudizioni	680T
Imposta sugli intrattenimenti	8909	Abbonamento alla televisione	681T
Iva forfetaria relativa all'imposta sugli intrattenimenti	8910	Altri tributi indiretti	682T
Altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva	8911	Imposte sostitutive di imposte indirette	687T
Anagrafe tributaria e codice fiscale	8912	Interessi sul ravvedimento - Irpef	1989
Imposte sostitutive delle imposte sui redditi	8913	Interessi sul ravvedimento - Ires	1990
Irpef, rettifica Mod. 730	8915	Interessi sul ravvedimento - IVA	1991
Add. reg.le Irpef, rettifica Mod. 730	8916	Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive	1992
Add. com.le Irpef, rettifica Mod. 730	8917	Interessi sul ravvedimento - Irap	1993
Ires	8918	Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale	1994
Regolarizzazione operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione	9399	Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale	1998



XXIV. QUANDO SI È COSTRETTI A RICORRERE

■ IL PROCESSO TRIBUTARIO

Il processo tributario inizia quando il contribuente, ritenendo illegittimo o infondato un atto impositivo emesso nei suoi confronti (ad esempio avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento), decide di rivolgersi alla Commissione tributaria chiedendo l'annullamento totale o parziale dell'atto fiscale notificato.

Nel valutare l'opportunità di instaurare un contenzioso tributario occorre comunque ponderare sia tempi che costi; infatti la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall'obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.

Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:

- in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente si può ricorrere contro gli atti emessi dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti della riscossione;
- in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria circoscrizione.

Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione.

Dinanzi alla Commissione tributaria centrale (soppressa dalla riforma del 1992, entrata in vigore il 1° aprile 1996) continuano ad essere decisi i giudizi proposti alla data del 1° aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti.

Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:

- tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate dagli uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio;
- le controversie di natura catastale come quelle concernenti, ad esempio, l'intestazione, la delimitazione, l'estensione, il "classamento" dei terreni e l'attribuzione della rendita catastale, quelle relative al canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

ATTENZIONE

Tramite una banca dati, il contribuente ha la possibilità di utilizzare una procedura telematica per verificare lo stato di lavorazione del ricorso presentato, conoscere la data fissata per le udienze e la composizione del collegio giudicante. L'accesso alla banca dati è consentito ai cittadini e ai Comuni per i ricorsi in cui sono parte in causa, nonché ai soggetti abilitati (professionisti, associazioni) al servizio telematico "Entratel". I cittadini possono accedere alle informazioni se in possesso degli estremi di identificazione (codice fiscale, password e codice Pin), che consentono l'abilitazione al servizio "fisconline" (vedi capitolo III).

■ IL RICORSO

Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, che va notificato all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.

I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato domanda di rimborso alla quale l'Amministrazione non ha dato risposta, è possibile presentare ricorso dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il ricorso deve essere notificato innanzitutto all'ufficio che ha emesso l'atto contestato mediante:

- consegna diretta;
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento;
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Considerato che il processo tributario è un processo prevalentemente documentale, il ricorrente è tenuto ad esporre e depositare dettagliatamente i motivi del ricorso e la controparte è tenuta a presentare le controdeduzioni, che permettono al ricorrente di conoscere la strategia adottata.

A titolo indicativo, in Appendice è riportato uno schema di ricorso.

ATTENZIONE

Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l'Iva è prevista l'iscrizione a ruolo della metà delle somme). Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.

■ SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell'atto impugnato.

Tuttavia, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell'atto impugnato (ad esempio avviso di accertamento o cartella di pagamento), mediante la proposizione di un'apposita istanza, qualora ritenga che dall'atto gli possa derivare un danno grave e irreparabile.

La richiesta motivata può essere contenuta nel medesimo ricorso oppure può essere presentata con atto separato. In quest'ultimo caso l'istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la prova dell'avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.

La Commissione può concedere la sospensione i cui effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Quando il giudizio è in materia di sanzioni tributarie la sospensione può essere disposta dalla Commissione tributaria regionale che deve necessariamente concederla se il contribuente produce un' idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.

■ ASSISTENZA TECNICA

Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato.

ATTENZIONE

1. Il Presidente della Commissione (o della Sezione) o il Collegio possono ordinare alla parte di munirsi dell'assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria;
2. per le cause già pendenti davanti alle vecchie Commissioni tributarie l'assistenza tecnica non è obbligatoria ma può essere disposta dalla Commissione;
3. anche quando non è obbligatoria l'assistenza tecnica, il contribuente deve comunque fare attenzione alla complessità degli adempimenti previsti dalla procedura (il contenzioso tributario è di fatto assimilato al giudizio civile), e al rischio che la vertenza subisca un esito negativo a causa di una loro non esatta applicazione.

ASSISTENZA GRATUITA

Ai non abbienti è assicurata l'assistenza gratuita.

■ ESITO DEL RICORSO E APPLICAZIONE DELLA SENTENZA

La controversia è trattata di norma in "Camera di consiglio" (senza la presenza delle parti); se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite nei 10 giorni liberi prima della data di trattazione. L'istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.

Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il dispositivo della sentenza.

Alla notifica della sentenza possono invece provvedere le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre). La parte che ha provveduto alla notifica dovrà depositare nella segreteria della Commissione l'originale (o copia autentica) della sentenza notificata. Se l'esito del ricorso non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio, le somme dovute con i relativi interessi devono essere pagate come indicato nel prospetto sotto riportato.

LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E DELLE SANZIONI DURANTE LE FASI DEL RICORSO

dopo la notifica dell'accertamento	imposte dirette o Iva	per la metà del tributo
	imposta di registro	per un terzo della maggiore imposta
	sanzioni	nessun importo
dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale**	ricorso respinto	per i due terzi*
	ricorso accolto parzialmente	per l'ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi)*
dopo la decisione della Commissione tributaria regionale**	per il residuo ammontare indicato nella sentenza	

* Gli importi devono essere diminuiti di quanto già corrisposto.

** Lo stesso trattamento si applica alle sanzioni.

Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronuncia a favore del contribuente, l'ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti, (o, in mancanza di un termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa. Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l'esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza).

Detto ricorso va presentato al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza passata in giudicato e di cui si chiede l'ottemperanza.

Con la sentenza che definisce il giudizio, la Commissione tributaria decide anche l'ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente. In casi particolari la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.

■ IL RICORSO IN APPELLO

La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale competente.

Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte.

Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è di un anno dalla pubblicazione della stessa sentenza (deposito). A tale termine si aggiungono i 46 giorni previsti dalla legge sulla sospensione feriale dei termini processuali.

Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria provinciale), nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria regionale adita.

Inoltre, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il termine coincide con quello previsto per la costituzione in giudizio, cioè entro trenta giorni dalla data di proposizione dell'appello.

■ IL RICORSO IN CASSAZIONE

Le sentenze pronunciate in grado d'appello possono essere impugnate con ricorso per Cassazione solo per i seguenti motivi:

1. motivi attinenti alla giurisdizione;
2. violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3. violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro;
4. nullità della sentenza o del procedimento;
5. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

ATTENZIONE

Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.



APPENDICE: Formulari

SCHEMA DI ISTANZA DI INTERPELLO

IN CARTA
LIBERA

RACCOMANDATA A.R.(1)

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (2)
Direzione Regionale di
Via

Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.

..l.. sottoscritt.., nat.. a
il, residente invia.....
C.A.P. telefono, fax.....,
e-mail(3)..... codice fiscale(4),

espone il seguente caso concreto e personale(5):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente(6):

.....
.....

e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:

.....
.....
.....

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l'avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. 11 L. 212/2000, si atterrà all'interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

....., lì

1. L'istanza, predisposta su carta semplice, può essere consegnata presso la Direzione competente a mano ovvero spedita mediante plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento.
2. Nel caso di istanza proposta da amministrazioni centrali dello Stato, da enti pubblici a rilevanza nazionale, o da contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un ammontare superiore a 258.228.449,54 euro, indirizzare alla competente Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.
Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Dogane e del Territorio, scrivere alla Direzione Compartmentale competente per territorio della relativa Agenzia. Per i tributi di competenza degli enti locali, rivolgersi all'ente interessato (ad esempio al Comune per l'ICI).
3. È opportuno indicare anche il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica per un più sollecito invio della risposta.
4. Eventualmente, inserire qui "partita IVA.....", e, sempre eventualmente, "rappresentante legale della società
con sede in codice fiscale e partita IVA"
5. Descrivere in modo circostanziato e specifico il caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza da trattare ai fini tributari.
6. Esporre la propria soluzione interpretativa.

SCHEMA DI ISTANZA AL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

**IN CARTA
LIBERA**

AL GARANTE DEL CONTRIBUENTE DELLA REGIONE
Via

OGGETTO: Istanza ai sensi dell'art. 13 della Legge 27/07/2000 n.212 e suc-
cessive modifiche e integrazioni.

Il/la sottoscritt nato/a il,
residente in via
CAP..... tel. e-mail.....
Codice fiscale

oppure

Il sottoscritto nella qualità di legale rappresentante
della società con sede in
via CAP..... Part.IVA

Espone

.....
.....

Chiede

pertanto l'intervento del Garante, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.212/2000
come modificato dalla legge n. 289/2002.....
.....

Distinti saluti.

Allegati: 1)
2)
3)

Luogo e data

Firma

.....

DOMANDA DI RIMBORSO DELLE IMPOSTE DIRETTE (ex art. 37 e 38 DPR 602/73)

IN CARTA
LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

Il/la sottoscritt nato/a
il, residente in
via, Codice Fiscale

PREMESSO

che in data ha versato la somma di euro a titolo
di (o ha subito ritenute per un totale
di euro.)

CONSIDERATO

che tali somme sono state indebitamente versate (o ritenute) in quanto:
(specificare i motivi, documentando quanto richiesto)

.....
.....

CHIEDE


che venga disposto il rimborso di euro oltre agli
interessi maturati e maturandi.

Si allega copia delle ricevute di versamento.

Luogo e data Firma

RICHIESTA ACCREDITAMENTO RIMBORSO SU CONTO CORRENTE

IN CARTA LIBERA



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DEI RIMBORSI FISCALI

TIPO DI RICHIESTA O COMUNICAZIONE (Barrare la casella interessata)	<input type="checkbox"/> 1 ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI FISCALI SUL PROPRIO CONTO CORRENTE (BANCARIO O POSTALE)	
	<input type="checkbox"/> 2 AGGIORNAMENTO DEGLI ESTREMI DI CONTO CORRENTE (BANCARIO O POSTALE) IN PRECEDENZA GIÀ COMUNICATI	
	<input type="checkbox"/> 3 ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI FISCALI	
DATI DEL CONTRIBUENTE	Cognome <input type="text"/>	
	Nome <input type="text"/>	
	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>	
	Telefono <input type="text"/> Fax <input type="text"/>	
DATI RELATIVI AL CONTO CORRENTE (Bancario o postale)	Comune di nascita <input type="text"/>	
	Provincia (sigla) <input type="text"/>	
	Data di nascita <input type="text"/>	
	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Comune <input type="text"/>	
	Provincia (sigla) <input type="text"/>	
SOTTOSCRIZIONE	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale <input type="text"/>	
	Frazione <input type="text"/>	
	Via, piazza, ecc. <input type="text"/>	
	Numero civico <input type="text"/> C.a.p. <input type="text"/>	
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	Codice ufficio <input type="text"/>	
	L'addetto <input type="text"/>	
	<input type="text"/>	

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

RICHIESTA DI RIPRISTINO O RETTIFICA DI RIMBORSI

IN CARTA
LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

Il/la sottoscritt codice fiscale,
nato/a il / / a
con domicilio fiscale in telefono

CHIEDE

- la rettifica delle generalità sugli ordinativi di pagamento di cui agli allegati avvisi;
- il ripristino dei rimborsi per i quali sono stati emessi gli ordinativi di pagamento di cui agli allegati avvisi divenuti "perenti" agli effetti amministrativi;
- il ripristino dei rimborsi IRPEF relativi agli anni per i quali sono stati emessi vaglia cambiari della Banca d'Italia estinti d'ufficio per mancato recapito;
- il ripristino dei rimborsi IRPEF relativi agli anni per i quali è stato predisposto l'accredito sul conto corrente bancario nel frattempo chiuso o variato o indicato in modo errato;
- la voltura in favore degli eredi di deceduto/a il / / a degli ordinativi di cui agli allegati avvisi (1);
- ripristino rimborsi Irpef relativi agli anni non riscossi presso gli Uffici Postali entro i termini di scadenza previsti.

N.B.: barrare le caselle che interessano.

Luogo e data Firma

(1) Allegare i documenti previsti per la voltura dei titoli.

ISTANZA DI VOLTURA DEI RIMBORSI INTESTATI A DECEDUTO

**IN CARTA
LIBERA**

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

Il/la sottoscritt codice fiscale,
nato/a il aresidente in
via

CHIEDE

che gli ordinativi di pagamento: - n. del ... di euro per imposta.
- n. del di euro.....per interessi
intestati al de cuiussiano volturati a favore degli eredi.
A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità e delle san-
zioni penali previste dall'art.76,del DPR 28 dicembre 2000,n.445 per le fal-
se attestazioni e le mendaci dichiarazioni

DICHIARA

A) il de cuius nato/a a..... il.....
stato civile è deceduto/a in..... in data.....
 lasciando disposizioni testamentarie senza lasciare testamento
(Notaio in data rep. n.
registrato a il)

B) eredi del suddetto sono:

- 1)
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)
- 2)
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)
- 3)
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

C) i seguenti eredi inabilitati, interdetti o inabili sono legalmente rap-
presentati da
..... giusta nomina rilasciata in data
..... da
D) gli eredi hanno rinunciato puramente e
semplicemente all'eredità con dichiarazione resa in data
innanzi a

OPTA

per una fra le seguenti forme di pagamento:

- titoli di pagamento cointestati a tutti gli eredi aventi diritto, ri-
scuotibili presso la Banca d'Italia o l'Ufficio postale, con quietanza
congiunta dei medesimi;
- accreditamento delle somme sul conto corrente: (ABI CAB..... n.)
cointestato a tutti gli eredi aventi diritto, aperto presso la Banca
- emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, coin-
testato a tutti gli eredi, aventi diritto, da inviare all'indiriz-
zo.....

Allegati: fotocopia del documento di riconoscimento(necessario solo se la do-
manda non viene presentata direttamente).

Luogo e data

Firma

AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI EREDI AI FINI DEL RIMBORSO

**IN CARTA
LIBERA**

AUTOCERTIFICAZIONE (*)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 (e successive modifi-
che e integrazioni)

Io sottoscritto/a nato/a il
a codice fiscale
residente in Via/piazza

Consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia

D I C H I A R O

A) che il/la Signor/a nato/a il a
è deceduto/a il a

B) che gli eredi del defunto/a, oltre a me dichiarante, sono:

- 1)
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)
- 2)
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)
- 3)
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)
- 4)
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)
- 5)
(Cognome e Nome) (codice fiscale) (data e luogo di nascita)

C) che non esiste testamento OPPURE che esiste testamento del defunto/a valido e non impu-
gnato, il cui verbale di pubblicazione è stato registrato (**)

D) che tra gli eredi non esistono incapaci o interdetti OPPURE che gli eredi suindicati ai
numeri sono incapaci o interdetti.

E) che nessun erede ha rinunciato all'eredità OPPURE che gli eredi suindicati ai numeri.....
hanno rinunciato
con atto registrato (***)

F) che tra il/la defunto/a ed il coniuge è stata OPPURE non è stata pronunciata sentenza di
separazione personale, passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di en-
trambi ovvero addebitabile al coniuge superstite o ad entrambi

In fede

Luogo e data.....

Firma.....

AVVERTENZA: Per le dichiarazioni di cui ai punti C, D, E, F cancellare l'ipotesi che non interessa.

(*) Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido qualora la domanda non venga presentata direttamente.

(**) Indicare gli estremi della registrazione ed allegare copia autentica o estratto autentico del testamento.

(***) Indicare gli estremi della registrazione ed allegare copia autentica dell'atto di rinuncia all'eredità.

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

IN CARTA
LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DI CARTELLA DI PAGAMENTO (*) ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 602/1973.

Il/la sottoscritt nato/a il
codice fiscale
residente a via n. . . .
cap

PREMESSO

che in data gli/le è stata notificata la cartella n.
per un carico tributario di euro
relativo alle imposte . . . per l'anno ;
che in data ha proposto ricorso avverso il ruolo alla Commissione
tributaria provinciale di

VISTA L'ILLEGITTIMITÀ / L'INFONDATEZZA

per i motivi esposti nel ricorso, dell'iscrizione a ruolo delle somme
anzidette FA PRESENTE che date le sue condizioni di reddito familiari,
subirebbe un danno grave e ingiusto qualora dovesse provvedere attual-
mente al pagamento. In particolare specifica che:

.
.
.

CHIEDE PERTANTO

che sia sospesa in tutto / in parte la riscossione della cartella in og-
getto.

Allega:

- 1) fotocopia della cartella completa di relata di notifica
- 2) fotocopia del ricorso alla Commissione tributaria competente e della
relativa ricevuta di presentazione.

Luogo e data

Firma

(*) Per consentire una decisione più rapida spedire la domanda nello stesso plico del ricorso, oppure allegare una copia del ri-
corso stesso.

RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA

IN CARTA
LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

Oggetto: Richiesta di annullamento di atto illegittimo

Il/la sottoscritt nat... a
residente in via n. tel.
Codice fiscale

PREMESSO

che con atto (cartella di pagamento o comunicazione di irregolarità, avviso di accertamento, atto di contestazione, rigetto istanza di rimborso) n.... del notificato/a il in relazione all'anno d'imposta codesto Ufficio ha

- accertato un imponibile (o un maggior valore) di euro
- chiesto il pagamento di un'imposta di euro
- irrogato sanzioni per euro
- respinto una richiesta di rimborso relativa a

CONSIDERATO CHE

tale provvedimento appare illegittimo/infondato in tutto/in parte per i seguenti motivi:
.....
.....
.....
.....

CHIEDE

a codesto ufficio di riesaminare il provvedimento sopra indicato e di procedere al suo annullamento (totale o parziale).
Allega:

Luogo e data

Firma

DOMANDA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DOPO LA NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO

**IN CARTA
LIBERA**

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

Oggetto: Domanda di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2,
del Decreto legislativo n.218 del 1997.

Contribuente
codice fiscale P.Iva
Imposta periodo di
imposta

Il/la sottoscritt
in proprio/in qualità di

PREMESSO

che in data gli/le è stato notificato
l'avviso di accertamento/rettifica protocollo n.
del non preceduto dall'invito a compari-
re previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n.218 del 1997

CHIEDE

l'accertamento con adesione in relazione al predetto avviso di accertamento/
rettifica ai fini della sua eventuale definizione in contraddittorio (1)

Cognome Nome
Via Città
Recapito telefonico

Luogo e data

Firma

(1) È facoltà del contribuente fornire i motivi ed allegare i documenti su cui si fonda l'istanza.

DOMANDA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DOPO VERIFICHE O ISPEZIONI

**IN CARTA
LIBERA**

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

Oggetto: Domanda di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 1,
del Decreto legislativo n.218 del 1997.

Contribuente
codice fiscale P.Iva
Imposta periodo di imposta
.....

Il/la sottoscritt
in proprio/in qualità di

PREMESSO

che in data..... si è concluso/a
l'accesso/ispezione/verifica effettuata da.....

CHIEDE

che venga formulata da codesto ufficio la proposta di accertamento con ade-
sione relativa agli esiti della predetta attività istruttoria ai fini della
sua eventuale definizione in contraddittorio.

Cognome Nome
Via Città
Recapito telefonico

Luogo e data..... Firma

PROPOSTA DI CONCILIAZIONE

IN CARTA LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

Il/la sottoscritt
residente in via,
codice fiscale

PREMESSO

- che con atto notificato a (indicare le controparti alle quali è stato notificato il ricorso) depositato nella segreteria della Commissione provinciale di il è stato proposto ricorso avverso (indicare l'atto impugnato) n., notificato il..... a cura dell'ufficio
- che la relativa lite è attualmente pendente presso la Commissione tributaria provinciale di
- che non è stata ancora fissata la data per l'udienza di trattazione

CHIEDE

ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la conciliazione della presente controversia. A tal fine

PROPONE

di conciliare totalmente/parzialmente la controversia nei modi seguenti:

(per le imposte dirette)

- Riduzione del reddito d'impresa accertato in euro a euro
- Riduzione del reddito di lavoro autonomo accertato in euro ... a euro ...
- Riduzione del reddito da partecipazione accertato in euro a euro

(per l'imposta sul valore aggiunto)

- Riduzione della maggior imposta accertata in euro a euro
- Riduzione della pena pecuniaria irrogata in euro a euro

(per le altre imposte indirette)

- Riduzione del valore finale accertato da euro a euro
- Definizione del valore iniziale accertato in euro a euro
- Riconoscimento delle spese incrementative non ammesse o parzialmente ammesse in euro.....

Tale richiesta è basata sulle seguenti motivazioni:
.....

Luogo e data.....

Firma eventuale

.....

Firma del difensore
della parte

.....

RAVVEDIMENTO PER CORREZIONI DATI MODELLO F24

IN CARTA
LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

OGGETTO: Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello
F24

Il /La sottoscritt
Residente in
Via/Piazza
Codice Fiscale

COMUNICA CHE

in data ha effettuato un versamento con il modello
F24, per un importo pari a euro, riportando
erroneamente il codice tributo:, e/o l'an-
no di riferimento, in luogo del codice
tributo....., e dell'anno di riferimento
in quanto trattasi di versamento relativo a

Ovvero ha versato erroneamente
.....
.....
.....
invece di
.....
.....
.....

CHIEDE

pertanto di procedere alla correzione del modello per imputare le somme ver-
sate con il modello F24 di cui si allega la copia, secondo le indicazioni so-
pra comunicate.

Luogo e data Firma

Tipo documento..... n. rilasciato il..... da.....

RAVVEDIMENTO PER ERRATO CODICE TRIBUTO O CODICE UFFICIO (MODELLO F23)

IN CARTA
LIBERA

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

OGGETTO: Comunicazione ravvedimento per errato codice tributo e/o codice ufficio indicato su modello F23

Il /La sottoscritt
Residente in
Via
Codice Fiscale

COMUNICA CHE

in data ha effettuato un versamento con il modello F23, per un importo pari a euro, riportando erroneamente il codice tributo:, l'anno di riferimento e il codice ufficio....., in luogo del codice tributo....., dell'anno di riferimento e del codice ufficio..... , in quanto trattasi di versamento relativo a

Si prega di procedere alla corretta imputazione delle somme versate con il modello F23, di cui si allega copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.

Luogo e data Firma

(*) In caso di errore di indicazione del codice ufficio, la richiesta di ravvedimento deve essere indirizzata sia all'ufficio il cui codice è stato indicato erroneamente sia a quello al quale il versamento deve essere correttamente abbinato.

RICORSO CONTRO LA CARTELLA DI PAGAMENTO

IN BOLLO

RICORSO

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI

OGGETTO: IRPEF/IRES/IRPEG Anno

Il/la sottoscritt nato/a il a
codice fiscale,
con domicilio fiscale in
rappresentato/a⁽¹⁾ per delega in calce a questo ricorso dal
presso il suo studio in via

PREMESSO

che in data ha ricevuto cartella di pagamento relativa alla liquidazione
ex art. 36 bis/36 ter D.P.R. n. 600/73
della propria dichiarazione dei redditi mod.
relativa all'anno presentata in data

RICORRE

ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo 546/92
e contro⁽²⁾
per i seguenti motivi:
· Fatto
· Diritto

PER QUESTI MOTIVI

chiede a codesta On.le Commissione tributaria di annullare l'iscrizione
a ruolo operata dall'ufficio di cui in premessa e la conseguente cartel-
la di pagamento, con condanna dell'Amministrazione ex art. 69, D.lgs. n.
546/92 e vittoria delle spese di giudizio.

Allega fotocopia della cartella di pagamento, completa di relazione di
notificazione, e copia della documentazione eventualmente contestata.

Luogo e data Firma

⁽¹⁾ L'obbligo della rappresentanza è previsto nei casi in cui il valore della lite è superiore a 2.582,00 euro.
⁽²⁾ Indicare l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o l'agente della riscossione, qualora vengano eccepiti vizi
dell'attività ad esso riferibili.



NOTE

L'Annuario del contribuente 2008

è pubblicato dall'Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari

Ufficio Pubblicazioni fiscali

Direttore	Aldo Polito
Condirettore	Margherita Calabrò
Coordinatore editoriale	Camilla Ariete
Redazione	a cura dell'Ufficio Pubblicazioni fiscali

Questa pubblicazione è distribuita gratuitamente,
fino ad esaurimento, tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Progetto grafico Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate

Stampa Essestampa - Napoli

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:

www.agenziaentrate.gov.it

L'Annuario del contribuente è consultabile anche su:

www.agenziaentrate.gov.it